

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVI LEGISLATURA -----

188ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2009
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SCHIFANI,
indi del vice presidente CHITI
e del vice presidente NANIA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

(omissis)

Discussione del disegno di legge:

(1503) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,34)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1503, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Corsi e Conti, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corsi.

CURSI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1503 prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Il provvedimento, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, è stato esaminato dalle Commissioni riunite 6ª e 10ª.

Tra le misure di maggiore interesse per l'industria italiana si segnalano le previsioni contenute nell'articolo 1, con il quale sono stati introdotti dei significativi incentivi per il rinnovo del parco auto, nonché per l'acquisto di veicoli ecologici. In particolare, nei commi da 1 a 10 dell'articolo 1 è prevista la concessione di incentivi per la rottamazione di veicoli inquinanti, per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a metano o a GPL. Un contributo di 1.500 euro è previsto per l'acquisto di autovetture Euro 4 o Euro 5, in sostituzione di auto immatricolate entro il 31 dicembre 1999, di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,36)

(Segue CURSI, *relatore*). Un ulteriore contributo pari a 1.500 euro è previsto per l'acquisto di auto a GPL; il contributo è invece di 3.500 euro per le autovetture alimentate a metano. Gli incentivi per le rottamazioni sono altresì previsti per i veicoli commerciali e per l'acquisto di nuovi motocicli Euro 3 a fronte della rottamazione di un ciclomotore Euro 0 o Euro 1.

L'articolo 3 reca una serie di misure a favore dei distretti produttivi e delle reti di impresa, attraverso uno specifico intervento sulla disciplina fiscale dei distretti produttivi. A tale proposito ricordo che delle disposizioni di analogo contenuto sono presenti anche nel disegno di legge n. 1195 all'esame della Commissione industria del Senato. Si segnala inoltre che l'articolo 3, ai commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqües*, prevede la disciplina del contratto di rete, che può essere stipulato da due o più imprese che si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

L'articolo 4, nei commi da 1 a 7, introduce una serie di disposizioni volte a favorire le aggregazioni di imprese effettuate nell'anno in corso attraverso operazioni di fusione e scissione. Per raggiungere questo obiettivo si permette il riconoscimento fiscale gratuito del valore maggiore attribuito ai beni materiali e immateriali. Tali misure, pertanto, si collocano nella scia già delineata dalla Commissione industria del Senato con l'approvazione della risoluzione nell'ambito dell'esame dell'Atto comunitario n. 8, meglio noto come *Small business act*. L'articolo 4, al comma 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede inoltre una dotazione di 300 milioni di euro a sostegno del credito per favorire le esportazioni di prodotti *made in Italy*.

L'articolo 5-*bis*, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, introduce delle norme finalizzate a favorire la riconversione degli impianti industriali di energia elettrica ad olio combustibile, al fine di permettere l'alimentazione a carbone o ad altro combustibile solido. L'articolo in esame prevede sostanzialmente una deroga ai limiti di localizzazione degli impianti previsti dalla normativa nazionale e da quella regionale.

L'articolo 6, al comma 1, introduce l'intervento della SACE S.p.A. per la prestazione di idonee garanzie al fine di agevolare l'erogazione dei finanziamenti volti all'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali destinatari degli incentivi previsti dall'articolo 1 del provvedimento d'urgenza.

L'articolo 7, al comma 1-*quinqües* e 1-*sexies*, al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, anche in considerazione dell'attuale crisi economica internazionale, prevede degli interventi a sostegno di imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature. In particolare nel comma 1-*quinqües* è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro al fine di fornire delle garanzie, anche mediante ricorso ai consorzi di garanzia fidi, alle imprese operanti nei distretti produttivi nel settore della concia, del tessile e delle calzature.

Nell'ambito dell'articolo 7, invece, è prevista una serie di misure di semplificazione e realizzazione delle procedure inerenti gli ammortizzatori sociali. In particolare, tra gli interventi previsti, si segnala l'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'INPS dell'indennità contestualmente all'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione.

Gli articoli 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqües*, infine, prevedono una serie di disposizioni in materia di quote latte.

Da ultimo vorrei segnalare che, nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato approvato un apposito ordine del giorno che impegna il Governo ad inserire in un prossimo provvedimento legislativo una moratoria per la riscossione dei canoni demaniali per le concessioni relative agli stabilimenti balneari. Si tratta di un atto importante e significativo di supporto non solo al settore commerciale e industriale ma anche a quello rilevante del turismo, anch'esso in crisi per le note vicende.

Tale problematica, affrontata nel corso dell'esame del provvedimento d'urgenza da parte della Camera dei deputati, non ha poi trovato una compiuta soluzione. Risulta pertanto auspicabile che il Governo, anche alla luce dell'ordine del giorno approvato dalle Commissioni riunite all'unanimità, fornisca in tempi rapidi una soluzione a questo problema che coinvolge numerosi operatori di un settore strategico per l'economia nazionale come quello del comparto turistico-balneare.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,40)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Conti.

CONTI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Il provvedimento, al cui interno è stato anche inglobato il testo del decreto-legge n. 4 del 2009 in materia di quote latte, reca un contenuto che incide su ambiti normativi differenziati, con misure tuttavia accomunate, nelle intenzioni del Governo, dall'esigenza di fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi economico-finanziaria su più fronti.

Relativamente alle parti di competenza della 6^a Commissione, intendo segnalare sinteticamente le seguenti disposizioni.

L'articolo 2 prevede una detrazione del 20 per cento delle spese documentate, nella misura massima di 10.000 euro ripartita in cinque annualità, sostenute per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo di un immobile per il quale siano effettuati interventi di ristrutturazione edilizia.

L'articolo 3, commi da 1 a 3 e comma 4, modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria 2006 (disciplina che non aveva trovato applicazione in mancanza dei relativi decreti attuativi), prevedendo la facoltà di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto o per la tassazione preventiva concordata triennale. I commi 3-*bis* e 3-*ter* prevedono poi che le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli, di mobili ed elettrodomestici si applicano solo nei confronti delle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione al di fuori dello Spazio economico europeo. Il comma 4-*bis* amplia la tipologia delle diverse forme di finanziamento che possono essere effettuate nell'ambito della gestione separata della cassa depositi e prestiti.

L'articolo 3-*bis* prevede la possibilità di estendere il regime IVA ad esigibilità differita, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008, ad altre fattispecie, con particolare riferimento ai fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria, rinviando a tal fine ad un decreto attuativo.

L'articolo 4, commi da 1 a 7, introduce un beneficio fiscale diretto a favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione e conferimenti) effettuate nel 2009 attraverso il riconoscimento gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. L'agevolazione spetta entro il limite massimo di maggior valore pari a 5 milioni di euro.

L'articolo 5, al comma 1, provvede a ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili.

L'articolo 7 reca norme in materia di potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione. Viene prevista una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste per alcune imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni); si incrementano di 4 milioni di euro gli stanziamenti per gli anni 2009 e 2010 per l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale; si prevede una sanzione del 200 per cento dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 euro; si prorogano i termini per l'esecuzione delle procedure di recupero degli aiuti di stato indebitamente percepiti dalle società cosiddette ex-municipalizzate.

Significative le modifiche apportate con i commi 3-*quater*, 3-*quinqüies* e 3-*sexies* in materia di mercati finanziari, in virtù delle quali viene aumentata la misura della quota di partecipazione che l'azionista di controllo può incrementare senza che sia soggetto all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, viene affidata alla CONSOB la facoltà di ridurre al di sotto del 2 per cento la soglia per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti, e viene aumentata la misura (dal 10 al 20 per cento) delle azioni proprie che possono essere acquistate.

L'articolo 7-*quater* reca disposizioni in materia di Patto di stabilità interne dirette sostanzialmente a ridurre i vincoli relativamente alle spese di investimento. Si escludono dal computo del saldo utile ai fini del Patto per l'anno 2009 determinate tipologie di spese in conto capitale, nonché le spese per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale a favore di lavoratori e imprese (limitatamente ai soli enti locali virtuosi); per le Regioni che rendono disponibili gli importi necessari a garantire la spesa degli enti locali nel 2009, è autorizzato lo svincolo di destinazione di somme ad esse spettanti, provenienti da trasferimenti statali per un importo pari al doppio degli importi resi disponibili; vengono stanziati ulteriori risorse per l'avvio di interventi di edilizia residenziale pubblica; per le Regioni, a decorrere dal 2009 vengono escluse le spese correnti per interventi realizzati con cofinanziamenti dell'Unione Europea, per la sola parte di finanziamento europeo, dal computo delle spese considerate ai fini del rispetto del Patto di stabilità.

L'articolo 7-*octies* è infine finalizzato al rimborso dei titolari di obbligazioni emesse dalla società Alitalia, attualmente in amministrazione straordinaria. In particolare, la disposizione si applica ai titolari delle obbligazioni "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile", che potranno essere cedute, nel limite di 100.000 euro per ciascun obbligazionista, al Ministero dell'economia e delle finanze, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012.

D'ALI' (Pdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per una precisazione. Sul fascicolo degli emendamenti, a pagina 127, l'emendamento 7-*quater*.124 deve intendersi a mia firma e non a firma del senatore D'Alia. Allo stesso modo deve intendersi emendato per alcuni refusi che rendono assolutamente incomprensibili alcune parole del testo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

STRADIOTTO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: in relazione all'articolo 7, con particolare riferimento al comma 1-*bis*, il meccanismo contabile delineato tiene conto delle specifiche procedure di ripartizione delle risorse e risulta scontato nei tendenziali di spesa a legislazione vigente; in relazione all'articolo 7-*quater*, pur non risultando specificati i meccanismi di salvaguardia, restano comunque fermi gli obiettivi programmati in materia di Patto di stabilità interno; in relazione all'articolo 7-*quinquies* la destinazione delle risorse tiene conto della diversità degli interventi da finanziare, sia di natura corrente sia di parte capitale, la cui natura potrà essere specificata solo al momento della ripartizione del fondo stesso.

Il parere è altresì reso nel presupposto che: con riferimento all'articolo 3, l'amministrazione operi secondo le modalità successivamente definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto del vincolo finanziario di cui al comma 4; con riferimento all'articolo 4, il valore relativo ai beni strumentali e immateriali non ricomprenda quello relativo all'avviamento; con riferimento all'articolo 6, nei confronti delle operazioni poste in essere dalla SACE S.p.A., non operi la garanzia dello Stato di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003; con riferimento all'articolo 7-*octies* risultino disponibili le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, della legge n. 266 del 2005, relativo ai cosiddetti conti dormienti».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito. Ne ha facoltà.

VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, in considerazione della ravvicinata data di scadenza del decreto-legge e della particolare importanza che il Governo attribuisce alla tempestiva approvazione delle norme ivi contenute, così come testé illustrate dai relatori, che ringrazio, a nome del Governo ed autorizzato in tal senso dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia per l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1503 di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia secondo i tempi riparti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

È iscritto a parlare il senatore D'Ubaldo. Ne ha facoltà.

D'UBALDO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi senatori, la notizia che adesso il Governo ha ufficializzato, circa la volontà di porre la questione di fiducia a questo disegno di legge, riduce chiaramente lo spazio e la virtuosità del nostro dibattito. Ciascuno di noi è chiamato a questo punto a fissare alcune posizioni che servano a rendere chiaro il quadro delle responsabilità e il senso degli indirizzi generali.

Questo provvedimento, che nasce per rispondere all'emergenza relativa al settore automobilistico e a quello degli elettrodomestici, è diventato, come spesso avviene nell'*iter* parlamentare, qualcosa di molto diverso: è ormai un assemblaggio di diverse proposte, indicazioni, suggestioni, incentivi ed altro.

Ci dobbiamo porre il problema se deve essere questo il modo in cui il sistema Paese guarda alle istituzioni con fiducia e serenità e se è questo il modo per uscire dalla crisi in cui si attanaglia non solo la nostra ma, come è noto, l'intera economia mondiale.

All'orizzonte vi sono segnali di relativo ottimismo, come accennato da alcuni, tra cui di recente anche il Governatore della Banca d'Italia. Eppure, è proprio di queste ore una notizia che rappresenta un piccolo campanello d'allarme. Mi riferisco al fatto che nel Regno Unito le obbligazioni della Corona che dovevano essere collocate sul mercato, non sono state compiutamente ed integralmente sottoscritte dallo stesso. Evidentemente, siamo ancora lontani dal ripristinare la fiducia di cui l'economia ha bisogno.

Signori del Governo, colleghi senatori, quando la crisi diventa acuta e quando il sistema si "imballa", in genere si pensa di riattivarlo attraverso un'incentivazione del ruolo, della funzione e

della responsabilità degli enti locali. Recentemente, un grande commentatore, lucido come sempre, Eugenio Scalfari, l'ha ricordato a noi tutti e credo che sia giusto rammentarlo perché non è una questione che possa dividere il Parlamento tra chi è favorevole e chi è contrario, ma è una scelta che in genere corrisponde all'interesse generale del Paese. Cosa c'è per riattivare il volano dell'economia locale secondo una funzione attiva degli enti locali? Pochissimo, veramente poco.

Recentemente l'Associazione nazionale dei Comuni italiani ha ricordato che sono impigliati nei bilanci comunali circa tre miliardi di avanzi di amministrazione e circa 15 miliardi di residui passivi. Sono risorse che potrebbero essere destinate ad un processo necessario, quello della riattivazione della nostra economia, operando più investimenti, realizzando più opere pubbliche, riattivando e rilanciando la macchina della nostra attività produttiva locale.

Eppure, nel provvedimento in questione - il relatore ne ha accennato fuggacemente ed in maniera poco chiara - c'è davvero una misura che contraddice questo spirito e questa volontà. È vero, si stabilisce che i Comuni virtuosi possono riaprire parzialmente i cordoni della spesa, e derogare parzialmente al Patto di stabilità. Questa opportunità, però, è circondata da un eccesso di cautele e, soprattutto, cari colleghi, si accompagna ad una misura che suona come una beffa. Infatti, nel giro di pochi giorni, entro il mese di maggio, quando le Regioni già avranno chiuso i loro bilanci, si dovrebbe procedere ad un'operazione rocambolesca: i Comuni virtuosi dovrebbero aprire e dilatare la propria spesa e, contestualmente, le Regioni dovrebbero rimodulare il loro Patto di stabilità al ribasso. Si capisce perfettamente che questa è un'operazione inagibile. Quindi, è davvero non tanto una beffa, ma qualcosa che francamente umilia anche noi stessi che sinceramente stiamo discutendo del nulla. Credo che dobbiamo interrogarci sulle ragioni di tanta rigidità.

Vorrei aggiungere molte altre osservazioni, ma concludo ricordando solo che noi stiamo pagando i frutti e gli esiti della finanza creativa. Il ministro Tremonti sostiene di avere sempre previsto tutto. Quando era Ministro del tesoro nel 2001 ha lasciato che si aprisse questo nuovo corso della finanza creativa; i Comuni hanno dilatato i loro investimenti, hanno prolungato ed allungato il proprio debito, hanno fatto ricorso a tutti i nuovi sistemi di finanziamento. Oggi ci accorgiamo che il debito - poca cosa rispetto a quello del sistema Paese - è cresciuto troppo ed allora dobbiamo intervenire. Se fossimo intervenuti prima, mantenendo una posizione di razionalità e di coerenza, oggi non registreremmo un indebitamento eccessivo, ma avremmo l'occasione per operare virtuosamente, in modo tale da fare degli enti locali una leva sana ed utile per il rilancio della nostra economia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nerozzi. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, la discussione che stiamo svolgendo rischia di apparire, per varie ragioni, del tutto surreale. Infatti, abbiamo perso il conto dei provvedimenti adottati dal Governo per contrastare la crisi, provvedimenti parziali e sempre più inadeguati e drammaticamente in ritardo. Una politica dei coriandoli, qualcuno l'ha definita, ma i coriandoli vanno bene per le feste e qui non c'è proprio nulla da festeggiare.

È una discussione surreale perché è l'ennesima volta - ho perso il conto anche di questo - che discutiamo di un provvedimento "prendere o lasciare" e sappiamo già in partenza che questo sarà un dibattito che non porterà a nessuna modifica della situazione.

Noi ci siamo e non rinunciamo a dire le nostre ragioni perché abbiamo la presunzione di parlare ad una parte grande del Paese.

I dati a nostra disposizione mostrano una realtà ogni giorno più drammatica.

Alcuni istituti di ricerca hanno elaborato delle analisi che prevedono entro il 2010 oltre un milione di posti di lavoro persi nel triennio, mentre alla fine di questo anno i disoccupati in più sarebbero circa 500.000, con un tasso di disoccupazione che dovrebbe salire a oltre il 9 per cento, e al 10 per cento nel 2010, a fronte del 7,4 per cento del 2008. Più di questi numeri parlano le file dei cittadini comuni, per lo più anziani, davanti alle mense della Caritas e addirittura gli aumenti dei furti di alimenti nei supermercati.

È bene ricordare che, anche per quei lavoratori che sono in cassa integrazione, il rischio di trovarsi nella fascia della povertà è sempre più reale. Gli ultimi dati della cassa integrazione mostrano un aumento superiore al 200 per cento, con picchi del 300 per cento per alcuni comparti produttivi. Le peggiori situazioni investono il metalmeccanico (più 782 per cento), il metallurgico (più 768 per cento), il chimico (più 591 per cento) e i trasporti e la comunicazione (con più dell'851 per cento). Sono sostanzialmente colpite tutte le Regioni italiane. Le 52 settimane di cassa integrazione stanno per esaurirsi; da più parti viene richiesto al Governo di raddoppiarle: sarebbe una cosa giusta e necessaria.

Se alcune misure presenti nel decreto sono condivisibili - penso al settore dell'auto - ci domandiamo perché non siano state introdotte prima, in tempo per provare ad interrompere questo

disastro. Una misura come quella relativa ai LSU della scuola, che è positiva e di cui apprezziamo l'inserimento in questo decreto, è però scritta in un modo che si presta a molte interpretazioni.

Sabato scorso si è svolta a Roma una grande manifestazione di lavoratori, di un pezzo del nostro Paese che soffre quotidianamente in prima persona questa crisi. Da quella manifestazione è arrivato un invito al Governo: apriamo un tavolo di confronto, uniamo le forze. A questa richiesta, tutt'altro che evasiva, si è risposto parlando di scampagnate e di tavolini rivoltati. Siamo - lasciatemelo dire - all'irresponsabilità, siamo al contrario di ciò che un Governo dovrebbe fare in questa situazione.

Noi, come PD, abbiamo avanzato delle proposte concrete e sostenibili finanziariamente. Penso all'estensione della cassa integrazione, all'assegno di disoccupazione e ancora alla proposta di una moratoria contro il licenziamento per tutto il 2009 dei precari della pubblica amministrazione. Si tratta di una proposta che coglie un dramma reale che rischia di investire circa 400.000 lavoratori. Inoltre, abbiamo proposto una tassazione straordinaria per i redditi più alti, a cominciare da quelli dei parlamentari.

Abbiamo promosso una battaglia parlamentare che alla Camera ha dato luogo all'approvazione, con il consenso della maggioranza, di una mozione per rendere meno stringente il Patto di stabilità degli enti locali, anche se il giorno dopo tale proposta è stata messa in discussione.

Ora ci aspettiamo i fatti. Centinaia di imprese rischiano di chiudere a causa dei mancati pagamenti degli enti locali e dell'inasprimento delle linee di credito degli istituti bancari. Facciamo in modo di evitare di spendere soldi pubblici in ammortizzatori sociali nei casi in cui è lo Stato a chiudere le aziende; e comunque evitiamo che queste aziende chiudano. Il nostro è un pacchetto di proposte concrete, semplici e sostenibili finanziariamente.

Il ministro Sacconi ha più volte detto che esistono 32 miliardi per gli ammortizzatori sociali, tra fondi ordinari e straordinari. Non si comprende allora la reticenza del Governo ad assumere le nostre proposte che, tra l'altro, non arriverebbero a costare queste cifre. Se il problema è la copertura, anche a rischio di essere tacciato di demagogia, non posso non ricordarvi che in questo Paese esiste una sacca enorme di evasione fiscale. Sarà il caso di far pagare in Italia solamente i 200.000 contribuenti che dichiarano più di 120.000 euro lordi annui; sarà il caso di far pagare quei signori prima o poi.

Lo so, è facile demagogia, ma certo la battaglia all'evasione senza più controllo sugli assegni e la cancellazione dall'elenco dei fornitori oggi sarà più difficile di ieri. Certamente l'aver voluto premiare i produttori di latte che non hanno rispettato le regole, a scapito dei tanti che le hanno rispettate pagando in proprio, non è il modo migliore per inviare un messaggio di serietà al Paese.

Alle nostre proposte avete risposto con misure parziali, inadeguate, tardive. Credo che avesse ragione il ministro Tremonti quando pochi giorni fa ha sostenuto che chi non ha saputo prevedere il disastro non può essere in grado di prevedere il futuro.

Voi non siete stati in grado di prevedere il disastro, visto che tra le prime azioni assunte dal Governo avete pensato bene di detassare gli straordinari e cancellare l'ICI per le case di lusso, e non potete quindi prevedere il futuro, né siete in grado di mettere in campo una politica adeguata per il presente di questa crisi. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Castro. Ne ha facoltà.

DE CASTRO (PD). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, reca misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Un provvedimento che, per volontà del Governo, nasce per sostenere i settori industriali che producono auto, mobili, elettrodomestici e per rivedere la disciplina tributaria per i distretti produttivi e l'aggregazione tra imprese, ma che non ha previsto nessuna misura per la crisi del settore agro-alimentare.

Onorevoli colleghi, a prescindere dall'incompatibilità e dalla palese forzatura regolamentare, è evidente che l'inserimento del decreto quote latte all'interno del provvedimento anticrisi (in cui è peraltro confluita la disciplina di rateizzazione del debito del settore lattiero caseario originariamente contenuta dal decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, che, come è noto, è stato ritirato dal Governo), non risponde in alcun modo alle istanze di sostegno richieste a gran voce dal mondo produttivo dell'agricoltura e della pesca.

Il paradosso, signor Presidente, è che di fronte alla crisi economica internazionale le recenti manovre approvate dal Governo non hanno in nessun caso contemplato le parole «agricoltura» e «pesca». Una spiacevole novità tutta italiana, come dimostra il fatto che i principali Paesi europei hanno adottato manovre anticrisi includendo al loro interno misure specifiche per il rilancio competitivo del comparto. A titolo di esempio, cito soltanto il caso della Francia che ha visto il

ministro dell'agricoltura Barnier varare un piano di circa 300 milioni di euro per sostenere i redditi degli agricoltori.

Al di là dei paragoni è importante evidenziare che l'agricoltura italiana e il settore lattiero-caseario, nello specifico, affrontano oggi uno scenario fatto di mille difficoltà amplificate dalle deficienze strutturali e organizzative e dalla crisi internazionale. I costi produttivi e gli oneri sociali sono raddoppiati; nell'ultimo anno per l'acquisto dei fattori produttivi sono stati registrati aumenti medi del 7 per cento; i prezzi all'origine, dopo una fase di rialzo della prima metà dello scorso anno, sono scesi in media del 7 per cento con punte del 35-50 per cento nel mercato dei cereali; i redditi degli agricoltori, dopo l'aumento registrato nel 2008, sono ovunque in calo; migliaia di posti di lavoro sono a rischio (penso al tabacco, ad esempio) e tantissime imprese agricole, costrette sempre più spesso all'indebitamento, stanno uscendo dal mercato.

In questa situazione, onorevoli colleghi, gli agricoltori stanno lottando per ottenere ciò che nei precedenti anni è sempre stato loro garantito. Mi riferisco alle agevolazioni previdenziali, al fondo di solidarietà nazionale, agli sgravi fiscali.

Oggi per il rilancio competitivo del comparto agro-alimentare il mantenimento dello *status quo* non può più bastare. È necessaria una strategia, che abbia una prospettiva di medio-lungo termine, che sappia attivare interventi strutturali profondi. È su questo che bisogna riflettere.

Venendo alle disposizioni contenute nell'articolo 8-*bis* del provvedimento, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, noi del Partito Democratico, come abbiamo ricordato anche ieri in Commissione, non avremmo mai modificato la legge n. 119 del 2003, che all'epoca è stata votata dalle attuali maggioranza ed opposizione e che ha prodotto buoni risultati.

Voglio ricordare, signor Presidente, che il Partito Democratico durante l'intero *iter* parlamentare ha voluto seguire un atteggiamento costruttivo - dato che responsabilmente siamo tutti interessati a chiudere definitivamente l'annosa vicenda delle quote latte - e condiviso anche da tutte le altre forze di opposizione presenti in Parlamento, a cui si è unito lo sforzo profuso dalla maggior parte delle organizzazioni agricole professionali scese in piazza nel corso delle precedenti settimane, per esprimere, a nome degli allevatori italiani onesti, la totale contrarietà al provvedimento del Governo.

Tutto ciò, comunque, ha prodotto dei risultati che ci sentiamo in dovere di rivendicare. Mi riferisco al fatto che oggi siamo tornati a discutere del provvedimento approvato in prima lettura dal Senato, da questa Assemblea, ed al cui interno è inserita, non per volontà del Governo ma solo in seguito ad un parere condizionante della Commissione bilancio, su invito dei senatori del PD, la rinuncia espressa ai contenziosi per i produttori che aderiscono alla rateizzazione del proprio debito.

Il ritorno al testo approvato dal Senato ha reso possibile anche la proroga al 31 dicembre 2009 delle agevolazioni contributive agricole nelle zone svantaggiate (Mezzogiorno ed aree svantaggiate del Centro-Nord). È stato infatti sventato il tentativo della Commissione agricoltura della Camera che, attraverso un emendamento, aveva ridotto i tempi di tale importantissima proroga al 30 settembre, portando allo sconcerto molte aziende agricole meridionali. Sempre alla Camera, in seguito ad alcuni emendamenti presentati dai deputati della Lega e successivamente approvati in Commissione agricoltura, si era corso concretamente il rischio di un indebolimento della rinuncia ai contenziosi. Mi riferisco alla disciplina della revoca delle quote e, in particolare, al tentativo strumentale di introdurre il termine "reiterato" nei casi di mancato pagamento delle rate. Anche in questo caso, fortunatamente, la ferma contrarietà di tutti i partiti dell'opposizione, e anche di una parte della maggioranza, e le numerose proteste delle organizzazioni agricole sono riuscite a bloccare l'approvazione del provvedimento.

Apprezziamo, infine, l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato dai colleghi del Partito Democratico alla Camera sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, anche se siamo convinti che i 110 milioni di euro siano insufficienti e che, quantomeno, deve essere garantito da questo Governo quanto è stato fatto in precedenza. E ricordo che le precedenti due finanziarie hanno stanziato 220 milioni sia per il 2007 che per il 2008. Quindi, signor Presidente, nonostante tali aggiustamenti, restiamo del parere che il testo sia una palese ingiustizia. La maggior parte delle proposte di modifica presentate al Senato e alla Camera, sia in Commissione agricoltura sia in Aula, puntualmente non sono state approvate dal Governo. Eppure, si è sempre trattato di emendamenti condivisi dal mondo produttivo e dalla maggioranza ed a volte all'unanimità dalle Regioni italiane.

Le nostre - onorevoli colleghi - sono state proposte orientate al miglioramento del testo originario e concepite esclusivamente per tutelare i tantissimi allevatori onesti che nel corso degli anni hanno rispettato le regole ed agito nella legalità. In definitiva, signor Presidente, a coloro i quali hanno continuato a produrre latte ignorando la legge avevamo chiesto semplicemente di pagare gli

arretrati delle multe e di rinunciare ai contenziosi intrapresi per l'ottenimento delle nuove quote. Proposte chiare, semplici e all'insegna dell'onestà che, tuttavia, sono state respinte dal Governo che, pur di tutelare gli interessi di pochi allevatori disonesti, ha dovuto proseguire per la sua strada ignorando le proposte dell'opposizione condivise dalle Regioni e dalle organizzazioni professionali che - come ricordavo - sono ritornate in piazza.

Sono queste le ragioni per cui oggi, grazie peraltro ad una forzatura regolamentare che rischia di creare un precedente preoccupante per la democrazia del Paese, ci troviamo a discutere di quote-latte all'interno di un provvedimento sulla crisi dei settori industriali su cui - come ci è stato detto poco fa - è stata posta l'ennesima questione di fiducia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, mi sarebbe piaciuto se in questo provvedimento avessimo potuto affrontare anche la fase della discussione degli emendamenti ma, come al solito e come spesso accade con questo Governo, viene posta la questione di fiducia su temi che, come qualche altro collega ha già detto prima di me, non appartengono alla maggioranza o all'opposizione, ma appartengono al Paese e che quindi meriterebbero una discussione approfondita, non solo sulle proposte che vengono dal Governo, ma anche sulle proposte che, attraverso gli emendamenti, vengono fatte dall'opposizione.

Peccato, perché ho letto (nonostante tutto, sapendo già che comunque sarebbe stata posta la fiducia) gli emendamenti che sono stati proposti, e ve ne erano alcuni che, seppur proposti dall'opposizione a mio parere avrebbero meritato, di essere accolti. Infatti, essi sarebbero sicuramente andati a migliorare un provvedimento che, a parere dell'Italia dei Valori, del Gruppo che rappresento, è buono nelle intenzioni ma che poi, nel momento in cui è stato scritto, come spesso è accaduto in quest'anno di Governo Berlusconi, è stato scarso nelle misure concrete che si pensa di adottare.

C'è un aspetto in ordine al quale mi sarebbe piaciuto che questo provvedimento avesse potuto essere migliorato e comunque essere più coraggioso: quello delle piccole e medie imprese. Dico questo perché è indubbio che il nostro sistema imprenditoriale si è storicamente sviluppato intorno ad un gruppo nutrito di grandi imprese operanti in settori strategici e ad alta intensità di capitale, ma anche intorno ad un mondo, ad un'ampia platea di piccole e piccolissime imprese a loro volta attive soprattutto nei cosiddetti settori tradizionali del *made in Italy*. L'equilibrio tra le due dimensioni aveva in passato assicurato la possibilità di mantenere ed accrescere la nostra competitività; ma alla progressiva fuoriuscita delle grandi imprese nel corso dei passati decenni ha invece corrisposto la tenuta ed il consolidamento del sistema di piccole e medie imprese. In tale scenario non è risultato marginale il ruolo dei distretti industriali. Il nostro tessuto produttivo è così riuscito anche in anni recenti a superare, senza subire impatti particolarmente devastanti, le fasi cicliche avverse.

Ricordo che in un sistema imprenditoriale europeo caratterizzato da una larga prevalenza di piccole e medie imprese, l'Italia si distingue per una particolare diffusione della dimensione micro delle imprese. Cito un dato: le oltre 3.600.000 microimprese italiane costituiscono il 94,6 per cento del totale e danno occupazione a poco più della metà degli addetti complessivi, a fronte di quote molto più contenute per tutti gli altri principali Paesi europei. Inoltre, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, l'Italia ha accentuato il proprio modello di specializzazione, sbilanciato verso i settori tradizionali, in cui è relativamente minore l'importanza dell'economia di scala. Quindi, lo ripeto, la prevalenza di piccole e piccolissime imprese si è consolidata a fronte di una crescita contenuta, per esempio, dei settori dell'*high tech*.

Ecco perché mi sarebbe piaciuto che su questo mondo, che rappresenta la maggior parte del nostro tessuto produttivo, si fosse intervenuti in maniera più incisiva. Ciò anche perché, lo ricordava il relatore Cursi, presidente della 10^a Commissione, è ormai da un anno che in Commissione attività produttive discutiamo e ci interroghiamo, approvando anche documenti in modo unitario, in ordine alle piccole e medie imprese e poi ci ritroviamo ad approvare provvedimenti legislativi che in realtà incidono in misura assolutamente insufficiente su tale settore. La globalizzazione dell'economia ha contribuito ad un rapido diffondersi della crisi congiunturale. In questa fase recessiva, purtroppo, la maggiore flessibilità delle piccole e medie imprese ha consentito ugualmente, come ho detto, di cogliere le opportunità provenienti dall'estero.

Quindi, anche in uno scenario in cui la crisi mondiale è indubbia, il settore delle piccole e medie imprese sta adeguatamente combattendo la crisi.

Voglio ricordare un tema che considero importante, ma che nel presente decreto-legge trova una risposta assolutamente inadeguata. Si tratta della questione relativa al credito alle piccole e medie imprese. Dagli ultimi dati diffusi dalla Banca d'Italia, risulta che la crescita del credito bancario

proprio nel settore delle piccole e medie imprese è fortemente diminuita: si è passati dal 12 per cento della fine dell'anno 2008 all'attuale 8 per cento. Tale debolezza emerge anche in relazione alla dinamica degli incagli rispetto ai prestiti: anche in questo caso il disagio nel rimborso dei prestiti appare più gravoso proprio per le piccole e medie imprese. Inoltre, aumenta il numero delle imprese che si sono viste rifiutare la richiesta di affidamento con una restrizione che, anche in questo caso, sembra colpire soprattutto le piccole e medie imprese. Non parlo poi dell'inasprimento dei criteri applicati per l'approvazione di prestiti e l'apertura di linee di credito a favore, per l'87,5 per cento dei casi, delle piccole imprese. L'irrigidimento riguarda soprattutto l'ammontare del prestito o della linea di credito; condizioni peggiorative vengono poi applicate anche sulle scadenze e sulle garanzie richieste dalle banche.

Vorrei sollecitare il Governo - visto che fino ad oggi non è stato fatto sostanzialmente nulla - affinché venga approfondito il tema, particolarmente importante, del rapporto tra le banche e le imprese in Italia. In genere le piccole dimensioni aziendali fanno sì che l'autofinanziamento sia limitato e, quindi, vi sia una sottocapitalizzazione - come ci hanno riferito tutte le associazioni di categoria sentite dalla 10^a Commissione permanente - e dunque il finanziamento esterno, che si concentra tradizionalmente nel credito bancario, diventi sostegno vitale per le piccole e medie imprese. In particolare, appare necessario accrescere fortemente la capacità del sistema bancario di valutare il *rating* tecnologico delle imprese, il contenuto innovativo dei progetti e i relativi potenziali ritorni sull'economia.

Concludo il mio intervento preannunciando che il Gruppo Italia dei Valori esprimerà un voto contrario sul provvedimento in esame sul quale è stata posta la questione di fiducia, non perché - come ho già chiarito all'inizio del mio intervento - le motivazioni del provvedimento non siano valide, ma perché ancora una volta il Governo ha voluto sottrarsi ad un confronto che avrebbe potuto essere costruttivo e migliorativo, in una situazione in cui - lo voglio ricordare - l'emergenza della crisi è interesse non del centrodestra né del centrosinistra, ma degli italiani. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi Marco. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, ancora una volta - come è stato già evidenziato - ci troviamo nella situazione paradossale di una discussione avulsa da un provvedimento per il quale è stata posta la questione di fiducia, negando nuovamente le prerogative proprie del Parlamento e con esse gli spazi e le possibilità di introdurre modifiche e miglioramenti. Signor Presidente, il problema non riguarda la decorrenza dei termini di un provvedimento che ha ancora qualche giorno di vita, ma - come è del tutto evidente - la consapevolezza di aver introdotto norme che hanno poco a che fare con l'emergenza e l'urgenza e soprattutto fanno strame di principi legislativi e procedurali; inoltre, tali norme fanno sì che (lo affermo senza equivoci) obiettivi in linea di principio condivisibili diventino nella sostanza motivo di inevitabile divisione, anziché occasione di possibile convergenza ed auspicabile condivisione.

Mi riferisco, in particolar modo, alle norme introdotte all'articolo 7, riguardanti in maniera significativa il settore dei trasporti e delle infrastrutture. Il comma 3-*bis* dell'articolo 7, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, introduce alcune modifiche all'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, proprio recentemente convertito in legge, in materia di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale. In particolare, la lettera a) attribuisce al commissario i poteri sostitutivi degli organi ordinari e straordinari; a tal fine, egli può derogare ad ogni disposizione vigente, nel solo rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contratti pubblici nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In sostanza, la disposizione ricalca la norma relativa al cosiddetto super commissario del modello protezione civile, cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, ed estesi, ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001, ai grandi eventi. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Insomma, con la nuova procedura viene meno il vincolo esplicito al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale. La norma, come si comprende agilmente, tende a trasformare l'ordinario in straordinario e, di conseguenza, l'efficienza, che da tempo - verrebbe da dire, ovunque nel nostro Paese - non costituisce più una prassi, diventa esclusiva prerogativa di emergenza e poteri eccezionali. È una cultura dell'emergenza - e viene da dire - dello Stato militare, di polizia, che progressivamente state sostituendo ad uno Stato che state invece smantellando inopinatamente, senza far applicare le leggi che ci sono e, di conseguenza, farle rispettare.

Così pure il comma 3-*ter* dell'articolo 7 che prevede che i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario abbiano una durata minima non inferiore ai sei anni, rinnovabili di altri sei; "abbiano" e non "possono avere": non è più una facoltà per le Regioni. Questa norma, a noi dispiace particolarmente proprio perché l'8ª Commissione del Senato - il presidente Grillo è qui presente - stava conducendo un pregevole lavoro di audizioni con i vertici di Ferrovie e con le Regioni, finalizzato proprio ad un atto di indirizzo in tal senso, ma di certo più organico e, soprattutto, direi più rispettoso e, forse, mi permetto, anche più persuasivo nei confronti delle Regioni che, lo ricordo, hanno in tale materia poteri concorrenti a quelli dello Stato.

All'articolo 7-*bis* avremmo preferito e sarebbe stata più giusta, anziché una nuova norma che sospende fino a dopo le elezioni l'applicazione delle ingiuste e propagandistiche norme sul servizio di autotrasporto a noleggio con conducente (le auto NCC, tra l'altro oggetto anche della recente audizione nel *question time*), direttamente la soppressione di queste disposizioni, che sono davvero ingiustificate e ingiustificabili.

Infine, all'articolo 7-*octies* si riconosce l'opportunità di una somma modesta e, peraltro anche discutibile, al risarcimento, neppure simbolico, nei confronti degli obbligazionisti di Alitalia; un risarcimento che prevede ancora una volta la copertura del fondo previsto con l'impiego improprio e sciagurato dei fondi FAS per le aree sottosviluppate. Ci sarebbero stati, invece, margini per modificare le fonti di copertura e dare maggior consistenza e differente natura a quei dovuti risarcimenti; magari sostituendo - come avremmo proposto - le vecchie obbligazioni con le nuove emissioni dei titoli di Stato e impiegando nei termini più congrui e previsti i fondi FAS. La vicenda Alitalia, colleghi, non è chiusa e meno che mai si chiude con questo atto. Ritourneremo, alla ripresa della pausa pasquale, sul tema che riguarda i lavoratori di Alitalia, quelli in cassa integrazione che non hanno ancora ricevuto l'indennizzo dovuto nonostante i mesi passati; quelli che, nonostante le tutele al reddito, rischiano comunque la perdita di abilitazione al volo; quelli che, per incapacità sostanziale dell'improvvisato *management*, rischiano il licenziamento dalla nuova compagine, che per quanto alleggerita e ridotta continua inesorabilmente a perdere quote significative di mercato e con esse entrate necessarie per l'equilibrio di bilancio, davvero ancora molto lontano.

Concludo, signor Presidente, ricordando le norme sulle quali le Commissioni competenti erano impegnate con il lavoro proprio e ordinario, i cui intuibili esiti lasciavano prefigurare una possibile convergenza degli obiettivi e di certo una più organica e precisa definizione della norma, ma anche un maggior rispetto dei rapporti istituzionali. Crediamo che le relazioni tra enti ed istituzioni siano ancora un bene ed una risorsa importante, sulla quale investire per trovare le migliori soluzioni nel governo dei problemi del Paese. Evidentemente, così non è avvertito da questo Governo, che utilizza il Parlamento come un proprio scendiletto e che può disporre - e lo fa - di una maggioranza plaudente e al suo servizio, pronta a ricevere acriticamente quanto il *dominus* chiede ed ordina.

L'alterazione sistematica e lo stravolgimento costante delle prassi e delle procedure istituzionali rendono il Parlamento nei fatti - ancor prima che nel giudizio - anziché una risorsa a disposizione del Paese, un intralcio e un ingombro da evitare finché possibile, o da saltare quando l'impatto è reso inevitabile dalle norme ancora vigenti. Così facendo e continuando, il giudizio di inutilità, di spreco delle risorse pubbliche, nonostante i nostri rutilanti affanni, sarà a breve - se già non lo è - inesorabile nell'opinione pubblica e nel giudizio prevalente del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

GRANAIOLO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, siamo ormai al sesto provvedimento sulla crisi: ancora una volta, ci troviamo di fronte un provvedimento insufficiente a fronteggiare una crisi economica e sociale che rischia di essere devastante per il nostro Paese e alla quale si aggiunge la drammaticità degli ultimi eventi dovuti al terremoto in Abruzzo.

Ancora una volta, siamo di fronte ad un provvedimento frazionato, episodico, frettoloso e scollegato da un disegno complessivo in grado di darci una reale opportunità di ripresa. Tanta fretta da porre addirittura la questione di fiducia, mentre è ancora in discussione il disegno di legge n. 1195, che, tra l'altro, contiene alcune norme che si sovrappongono o rischiano di sovrapporsi a quelle inserite in questo decreto-legge: penso al tema dei distretti industriali e delle reti d'impresa.

Molto di più si sarebbe potuto fare, ad esempio, sul terreno degli ammortizzatori sociali e del sostegno al reddito: per quanto riguarda gli anziani e le fasce deboli della popolazione, più che le facilitazioni per il *decoder* sarebbero stati utili interventi di contrasto alla povertà, di sostegno al reddito e soprattutto di salvaguardia dei servizi sociali essenziali. Per quanto riguarda le prestazioni occasionali di tipo accessorio, questa poteva essere un'occasione per fare chiarezza, facendo emergere una parte di lavoro nero e dando una possibilità vera ai giovani di cominciare a entrare

nel mondo del lavoro, anche utilizzando la rete del volontariato italiano e le organizzazioni sociali e culturali: anche questa norma, però, è insufficiente, confusa ed estremamente limitata.

Pur avendo apprezzato quella parte del decreto-legge che propone misure di semplificazione delle procedure relative agli ammortizzatori sociali, l'aumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, gli incentivi per l'auto e per i veicoli non inquinanti e gli aiuti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, dobbiamo purtroppo constatare che le risorse messe a disposizione sono ancora una volta troppo poche e spesso ripagate dalle stesse imprese in termini di maggiori entrate da loro recuperate e riduzioni di spese relative a investimenti a loro favore.

È negativo anche il fatto che si continui ad attingere ai fondi FAS, sottraendo ingenti risorse finanziarie per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Questa disattenzione per le sofferenze delle persone, per le difficoltà delle piccole e medie imprese e per le aree deboli del nostro Paese fa sì che il giudizio sul decreto-legge anticrisi non possa che essere negativo. Dopo mesi di ottimismo, il Presidente del Consiglio ha quasi ammesso nei giorni scorsi che anche l'Italia è in crisi. Fino a qualche giorno fa eravamo l'unico Paese baciato dalla fortuna: noi non avevamo problemi. Tuttavia l'economia italiana è entrata in recessione già dal secondo trimestre del 2008. Da allora, abbiamo registrato un vistosissimo calo della produzione industriale, la chiusura di molte aziende, l'aumento del ricorso alla cassa integrazione, il calo delle esportazioni, la crescita della disoccupazione; interi settori sono entrati in grave difficoltà. L'insieme di questi fattori ha avuto ripercussioni negative sulla distribuzione dei redditi, sulle buste paga; basti pensare alla perdita di posti di lavoro, all'ulteriore restrizione delle possibilità occupazionali dei giovani. I poveri si sono ulteriormente impoveriti.

Consapevoli di ciò, abbiamo presentato proposte tese a sostenere i settori più deboli della società italiana e le piccole e medie imprese. In modo particolare abbiamo cercato di porre all'attenzione del Governo la grave situazione di crisi del settore del turismo, uno dei settori ancora trainanti della nostra economia, peraltro così sottovalutato dalla maggioranza. Fra un mese circa comincia la stagione turistica estiva. I dati del 2008 e i primi dati del 2009 fanno impressione. La perdita è secca e si va ad aggiungere al continuo scivolamento verso il basso della nostra economia turistica, che dura ormai da qualche anno. In questi anni di crisi si è aperto un contenzioso tra Stato, Regioni e concessionari demaniali, i quali hanno proposto di rivedere la normativa vigente in materia di canoni concessori, ritenuti troppo pesanti vista la restrizione dei mercati turistici. Gli operatori balneari pongono con forza il problema di rivedere complessivamente una disciplina che punisce chi più investe e favorisce chi ha posizioni di maggior favore nell'ambito delle concessioni demaniali, parificando un po' tutto verso l'alto.

Le richieste dei concessionari erano confluite in un accordo tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al turismo, le Regioni e le categorie del settore per affrontare questo annoso problema; ma il decreto che ha accolto l'intesa non ha ancora prodotto alcun risultato, per un semplice motivo: fino ad oggi questo Governo non ha fatto altro che promettere iniziative mirabolanti anche nel settore del turismo, per distogliere in realtà l'attenzione dal fatto che intanto, con la manovra di bilancio, si tagliavano pesantemente le già esigue risorse destinate al turismo stesso. Non solo, i 48 milioni che il Governo Prodi aveva destinato al settore sono stati distolti dalle loro finalità originarie concordate con le Regioni, ovvero l'innovazione del settore turistico-alberghiero, per finanziare non meglio precisati progetti di eccellenza. Si tagliano i soldi all'ENIT e nello stesso tempo, con la scusa di ridurre il numero di consiglieri di amministrazione, si punta in realtà al commissariamento dell'Agenzia nazionale per il turismo. Infine, di fronte al nostro emendamento teso a risolvere l'eterno contenzioso tra demanio e concessionari demaniali e a prevedere misure dei canoni di concessione più contenute, una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, in modo da calmierare i prezzi e facilitare l'aumento dell'afflusso di turisti, si è risposto ancora una volta no: parere contrario del relatore, Governo conforme.

Abbiamo inoltre proposto di introdurre un credito d'imposta finalizzato alla rottamazione degli arredi, della biancheria, dei tessuti degli alberghi e delle altre strutture ricettive per consentirne la riqualificazione, e un emendamento teso ad armonizzare le aliquote IVA applicate alle imprese turistiche al 7 per cento, avvicinandole a quelle europee visto che quelle italiane sono tra le più alte. Ma, anche in questo caso: parere contrario del relatore, Governo conforme. Questo ripetuto ritornello è lo specchio del tipo di collaborazione che la maggioranza ci offre.

Davvero si pensa che un settore come il turismo, che potrebbe essere rilanciato e costituire un'ancora di salvezza per la nostra economia e per l'occupazione, possa rimanere fuori da un decreto-legge che affronta proprio il problema dei settori in crisi? E in generale essere escluso da tutti i provvedimenti finora adottati? Che senso ha allora pensare al ripristino di un Ministero del turismo e fare accordi-quadro che non trovano mai una effettiva applicazione? Ancora *spot*,

enunciazioni ad effetto, ma ben poco di concreto: tanti protocolli d'intesa inesorabilmente disattesi. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fontana. Ne ha facoltà.

FONTANA (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, nell'affrontare la discussione sulla fiducia al disegno di legge di conversione del decreto-legge oggi in esame sono tante le motivazioni che mi spingono ad esternare quel senso di disagio e di delusione che da alcuni mesi sta diventando sempre più acuto e profondo. Innanzitutto, i tempi. In una esigua manciata di ore in questa Aula - e in pochi minuti in Commissione - ci troviamo costretti a discutere ed approvare un testo che contiene interventi che coprono le tre aree più sensibili agli effetti negativi della crisi in atto: imprese, lavoratori (quindi famiglie) ed enti locali. È esattamente il contrario della serietà che il nostro ruolo imporrebbe e che il momento drammatico esigerebbe. In secondo luogo, le regole istituzionali per l'ennesima volta calpestate e sfregiate.

È impressionante osservare il cammino dei decreti-legge che il Governo ha emanato in questi mesi. Preceduti da annunci roboanti, che di volta in volta creano nel Paese aspettative fuori misura, i testi, strada facendo, raccolgono di tutto, per diventare infine una sorta di contenitore *omnibus*, mancando così di organicità e di chiarezza rispetto agli obiettivi che ci si pone. Stavolta però credo si sia superato il limite, con l'assorbimento nel decreto in esame di un altro decreto-legge, quello sulle quote-latte, che si stava avviando verso la non conversione in legge, grazie alla convinta battaglia delle opposizioni, delle associazioni di categoria e delle migliaia di allevatori e agricoltori che chiedevano a gran voce un ripensamento nel segno della legalità, dell'equità e del rispetto delle regole. Ci eravamo illusi che potesse esserci un sussulto di buon senso, che potessero prevalere l'ascolto e il confronto, in modo da risolvere la questione senza alimentare ulteriori tensioni e senza umiliare chi si è mosso dentro la legge. Invece no. Avete scelto la strada della forzatura, assegnando la questione delle quote-latte ad un provvedimento estraneo al settore agricolo, uscendo da ogni logica e prassi parlamentare, il tutto condizionato dalla necessità di chiudere contrasti ed esigenze divergenti in seno alla maggioranza stessa.

Nel merito, restano pertanto valide per noi tutte le argomentazioni e le critiche espresse in sede di approvazione qui al Senato di quel decreto-legge, oggi diventato maxiemendamento all'interno di qualcos'altro. Tempi e regole, quindi, ma soprattutto il motivo vero del disagio cui accennavo è il fatto che l'oggetto di questo decreto-legge è la crisi e lo è per la sesta volta in pochi mesi; è il fatto che le risposte vengono date, come tutte le altre volte, in maniera frammentata, parziale, disorganica, tardiva - quello sugli incentivi alle auto ne è un esempio - quindi inefficace, inadatta e insoddisfacente. È l'assenza di risposte al dramma di migliaia di lavoratori che vedono ridotto il proprio reddito se non addirittura la mancanza di lavoro.

Oggi i giornali ci parlano dei dati sul ricorso alla cassa integrazione ordinaria, cresciuta a marzo del 925 per cento rispetto ad un anno fa; dell'aumento del 102 per cento della cassa straordinaria e del 46 per cento della disoccupazione, con picchi di incremento da capogiro: più 7.000 per cento di cassa integrazione ordinaria nel settore metallurgico, più 1.700 per cento nel settore della lavorazione del legno, più 1.350 per cento nel chimico, più 1.300 per cento nel settore meccanico, e il raddoppio delle ore autorizzate anche nel settore edilizio. Tutti sappiamo bene che, oltre a questi dati, vi sono migliaia di persone che non ricadono in queste statistiche e sono coloro per i quali il diritto alla tutela del reddito non è previsto. In questa situazione faccio un appello: la si smetta di fare propaganda e annunci cui non seguono atti concreti rispetto ad un problema estremamente serio, rispetto a chi oggi sta pagando il prezzo più alto della crisi. È inaccettabile che in questi mesi si sia continuamente parlato in televisione e sui giornali di 9 miliardi di euro a sostegno del reddito, di estensione degli ammortizzatori sociali a chi non ha tutele previste dall'ordinamento, quando in realtà quei lavoratori non riscuotono un euro da qualche mese.

Cosa diciamo loro? Continuiamo a dire di aspettare? E intanto le norme sono sempre più confuse, pasticciate, si sovrappongono le une alle altre in maniera incoerente e incomprensibile. Si è tuttora in attesa dei provvedimenti attuativi, proprio nel momento in cui la crisi sembra stia raggiungendo il suo picco più alto. Da qui la proposta del Partito Democratico di misure immediate, secche, chiare, inclusive che assumono come orizzonte la volontà di non lasciare indietro nessuno. A questo s'intreccia la questione relativa agli enti locali. Ne ha parlato molto bene il senatore D'Ubaldo e quindi non mi soffermo sul significato di tutto il suo intervento, teso ad evidenziare come la rinegoziazione del Patto di stabilità interno possa essere veramente una leva per gli investimenti e uno strumento di rilancio per l'economia.

Voglio soffermarmi su un'altra questione. Oggi i Comuni sono in prima linea a dover far fronte all'onda d'urto dell'impoverimento incipiente di migliaia e migliaia di cittadini. È del tutto evidente che nei Comuni si sta verificando una sorta di imbuto della domanda sociale. È del tutto evidente

che le famiglie che vanno in difficoltà si stanno rivolgendo ai Comuni chiedendo aiuto e sostegno e che questa domanda richiede interventi solleciti, forti e incisivi da parte delle amministrazioni pubbliche. Tanti sono i Comuni che, nonostante le gravi difficoltà economiche, hanno approvato e stanno approvando piani e pacchetti anticrisi. Ma fino a quando reggeranno? Fino a quando potranno sopportare interventi che, da una parte, stanno mettendo a dura prova la loro autonomia finanziaria e, dall'altra, hanno operato tagli pesanti sui fondi per le politiche sociali e, aggiungo, sulle politiche per la scuola, veri strumenti e opportunità per uscire dalla crisi?

Quale politica anticrisi è questa? Si pensa forse che un taglio degli organici di 4.000 posti in Lombardia non ricadrà sulle politiche che gli enti locali dovranno mettere in campo nel prossimo anno scolastico? Il malessere sta crescendo. Un movimento di protesta trasversale sta caratterizzando l'azione di tanti sindaci che si sentono traditi. Un giorno si approva all'unanimità una mozione sulla rinegoziazione del Patto di stabilità interno, il giorno dopo s'inserisce un emendamento che invece è ben lontano dalle necessità reali del Paese.

Signor Presidente, come Partito Democratico abbiamo fatto proposte serie, fattibili, concrete. In quest'Aula avremmo potuto affrontare anche la discussione su questo provvedimento con approfondimenti che credo sarebbero stati interessanti, ma, ancora una volta, ci è stato impedito dalla richiesta di fiducia da parte del Governo; ancora una volta, le nostre proposte vengono scartate *a priori*. Continueremo comunque con la nostra azione di opposizione determinata e responsabile che ha a cuore gli interessi generali del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Signor Presidente, gentili colleghi senatori, onorevole Sottosegretario, questo provvedimento ha come obiettivo quello di introdurre delle misure urgenti a favore dei settori industriali in crisi. La strada intrapresa fino ad oggi ha portato all'adozione di un pacchetto di aiuti che in prima analisi sembra avere un raggio di intervento abbastanza limitato, concentrandosi in primo luogo a risollevare le sorti delle imprese che operano nel settore dell'automobile, attraverso la concessione di incentivi per il rinnovo del parco circolante. Questo non significa assolutamente che esistono settori di serie A o di serie B, ma semplicemente che il comparto dell'automobile è forse quello che coinvolge un maggiore indotto. Ulteriori risorse andranno infatti alle imprese dei distretti del settore tessile, moda e calzature, settori che hanno sempre fatto del nostro Paese un punto di riferimento in tutto il mondo.

Grazie ad un lavoro svolto in Consiglio dei ministri e poi, durante il dibattito parlamentare, dalla Lega Nord, possiamo parlare anche di tutti questi settori che rimarcano e testimoniano la qualità dei nostri prodotti. L'articolo 2 consente, per esempio, una detrazione del 20 per cento delle spese sostenute da febbraio a dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, in favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF del 36 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia effettuati a partire dal 1° luglio 2008.

Oltre alla conferma e all'ampliamento delle misure incentivanti, sono state poi inserite norme molto importanti per il sistema delle imprese. In particolare, si introduce la regolamentazione delle reti d'impresa con rilevanti benefici in tema di capacità innovativa e competitività sul mercato. Un'altra misura importante è l'avvio concreto del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese, che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico; un Fondo di garanzia che può disporre complessivamente di 1,6 miliardi di euro. Parliamo, quindi, anche di rilancio del credito all'esportazione, e proprio alla voce "estero", come rappresentanti della Lega Nord, abbiamo voluto vincolare i finanziamenti, previsti proprio da questo decreto-legge anticrisi, alle aziende che non delocalizzano. Aiuteremo quindi esclusivamente quelle imprese che decidono di rimanere sul nostro territorio impegnandosi così a sostenere l'economia del Paese anche nei momenti di crisi.

Ricordiamo poi il dibattito in materia di Patto di stabilità, in merito al quale anche in questi casi è stata la Lega Nord a chiedere che per i Comuni virtuosi vi fossero delle possibilità in più per spese di investimento per la sicurezza e per il pagamento dei fornitori.

Non si sta parlando solo di incentivi, ma anche di lavoro. Un punto importante del provvedimento riguarda appunto le procedure di erogazione dei trattamenti di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione, e la possibilità che il Ministero disponga del pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento straordinario di integrazione salariale, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. In questo caso, con la previsione che tale pagamento dovrà avvenire contestualmente all'autorizzazione al trattamento, nonché con la previsione - in via sperimentale per il periodo 2009/2010 - del pagamento anticipato da parte dell'INPS anche per la cassa in deroga. Non solo: il provvedimento pone dei requisiti ai fini dell'accesso alla cassa integrazione in deroga ed alla

mobilità in deroga, disponendo che l'ammissione del lavoratore è subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni ovvero, nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi. Il lavoro deve però essere incentivato anche attraverso, per esempio, l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Un altro grande risultato che la Lega Nord è riuscita a coronare, dopo una battaglia accesa ed annosa, riguarda le quote-latte, tema che verrà approfondito nel suo intervento dal senatore Giampaolo Vallardi.

La crisi finanziaria che sta interessando questo periodo epocale è solo una parte di una crisi più complessa che vede le sue origini non solo nel crollo dell'economia statunitense, ma anche nella parola globalizzazione. Io, così come la Lega Nord, sono sempre stato molto critico. Detto ciò, a prescindere dall'essere o no d'accordo con il concetto, certamente la globalizzazione è stata sicuramente lanciata troppo presto, nel senso che non eravamo pronti, né avevamo gli strumenti per affrontarla, tutti fattori che ci hanno esposto ad un debito troppo elevato.

L'attuale legislatura, che ci vede qui da quasi un anno, è iniziata con una pesante responsabilità: l'impegno assunto per l'applicazione del Patto di stabilità, quello che, per intenderci, ha prodotto i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti di aziende private, rispetto alla quali però la cifra era stata calcolata modificando solo i tendenziali di PIL e quelli del deficit, che non tendeva allo zero, ma al 3 per cento.

Inutile poi negare la forte preoccupazione generata da una pluralità di fattori che hanno inciso negativamente sul mercato. Tra questi sicuramente la mancanza di trasparenza dei bilanci delle banche, le valutazioni non tempestive delle agenzie di *rating* sul deterioramento delle condizioni economiche degli intermediari. A questi si aggiunge la violazione di regole prudenziali da parte delle banche nell'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Nel settore finanziario globale, rispetto al tradizionale assetto basato sull'attività delle banche, è aumentato enormemente il peso dei mercati e degli intermediari non bancari e questo costituisce un elemento fondamentale per spiegare alcuni aspetti della crisi.

Per concludere, credo che questo provvedimento sia uno strumento efficace ed attuale per iniziare a risolvere una delle peggiori crisi che il Paese si è trovato ad affrontare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomaselli. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (*PD*). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, anch'io non posso che iniziare il mio intervento constatando l'ennesima mortificazione del Parlamento cui assistiamo in queste ore nell'Aula del Senato.

Siamo di fronte ad un provvedimento che ha un impatto molto forte su un tema così decisivo per la vita quotidiana di tanti, siano essi lavoratori, famiglie, imprenditori, imprese e, più in generale, per il sistema economico del nostro Paese. Eppure il Senato ha poche ore a disposizione per discutere di tutto ciò. La stessa maggioranza che sostiene il Governo ritiene inutile e non dignitoso intervenire in questo dibattito. Siamo di fronte all'ennesimo decreto-legge che costringe i tempi della discussione parlamentare che viene suggellata dall'ennesimo voto di fiducia.

Non so se ci sono casi nell'esperienza parlamentare degli ultimi anni, ma voglio rimarcare - così come hanno fatto già altri colleghi - che siamo davanti al paradosso di un decreto-legge che viene approvato con un voto di fiducia che assorbe un decreto-legge o almeno parti di esso decadute. Siamo davvero di fronte ad un paradosso istituzionale che credo crei un grave *vulnus* nell'autonomia del Parlamento.

Ci troviamo davanti, insomma, all'ennesimo contributo che questo Governo, supinamente sostenuto dalla sua maggioranza, sta dando ad un progressivo spostamento di quello che è uno dei poteri sanciti dalla Costituzione, quello legislativo, che viene viepiù assorbito dal potere esecutivo. Su questo dovrebbero levarsi non solo le grida dell'opposizione, ma anche una riflessione attenta delle forze più responsabili del Governo, delle istituzioni, della stessa maggioranza. Se questo processo va avanti con tale velocità, così come sta accadendo in questi mesi, credo che davvero siamo di fronte ad una Costituzione che viene nei fatti mutata, determinando gravi ripercussioni sull'autonomia dei poteri in essa sanciti.

Ho voluto partire da questa osservazione perché questo mi sembra un aspetto essenziale, anche perché nei fatti abbiamo consapevolezza di come tali modalità di governo e anche di ridimensionamento del ruolo del Parlamento impediscono a noi, all'opposizione, di intervenire nel merito con un confronto sull'articolato del decreto-legge in esame. Signor rappresentante del Governo, ci viene impedito finanche di apprezzare quelle parti del provvedimento che abbiamo sostenuto nella discussione parlamentare nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera, e che abbiamo contribuito a migliorare. Avremmo voluto andare anche oltre nella discussione svolta nelle

Commissioni competenti e anche nella stessa Aula del Senato, se questo ci fosse stato consentito. Ma così non è stato.

Vorrei ricordare, entrando nel merito, che siamo di fronte ad un provvedimento che riguarda la crisi più grave che il nostro Paese sta vivendo da molti decenni a questa parte. Eppure è una crisi che viene da lontano. La recessione in cui l'economia italiana è entrata non data oggi, non data qualche mese, ma data ormai più di un anno. Era il secondo trimestre del 2008 quando i primi dati indicavano che il sistema economico del nostro Paese si avviava verso una grave recessione. Da allora abbiamo visto abbassarsi di molti punti la produzione industriale; abbiamo assistito alla chiusura di molte aziende, decine di migliaia; abbiamo visto aumentare con cifre vertiginose, richiamate poco fa dalla collega Fontana, il ricorso alla cassa integrazione, alla mobilità; abbiamo visto calare quello che negli anni passati era stato uno dei livelli di eccellenza della nostra economia, le esportazioni. Infine, cresce, arrivando pericolosamente alla doppia cifra, la percentuale di disoccupati nel nostro Paese ed intere filiere produttive sono entrate in un vorticoso giro di difficoltà.

L'insieme di questi fattori, di questi dati, ha avuto ripercussioni negative sulla distribuzione dei redditi, sulle buste paga, sulla vita quotidiana delle persone di cui a volte dimentichiamo l'esistenza, delle famiglie, dei lavoratori, di chi non ha mai conosciuto un lavoro e vede allontanarsi nel tempo la data in cui sarà possibile conoscere davvero un lavoro dignitoso. Vi è, infine, l'umiliazione del ricorso agli strumenti degli ammortizzatori sociali.

A tutto questo aggiungiamo che una delle piaghe del nostro Paese - la povertà, che da anni viene denunciata dai maggiori centri di osservazione - continua ad aumentare e che cresce la percentuale delle famiglie sotto la soglia di povertà.

Non si tratta di creare allarmismi, ma di prendere atto del quadro vero dell'economia reale, della vita quotidiana di tante famiglie, di tante imprese e di tanta parte del nostro Paese. Avere consapevolezza di ciò significa avvertirne la responsabilità e avere chiare le priorità nell'azione di Governo. Le priorità sono sostanzialmente due: sostenere chi vive con maggiori difficoltà questa crisi e aiutare chi vive tali difficoltà a superare la crisi con i minori danni possibili. Mi riferisco ai dati di cui parlavamo prima, ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, ai precari, ai disoccupati, alle imprese stesse che vedono ridursi il credito, che hanno minori spazi di mercato e soffrono della più grave crisi nei consumi che ha avuto il nostro Paese da molti decenni a questa parte.

I provvedimenti avrebbero dovuto con maggior coraggio, risorse e tempestività intervenire su questo. Così non è stato, purtroppo. Parimenti, l'altro filone di intervento avrebbe dovuto essere rappresentato dal sostenere le condizioni per la fuoriuscita dalla crisi. Il tempo non è una variabile indipendente, il tempo con cui si esce dalla crisi è essenziale per il sistema Paese. Per questo, c'è bisogno di provvedimenti veloci, chiari e seri, nonché di risorse adeguate.

Voglio ricordare come l'Italia abbia messo a disposizione, mettendo insieme i vari decreti e interventi, risorse pari allo 0,3 per cento del suo prodotto interno lordo, mentre gli Stati Uniti hanno stanziato il 5,9, la Cina il 4,8, la Germania il 3,4, il Regno Unito l'1,5, il Giappone il 2,2 per cento dei rispettivi PIL. Siamo, cioè, di fronte a interventi che altri Paesi, con economie non dissimili dalla nostra, hanno voluto mettere in campo con una consapevolezza che il nostro Governo ha inteso non manifestare. C'è stata una sottovalutazione voluta e, vorrei dire, quasi ideologica e schizofrenica.

Ho sentito spesso in questi mesi richiamare il merito del ministro Tremonti; noi lo abbiamo riconosciuto quando alcuni mesi fa ebbe a denunciare il rischio di questa crisi che si sarebbe riverberata nell'economia del nostro Paese. Quel merito però è rimasto lì, come un giornale sgualcito, nel passato prossimo del nostro Paese perché, al merito di aver riconosciuto che stava arrivando uno *tsunami*, non hanno poi fatto seguito - ecco perché prima ho usato il termine schizofrenico - le dovute scelte.

Per chiudere, vorrei rivolgere una domanda al Governo e alla sua maggioranza. Chiediamoci tutti insieme: un lavoratore che ha perso il posto di lavoro di quali interventi messi in campo dal Governo e approvati dal Parlamento ha potuto godere? Un precario con un lavoro a tempo determinato di cosa ha potuto godere in questi mesi da questi provvedimenti? Una piccola e media impresa, che ha visto chiudersi le sue linee di credito o ostacolare la sua possibilità di crescere sui mercati internazionali o ridursi fortemente il suo mercato interno, di quale provvedimenti ha potuto godere concretamente in questi mesi? Se ci facciamo queste domande e rispondiamo onestamente, abbiamo il segno di come i pur numerosi provvedimenti che il Governo ha adottato hanno mancato di coraggio, di concretezza e di consapevolezza della gravità della crisi che il nostro Paese ha davanti.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1503) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,34)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1503, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

È iscritto a parlare il senatore Di Nardo. Ne ha facoltà.

DI NARDO (*IdV*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel mio intervento voglio soffermarmi essenzialmente sulla parte del decreto-legge al nostro esame che riguarda le quote latte. Nel merito delle altre questioni relative al provvedimento al nostro esame, non meno importanti e non meno prive di aspetti problematici, è già entrata la mia collega e avrà modo di parlarne successivamente anche un altro collega del Gruppo.

Oggi voglio sottolineare, con grande preoccupazione e in modo particolare, la violazione dell'articolo 77 della Costituzione che sancisce rigorose modalità in base alle quali il Governo può legiferare attraverso lo strumento del decreto-legge, cioè in casi straordinari di necessità ed urgenza e sempre che tali provvedimenti siano convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. Ora, in spregio all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che obbliga il Governo ad emanare decreti-legge dal contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, si accetta invece che un decreto-legge sulle quote latte, che non siete riusciti a far convertire in legge in tempo utile, venga reinserito, dopo la scadenza del termine costituzionalmente previsto, in un maxiemendamento con il quale si riscrivono ben due decreti-legge il cui contenuto non è affatto omogeneo.

Si tratta di una spregiudicata alchimia legislativa che, in casi analoghi, ha portato il collega costituzionalista onorevole Zaccaria a parlare di decreti Minotauro. Avete fatto dell'agricoltura e in particolare del settore lattiero-caseario un tema "assimilabile e omogeneo" rispetto ai settori industriali, con buona pace degli economisti e dei codificati concetti di settore primario distinto dal settore secondario. C'è di che stupirsi. Tant'è che lo stesso presidente Fini ha esortato il Governo a mutare in sede di coordinamento il titolo del decreto-legge, sostituendo il riferimento ai settori industriali con quello più generico ai settori produttivi.

Sulle quote latte, piazza di Montecitorio è stata assediata per giorni da manifestanti delle maggiori confederazioni degli agricoltori, che - lo voglio ricordare - rappresentano la stragrande maggioranza degli agricoltori onesti, i quali sono scandalizzati da questo decreto-legge che premia l'illegalità delle frange ribelli degli splafonatori senza se e senza ma, e magari anche senza quote latte perché le hanno profumatamente vendute ad altri agricoltori che, per rispettare il loro contingente di produzione, si sono indebitati e oggi si vedono scavalcati nelle assegnazioni delle quote supplementari e calpestati nei loro diritti.

Voglio ricordare che lo Stato italiano e quindi noi tutti, anche chi è allergico al latte, ha già pagato tre miliardi di euro di multe per le eccedenze produttive. Con questo decreto-legge soltanto un terzo di queste multe verrà forse restituito in comode rate trentennali ma subito, immediatamente, proprio a coloro che più hanno violato la legge e che hanno fatto lievitare tali multe, verrà assegnata gratuitamente un'adeguata quota di latte.

Noi dell'Italia dei Valori siamo contro questo modo di fare che premia soprattutto l'illegalità e promuove i furbi. L'abbiamo detto a chiare lettere: noi vogliamo uno Stato di diritto in cui non ci si possa svegliare una mattina e farsi un lodo Schifani o una legge salva-Previti o il lodo Alfano. Noi vogliamo uno Stato fatto di legalità, di diritti e soprattutto di rispetto di quelle persone che si comportano in modo legale nel Paese! Noi chiediamo questo e non certamente ciò a cui ci fate assistere quotidianamente.

Ricordo che avevamo già esaminato in prima lettura il decreto-legge n. 4 del 2009, che poi non è stato convertito in legge nel termine costituzionale. In tempi non sospetti avevo detto di essere preoccupato del fatto che quel decreto sarebbe ritornato al Senato, anche se certamente non in questo modo. Vorrei capire: dal momento che avevate i numeri per poterlo fare, perché non lo avete convertito? Avete portato in Aula, qua al Senato, un decreto totalmente diverso rispetto a quello che avevamo pensato; non lo avete voluto accettare e qui al Senato lo avete blindato; lo fate ritornare con le stesse modalità e - io dico - procurando gli stessi dispiaceri, purtroppo, agli agricoltori onesti, perché non è stato possibile dare retta a questo settore, a questa gente che chiede di essere rispettata; e io l'avevo detto già in passato.

Effettivamente, nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura della Camera, erano state inserite nel decreto-legge alcune norme di un certo rilievo, anche grazie agli emendamenti presentati dalle opposizioni: mi riferisco all'incremento del Fondo di solidarietà nazionale e alla proroga delle agevolazioni previdenziali per le imprese agricole in zone svantaggiate; si tratta di due questioni che anche da parte dei banchi dell'opposizione sono state fatte presenti sin dall'inizio di questa legislatura. Queste richieste erano diventate prerogativa comune della Commissione agricoltura della Camera, a dimostrare che, quando si vuole, si può fare qualche passo importante, anche se le risorse stanziare dal Governo per il Fondo di solidarietà nazionale erano insufficienti: occorrono infatti - questo il Ministro lo sa meglio di noi - più di 230 milioni di euro per coprire gli impegni già presi dai Governi per l'anno 2008 e per finanziare il 2009, pena l'impossibilità di assicurare le produzioni; questo lo avevamo chiesto anche con il decreto-legge n. 171 del 2008.

Il Fondo di solidarietà nazionale è un sistema basilare a sostegno delle imprese agricole, che patiscono i condizionamenti dovuti a calamità naturali e a circostanze non prevedibili. Con rammarico e sconcerto, devo segnalare che le uniche norme positive del decreto-legge sulle quote latte, quelle che effettivamente potevano essere lette in una chiave anticrisi per il settore agricolo del nostro Paese, sono scomparse dal testo attualmente al nostro esame, totalmente. Abbiamo quindi perso un'occasione per dare un segnale forte al settore agricolo.

Il testo del decreto-legge, fondamentalmente, lo ricordo, tratta due argomenti cruciali: la rateizzazione delle multe pregresse e la suddivisione delle nuove quote assegnate al nostro Paese.

Tuttavia, nell'elaborazione e nella stesura di questo decreto-legge, e nella brutta vicenda di procedura parlamentare che lo ha visto protagonista, si è fatto in modo, caro signor Ministro, anche se lei sostiene il contrario, che vi fossero allevatori di serie A e allevatori di serie B; il guaio è purtroppo che di serie B sono e rimangono quelli che hanno sempre rispettato le leggi e le regole.

Dai panegirici del decreto-legge si evince che lo stesso è stato indirizzato agli eletti, cioè a quelli che hanno fatto il proprio comodo, splafonando (uso questo termine, giacché lo usa anche il nostro Ministro): insomma, quelli che hanno agito a proprio vantaggio, e non solo, ma hanno avuto anche il coraggio di aprire i famosi contenziosi.

Staremo a vedere se questo decreto-legge, così com'è formulato, risolverà la questione: abbiamo dei dubbi, e credo che siano anche fondati, perché riteniamo che chi non ha rispettato le regole precedentemente - nonostante la legge n. 119 del 2003 del ministro Alemanno, che avrà sicuramente presentato punti di debolezza, ma che comunque ha offerto la possibilità agli irregolari (chiamiamoli così, forse è meglio) di rientrare sulla giusta strada - potrebbe riconfermare la stessa condotta scorretta, e questo noi lo temiamo.

Anche dal vaglio della Camera il testo del decreto-legge esce quindi sostanzialmente immutato. Al termine del suo *iter*, il decreto-legge evidenzierà una sua paradossale contraddizione, quella di essere nient'altro che un condono: anche se voi dite che non è così, si tratta di un condono a favore delle aziende che, indifferenti alle regole imposte dall'Unione europea e dalla legge n. 119 del 2003, hanno agito all'insegna dell'arbitrarietà.

Signor Ministro, questa volta la montagna ha veramente partorito il topolino, perché secondo noi la risoluzione del problema delle quote latte è di là da venire. In 40.000 hanno contenuto la produzione secondo le regole, hanno speso centinaia di milioni di euro per acquistare le quote latte ed ora saranno invece premiati coloro che si sono comportati in modo scorretto, soprattutto nei riguardi di chi si è indebitato per mettersi in regola, di chi ha fatto sforzi veri, di chi ha affittato le quote, cercando anche forme diverse, ma comunque onerose, per regolarizzarsi.

Se le modifiche apportate al Senato non sono state sufficienti a farci cambiare opinione, quelle non apportate alla Camera hanno rafforzato la nostra idea: si è mantenuta l'impostazione del decreto-legge, e pertanto, così com'è, il testo non tranquillizza i cosiddetti regolari; e figuriamoci se può tranquillizzare noi! Non veniteci a dire che abbiamo dato retta alle associazioni di categoria: vorrei che nessuno dimenticasse che le associazioni riportano la voce dei propri associati e che quindi sono degne di considerazione. Non diciteci, quindi, che il decreto-legge risolverà la questione. Abbiamo visto le associazioni in piazza qui e a Montecitorio, e sappiamo che cosa cercavano: le regole e la legittimità delle cose. Tuttavia, voi non avete voluto muovervi in tale direzione. I nostri emendamenti erano indirizzati a migliorare il decreto-legge: purtroppo, voi non li avete minimamente presi in considerazione e avete proseguito dritti per la vostra strada, a suon di decreto-legge e a colpi di richieste di fiducia, sfregiando il ruolo delle opposizioni e di tutto il Parlamento.

Così facendo, signor Ministro, state elaborando un decreto-legge per pochi, quando la maggior parte delle imprese agricole sono a rischio. Occorrono interventi tempestivi a sostegno degli agricoltori, ma si rileva una modesta attenzione da parte del Governo verso questo settore primario dell'economia italiana, che risente oltretutto della forte competitività a livello internazionale.

Questo, Ministro, lei lo sa, ma avete preferito garantire molte opportunità a pochi eletti, anziché fondamentali necessità a tutti gli allevatori che in questo Paese aspettano delle risposte. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Armato*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Armato. Ne ha facoltà per sette minuti.

Mi scuso con tutti i colleghi, ma sui tempi occorre essere rigorosi perché, come avete sentito, è stato fissato per le ore 19 l'inizio delle dichiarazioni di voto.

ARMATO (*PD*). Signor Presidente, cercherò di essere molto sintetica.

Colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, in questi ultimi giorni e nelle difficili ore che vive l'Italia, stiamo avendo, proprio dal Paese e nel suo dramma, segnali positivi con la straordinaria solidarietà di ogni cittadino e cittadina verso i colpiti dal dramma del terremoto e con la competenza e la velocità dei soccorsi. A parte ciò, da ogni forza politica, specialmente dai partiti dell'opposizione, c'è stato grande senso di responsabilità e la consapevolezza che di fronte alle tragedie, al lutto e al dolore non c'è una parte, non c'è un colore, ma il dovere di tutti di concorrere al ritorno alla normalità. Anche il Presidente del Senato, il senatore Schifani, con parole giuste ed adeguate oggi lo ha riconosciuto nell'intervista rilasciata al «Corriere della Sera».

Dunque, di fronte ai gravi problemi dell'Italia e alle sue sofferenze deve esserci un concorso di aiuti e di sostegni. Tuttavia, oggi - lasciatemelo dire - davanti all'ennesimo decreto-legge del Governo e all'ennesima richiesta di fiducia, viviamo una stridente contraddizione con il clima esterno e con quell'appello che ci viene da così alta carica.

Qui c'è un atto unilaterale che non può essere modificato né migliorato. È stato sottolineato da molti come questa sia una ripetuta mortificazione del Parlamento, delle sue prerogative e della sua stessa valenza. Le assicuro, signor rappresentante del Governo, che è proprio pesante dover vivere una simile condizione, vedersi sottratta la possibilità di dare un pur minimo contributo, di avanzare una piccola proposta per migliorare la condizione del Paese. Non c'è la possibilità di avere un dibattito vero e proprio, aperto, per trovare le soluzioni più adeguate.

Di fronte alla crisi finanziaria ed economica il Governo ha risposto con atti parziali e non adeguati ad affrontare la sua gravità e la sua consistenza. Lo ha fatto ancora una volta senza confrontarsi con le forze politiche - di sicuro né con la minoranza né col Parlamento - e con una concezione che non condividiamo e alla quale molto spesso ci si è richiamati in questi tempi, in queste settimane, cioè quella del «si salvi chi può» e con un metodo sbagliato: puntare sull'offerta invece di leggere, ascoltare o interpretare la domanda che viene dal Paese.

Siamo di fronte ad un Esecutivo che non dà risposte alle domande e propone risposte dove non ci sono né domande né necessità. Dobbiamo ripetere ancora una volta in tal senso l'esempio dell'ICI (lo abbiamo fatto più volte in quest'Aula), imposta tolta a chi ha redditi alti e può permettersi di pagarla. Qualcuno ci spieghi perché un parlamentare, ad esempio, non deve pagare l'ICI sulla casa di proprietà.

Le domande vere sono quelle che provengono da un Paese in difficoltà, nel quale da un anno si è abbassata la produzione industriale, hanno chiuso molte aziende, è aumentato il ricorso alla cassa integrazione, è cresciuta la disoccupazione ed interi settori sono entrati in grave difficoltà. L'insieme di questi fattori ha avuto ripercussioni negative sulla distribuzione dei redditi e sulle buste paga, con le famiglie che si sono viste aggiungere ai problemi di sempre quelli derivanti dalla cassa integrazione guadagni, dalla perdita dei posti di lavoro e dal diminuire delle possibilità occupazionali per i loro figli, quei giovani ai quali non basta dire di darsi da fare e di non stare con le mani in mano. A quei giovani non basta fare questi appelli!

Le persone che vivono in una condizione di povertà - che non sono poche nel nostro Paese - si sono ulteriormente impoverite. Qual è dunque il progetto sociale che il Governo ha in mente, quello al quale il Presidente del Consiglio pensa quando dice che non lasceremo solo nessuno in questa crisi? A queste domande, a queste famiglie, a questi disoccupati bisogna dare risposte adeguate e concrete e non credo che in questo decreto ce ne siano.

Focalizzerò qualche riflessione su pochi punti. È un decreto che punta molto sugli incentivi alle cosiddette automobili ecologiche, per un altro intervento nel settore dei trasporti, nel settore automobilistico, che avrebbe anche potuto essere positivo, se non fosse stato vago, inadeguato e parziale. Intanto mi pare faccia rientrare dalla finestra ciò che poche settimane fa, a seguito di una decisione presa in Senato dalla maggioranza, è stato cacciato dalla porta, cioè lo sviluppo ecosostenibile, poi, aiuta le aziende automobilistiche.

Ma che effetti hanno avuto gli altri provvedimenti in questo senso? Perché il Governo non viene a dirci quali sono i risultati? Dobbiamo apprendere le notizie dai giornali senza avere un'analisi, un confronto su quel che è accaduto, sull'efficacia di questi provvedimenti. Abbiamo perciò chiesto in 10^a Commissione che il Governo ci relazioni su questo punto, cioè sull'efficacia del precedente

provvedimento. È servito? Ha dato risultati positivi? In caso di risposta affermativa, come mai sono state tagliate fuori realtà produttive importanti?

In due parole voglio riproporre la drammatica situazione dello stabilimento FIAT di Pomigliano d'Arco, che ancora non ha certezze di futuro, ha avuto la conferma della cassa integrazione, peraltro al minimo, non sa né come né quando partirà quel tavolo istituzionale che il Governo aveva promesso.

Abbiamo fatto - lo dico davvero in pochi secondi - due proposte. La prima sulla riproposizione del credito d'imposta, che serve, che è un aiuto virtuoso, che è strumento per allocare correttamente le risorse e per premiare le imprese in modo trasparente. Invece, prendiamo atto che il Governo non vuole procedere con le modalità automatiche di erogazione di incentivi, ma attraverso la discrezionalità. Così ci ha bocciato quell'emendamento. Peraltro, ne avevamo presentati pochissimi, solo sedici, perché non avevamo voglia di perdere tempo, ma di migliorare quel che si poteva migliorare.

La seconda proposta l'avevamo fatta sul rifinanziamento del FAS, sul quale abbiamo detto tutto: sui fondi che dovevano essere utilizzati per dare un aiuto alle aree sottoutilizzate e che sono stati stornati e utilizzati per altro. Anche questa volta non s'è voluto dare questo segnale positivo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leddi. Ne ha facoltà.

LEDDI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, credo che sul provvedimento che oggi viene portato alla fiducia ci si sia espressi nel complesso e lo si sia adeguatamente approfondito. Questa è la ragione per cui tratterò esclusivamente di un punto particolarmente significativo di questo decreto, vale a dire l'articolo 7-*octies*, che riguarda il rimborso dei titoli azionari Alitalia. Parlo specificatamente di questo problema perché la questione riguarda non poche persone, ma 40.000 obbligazionisti italiani a cui si aggiunge un congruo numero di azionisti. In buona sostanza, parliamo di una questione che riguarda piccoli risparmiatori che complessivamente hanno investito quasi 600 milioni di euro in questa partita.

Il decreto si propone con questo articolo, aggiunto alla Camera in limite alla conversione, di introdurre una sorta di offerta pubblica di scambio offrendo agli obbligazionisti in possesso di queste obbligazioni, non più trattabili sul mercato, di scambiarle con titoli di Stato. Ebbene, questa proposta, che pure riguarda una questione delicata come il piccolo risparmio, su cui il Governo aveva detto che tutti i piccoli risparmiatori sarebbero stati tutelati, assumendo quindi un impegno significativo da parte delle istituzioni, credo contenga aspetti oggettivamente sconcertanti e assolutamente criticabili.

Considero per parte mia sconcertante il fatto che gli obbligazionisti debbano oggi scegliere al buio: in sostanza, hanno novanta giorni di tempo per scegliere se aderire o meno a questa offerta pubblica di scambio e mi chiedo: perché adesso, considerato che la trattazione delle domande di ammissione allo stato passivo è fissata per il 21 ottobre prossimo? Sarà quella la data in cui sapremo effettivamente quale è la quota di recupero e che cosa effettivamente può essere a disposizione dei creditori. Perché non posticipare di qualche mese la soluzione del problema, visto che la materiale disponibilità delle risorse agli obbligazionisti che aderiscono comunque andrà materialmente dopo quella data?

La seconda questione, che mi pare altrettanto sconcertante, è quella che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentri in tutti i diritti. In buona sostanza, se nella liquidazione i creditori, e quindi gli obbligazionisti, otterranno più del 33-35 per cento, la norma si rivelerà non certo a tutela degli azionisti ma semmai a vantaggio del Tesoro. Infatti, ciò che dovesse risultare in più non andrà agli azionisti ma al Tesoro. Mi chiedo perché non cercare di tutelarli di più. È una situazione che ricorda il pescatore di Bertolt Brecht che diceva al verme: «Vieni, andiamo a pescare». Anche il Governo, infatti, quando si saprà esattamente che cosa avanzerà della partita Alitalia avrà risorse da portare casa.

A questo punto chiediamo che quelle risorse siano destinate agli obbligazionisti a cui oggi viene sostanzialmente proposto uno scambio tombale, con la perdita di ogni diritto. E la consegna della totalità dei titoli conferma quanto dico. Infatti, poiché è previsto un rimborso non superiore a 100.000 euro per ogni obbligazionista, c'è la clausola, peraltro curiosa, che prevede che l'obbligazionista che si trova in mano il doppio di queste obbligazioni deve conferirle tutte e aderire ad un'offerta tombale che chiude ogni suo ulteriore diritto.

In sostanza, in un Paese che del risparmio ha fatto una questione di cui tutti parlano e che in questo momento di crisi diventa importante e capace di contribuire positivamente alla soluzione della crisi stessa (l'attitudine al risparmio degli italiani compensa l'attitudine alla spesa delle istituzioni e quindi ci consente di affrontare questo periodo di crisi recuperando un po' rispetto ad

altri Paesi), ci troviamo per l'ennesima volta di fronte ad un risparmio che, da costituzionalmente tutelato, usando un termine ormai consumato, diventa un risparmio tradito.

In questo caso, in più, gli obbligazionisti dell'Alitalia, che non erano speculatori, ma semplicemente azionisti con l'opinione che l'investimento in una società a stragrande partecipazione pubblica non fosse uno di quelli ad alta speculazione, ma comunque un investimento certo, vedranno la loro propensione al risparmio - come è accaduto nel caso di Cirio e Parmalat - adeguatamente tradita.

Proprio a tal riguardo, visto che i tempi sono particolarmente complessi, le istituzioni dovrebbero riflettere sulla necessità di diffondere un segnale etico su alcuni problemi fondamentali. L'articolo 47 della Costituzione tutela il risparmio in tutte le sue forme. Le nostre istituzioni garantiscono sempre la tutela del risparmio, ma a ciò devono seguire degli atti concreti, altrimenti non si riconquista la fiducia della gente di questo Paese.

Anche i fatti tragici degli ultimi giorni ci stanno dando una lezione, perché la gente ci sta dimostrando che ha voglia di Stato e vuole sapere che lo Stato c'è e non è una semplice controparte, bensì una garanzia. Mi rendo conto che non si può riconquistare la fiducia della gente con una legge o con proclami, ma è un'operazione lenta e difficile che fa parte del lavoro di tutti noi e di tutti i giorni, anche se in un caso come questo la parte più gravosa è sulle spalle del Governo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stradiotto. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO *(PD)*. Signor Presidente, ci troviamo oggi a discutere di un decreto-legge recante misure urgenti a sostegno del settore industriale. Ci troviamo a discuterne, pur sapendo che l'esame del provvedimento è iniziato solo ieri. L'importante è che non si dica poi che il Parlamento blocca l'attività legislativa: siamo qua e in poche ore, senza riuscire effettivamente a sviscerare alcune questioni, siamo chiamati ad esprimere un voto di fiducia su questo disegno di legge.

La situazione economica è particolarmente critica e coinvolge non solo il nostro Paese, ma che si trova di fronte a un blocco delle esportazioni - che sono sempre state uno dei cavalli che ha trainato la nostra economia - a un blocco degli investimenti (pubblici e privati) e a un blocco dei consumi. Come dare risposta a questa crisi che investe la domanda? Alcune risposte sono contenute nel decreto al nostro esame. Tuttavia, sono dell'avviso che se, anziché annunciare determinate misure, le avessimo adottate prima, o se non fossero state annunciate ma realizzate, probabilmente avremmo avuto alcuni problemi in meno.

Ad esempio, il famoso piano casa, di cui si sta parlando da ormai molte settimane, sta bloccando il settore della compravendita degli immobili. In questo caso, la politica dell'annuncio sta producendo dei danni, laddove sono convinto che il piano casa, se ben realizzato e riconoscendo alle autonomie locali la giusta autonomia e le relative competenze (come prevedono le norme costituzionali), rappresenti effettivamente una delle possibilità per incentivare la messa in circolo del risparmio privato.

Vorrei soffermarmi su due questioni, partendo da quella relativa agli investimenti. Nel nostro Paese gli investimenti pubblici si sono bloccati, perché non è con le grandi opere che si fanno partire: annunciare grandi opere corrisponde a dire che le risorse saranno forse messe in circolo dopo alcuni anni, quando forse non saranno più necessarie, perché la crisi auspicabilmente sarà stata superata.

È necessario far ripartire subito il Paese. Abbiamo tentato di farlo con i vari provvedimenti, che sono stati sottoposti all'attenzione di quest'Assemblea e della Camera dei deputati, con i quali si poneva il problema del Patto di stabilità per gli enti territoriali e locali. Lo so, ormai è un argomento che ho tentato più volte, so anche che il sottosegretario Giorgetti lo conosce perfettamente e so che però, purtroppo, i tecnici del Ministero dell'economia continuano a ragionare in termini assolutamente strani rispetto a questa necessità.

Non riesco a capire perché si dia il via libera, ad esempio, a contributi straordinari per il Comune di Palermo, per i Comuni di Catania e di Roma, e poi si parla di Patto di stabilità. Vedo per Roma affissi manifesti nei quali ci si vanta di dare più soldi ai municipi mentre nel resto d'Italia succede il contrario. Ma che Paese è questo? È un Paese dove tutti i cittadini sono di serie A, o ci sono cittadini di serie A, di serie B e serie C? È giusto che la collettività paghi per i rifiuti dei cittadini di Palermo, in una situazione economica di questo tipo? E poi diciamo al lavoratore che ha perso il lavoro e che ha pagato le tasse fino a ieri, che era dipendente di una piccola impresa e quindi non ha diritto alla cassa integrazione, che per lui non c'è alcuna risorsa. Oppure, a quel Comune il cui sindaco è stato attento nello spendere le risorse come fossero proprie, da vero amministratore che si è dato e si sta dando da fare perché i soldi che chiede ai suoi cittadini siano spesi bene, che cosa andiamo a dire? Che deve avere un avanzo di amministrazione e accantonare quei soldi, che non può spenderli per mettere a posto una scuola che magari ha problemi di sicurezza o un marciapiede?

Ebbene, occorre affrontare questa questione in modo serio e ancorato ai fatti. Non stiamo parlando di ulteriori finanziamenti, ma di soldi che le amministrazioni locali hanno già nei bilanci. È stato stimato che le amministrazioni locali e i Comuni nel complesso avranno quest'anno avanzi di amministrazione per 3,2 miliardi di euro. Ci sono residui attivi, da spendere, che sono impegnati e quindi non vengono spesi per rispettare il Patto di stabilità, pari a 15 miliardi. Stiamo parlando di soldi veri, che sono bloccati, e lo stesso governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, nel corso di una intervista, ha detto - lo abbiamo sentito tutti - che sbloccare queste cifre è un problema non di indebitamento, bensì caso mai di fabbisogno. Non ho capito allora perché, da una parte, si trova il meccanismo del Tremonti *bond* per dare risposta alle necessità delle banche e, dall'altra, non si riesce a dare risposta a questo tipo di necessità.

Se si vuole attivare una colonna portante per l'economia, quale quella degli investimenti, questa è la scelta da fare. Nell'altro ramo del Parlamento, tutte le forze politiche hanno approvato una mozione che impegnava il Governo a sbloccare il Patto di stabilità. In questo provvedimento cosa esiste? Esiste un comma che prevede che si sblocchi il Patto di stabilità con una somma veramente ridicola, che ha un limite di 150 milioni di euro. In questo modo non si fa altro che prendere in giro gli italiani e le amministrazioni locali, che avevano applaudito a quella nostra iniziativa *bipartisan*, perché tutte le forze politiche si sono vantate di quel provvedimento, mentre concretamente non siamo riusciti a tirar fuori "un ragno dal buco".

Credo che il nostro Paese possa venir fuori da questa situazione e possa venirne fuori più forte, perché nei momenti di difficoltà gli italiani hanno sempre dimostrato di riuscire a vincere le sfide. L'importante è, però, che in questi anni e in questi mesi non sprechiamo risorse. Ebbene, andiamo a vedere le coperture che abbiamo dato per erogare i fondi a Catania, a Palermo, a Roma, tentiamo di verificare e spostare quei finanziamenti e copriamo piuttosto un Patto di stabilità che dia alle migliori amministrazioni presenti nel nostro Paese - e ripeto che in Italia per fortuna ci sono tante buone amministrazioni locali - la possibilità di lavorare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Butti. Ne ha facoltà.

BUTTI (*PdL*). Signor Presidente, al contrario di qualche collega del centrosinistra, non mi scandalizza il ricorso alla questione di fiducia per la terza volta in questa legislatura al Senato. Basti pensare che Prodi, nello stesso periodo, ne aveva collezionate ben otto. Tanto meno ci scandalizza l'utilizzo dello strumento del decreto-legge, perché solo un marziano potrebbe non riconoscere la necessità e l'urgenza che devono caratterizzare l'azione del Governo e del Parlamento, soprattutto in una fase così delicata sotto il profilo sociale e finanziario.

Il presidente Berlusconi, qualche giorno fa, si è nuovamente soffermato su un importante concetto: il Governo non lascerà indietro nessuno. E non è stato un esercizio di ottimismo, che pure è determinante coltivare, bensì la plastica rappresentazione dell'obiettivo che questo Governo e la sua maggioranza si sono posti, di fronte ad una crisi che è di portata mondiale e che non ha alcun precedente. Riteniamo corretto che l'ottimismo gratuito non contagi le previsioni e le stime scientifiche modulate da istituzioni internazionali; ma paradossalmente riscontriamo l'inesistenza di una *exit strategy* (a livello globale, ovviamente), della quale dovrebbero farsi promotrici proprio istituzioni come l'OCSE, la Commissione europea o il Fondo monetario, che invece dispensano segnali di pessimismo cronico ma non offrono originali soluzioni, né tanto meno indicano qualche terapia.

L'emergenza è ora. Il bollettino dei danni è assai noto. Occorre quel sano pragmatismo attuato in Italia dal centrodestra e condividiamo pienamente il pensiero del *Premier*, quando dice che dobbiamo difendere in primo luogo i disoccupati e poi ci occuperemo dei vincoli imposti da Bruxelles. A chiunque dei venti milioni di disoccupati che probabilmente si materializzeranno quest'anno nel mondo interessano poco le fredde percentuali o le rigide statistiche elaborate dalle citate istituzioni internazionali. Ai disoccupati, ai cassintegrati, alle famiglie e alle imprese interessano molto di più provvedimenti come quello attualmente in discussione, che non ha certamente la presunzione di essere la panacea per tutti i mali, ma che è senza dubbio un importante tassello nel mosaico strategico anticrisi varato dal Governo.

Il *bonus* previdenziale per chi assume i lavoratori posti in cassa integrazione o che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi rappresenta un'azione di sostegno certamente a vantaggio delle imprese e nel contempo del lavoratore, che viene nuovamente coinvolto nel mondo produttivo che precedentemente lo aveva espulso. La formazione del lavoratore espulso e la sua ricollocazione è una misura utile e anche rispettosa dell'azione svolta da molte Province in materia di politiche attive del lavoro. Accelerare i tempi per la concessione della cassa integrazione attraverso l'INPS, ad esempio, è un'altra risposta positiva alla richiesta d'aiuto che proviene dal mondo del lavoro e dai sindacati.

Abbiamo letto critiche al cosiddetto *bonus* per la rottamazione delle auto, che questa volta sono francamente ingenerose poiché l'incentivo all'acquisto, che già di per sé sarebbe importante, si coniuga in questo caso alla necessità di salvaguardare l'ambiente, dal momento che viene incentivato l'acquisto di auto ecologiche. Non è quindi l'incentivo di antica memoria al quale eravamo abituati. Questa politica di aiuto al settore dell'auto, che un tempo significava riaffermare quella che era diventata quasi una dottrina della socializzazione delle perdite e della privatizzazione degli utili, ma solo in casa FIAT, oggi ci consente di manifestare anche un moderato orgoglio per l'inusuale ruolo che l'industria automobilistica italiana si trova a svolgere sullo scenario internazionale. Mi riferisco alla recente considerazione di cui è stata oggetto la tecnologia automobilistica italiana anche presso la Casa Bianca, in particolare da Barack Obama, in riferimento al salvataggio della Chrysler.

Pensiamo che intervenire positivamente anche sulle detrazioni fiscali per l'acquisto di elettrodomestici e di mobili sia la strada migliore per restituire fiducia nel futuro a tutti gli italiani che abbiano deciso di ristrutturare un immobile, cioè di mettersi in gioco anche economicamente, e alle imprese che producono e commercializzano tali prodotti. Questo è il momento di intervenire per ridare speranza alle famiglie, per sostenere la domanda e le imprese di qualsiasi dimensione, per aiutare le banche sane, il cui ruolo è delicato e importante soprattutto in questa fase temporale.

E quando dico che questo provvedimento è un'ulteriore tessera di un complesso mosaico di interventi a favore dell'economia, intendo implicitamente ricordare - mi fa piacere che in Aula sia presente il sottosegretario Alberto Giorgetti - quello che è accaduto nel recente passato e che sta accadendo sulla scorta di una legge finanziaria rigorosa, a volte impietosa, forse anche impopolare, ma estremamente attenta alla valorizzazione e alla tutela del risparmio, alla riorganizzazione del sistema Paese. Cito, ad esempio, il sostegno alla diffusione della banda larga, al trasporto su ferro, all'apertura dei cantieri indispensabili per le grandi opere, alle semplificazioni burocratiche, al riordino degli incentivi in materia energetica non più sui programmi, ma questa volta sui progetti; per non parlare della detassazione degli straordinari o della riduzione del carico fiscale sulla prima casa. E tutte queste misure sono poste in essere tentando ovviamente di mantenere invariato il debito pubblico che abbiamo ereditato dai sollazzi della prima Repubblica.

Il testo in esame contempla un intervento a favore della filiera del tessile relativo all'istituzione di un Fondo di garanzia di 10 milioni di euro, anche in questo caso legato alla questione ambientale, cioè allo smaltimento dei rifiuti ed alla depurazione delle acque. È il primo intervento di quella che si prospetta come una lunga serie a favore del tessile. Un segnale importante che accompagna questo decreto è l'avvenuta costituzione del tavolo moda, inteso come laboratorio per la discussione dei problemi che stanno attanagliando il mondo del tessile e dell'abbigliamento e l'elaborazione di successive e conseguenti proposte. Stiamo lavorando per il credito di imposta per la realizzazione dei campionari e delle collezioni, o per i progetti innovativi finanziati col Fondo per l'innovazione tecnologica o le misure per promuovere prodotti certificati in termini di eco-compatibilità e sicurezza.

Il tessile abbigliamento in Italia occupa direttamente - poi vi è l'indotto - più di 500.000 addetti ed ha un fatturato che passa abbondantemente i 54 miliardi di euro e dalla sua ripresa dipendono i destini non solo dell'indotto poco fa citato, ma anche degli operatori del commercio. Occorre fare di più intervenendo ad esempio in materia di lotta alla contraffazione, ma so che i prodotti contraffatti sequestrati nel 2008 sono il doppio di quelli sequestrati nel 2007; quindi, il Governo è presente anche in questa materia e occorre fare di più anche sulla tutela del lavoro femminile. Il settore tessile non ha l'abitudine di chiedere aiuti ed in passato è stato anche penalizzato dalle scelte dell'Unione europea e da una concorrenza sleale del Sud-Est asiatico.

Comunque, il provvedimento in discussione è attento ed ha recepito anche proposte avanzate dai parlamentari: da lombardo non posso dimenticare che questo testo recepisce le indicazioni che ho elaborato con alcuni colleghi del PdL in relazione alla salvaguardia del trasporto pubblico lacuale, sul lago di Como, sul Garda. Lo sa molto bene anche l'onorevole Giorgetti, veronese, che ha seguito con noi questo tipo di provvedimento. La finanziaria aveva messo a repentaglio parecchi posti di lavoro e soprattutto l'economia del turismo, che in Lombardia si fonda anche sulle bellezze artistiche e naturali dei laghi prealpini. Oltretutto il trasporto lacuale è anche una valida alternativa al tradizionale trasporto su gomma.

Ebbene, il nostro ringraziamento va - come dicevo - all'onorevole Giorgetti, ma particolarmente al ministro Matteoli, ai dirigenti del suo Ministero ed anche all'Ente governativo gestione dei laghi perché sono stati ottimisti e propositivi. Grazie a questo tempestivo intervento non ci sono stati ridimensionamenti del personale e soprattutto delle corse dei battelli, con buona pace anche dell'industria del turismo, pesantemente in crisi anche in Lombardia. La situazione è critica, ma anche in virtù di provvedimenti come quello in esame il mondo dell'impresa risulta oggi assai meno pessimista rispetto a soli tre mesi fa.

La maturità e la responsabilità di un sistema si misurano anche attraverso la serenità, la puntualità e la competenza con cui si lavora tutti insieme, se possibile, per sconfiggere il più rapidamente possibile gli effetti di una crisi mondiale senza precedenti. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (*PD*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe senatrici e colleghi senatori, il prossimo 28 aprile l'Aula del Senato inizierà a discutere, in terza lettura, il disegno di legge delega sul federalismo fiscale. Si tratta di un appuntamento importante e da tempo atteso, poiché finalmente si dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione che prevede l'autonomia finanziaria per le Regioni e gli enti locali.

Il Gruppo del PD ha fortemente contribuito a definire il testo approvato dalla Camera, che ora è molto diverso da quello inizialmente proposto dal Governo e prevede molte delle norme contenute nel nostro disegno di legge. Ma ciò che colpisce in modo clamoroso è la distanza siderale tra la volontà annunciata, quella cioè di realizzare il federalismo fiscale, e la politica rigidamente centralistica del Governo, che attua nei confronti delle autonomie locali un atteggiamento di totale chiusura alle loro istanze come raramente si era visto anche in passato.

Non basta invocare i vincoli di finanza pubblica, che conosciamo bene e che noi per primi proponiamo di assumere responsabilmente. La verità è che l'approccio del Governo alla crisi economica e al tema stesso del Patto di stabilità interno sono completamente sbagliati. Ormai questa è una consapevolezza che ci accomuna ad alcune forze della maggioranza, a cui ci appelliamo perché si uniscano a noi nel pretendere un cambiamento radicale dell'atteggiamento del Ministero dell'economia.

Il Governo si illude di governare centralmente la finanza locale, negando ai Comuni, compresi quelli virtuosi, persino la possibilità di effettuare i pagamenti per le opere già appaltate. La realtà dimostra che molti enti locali saranno costretti, dalla miopia di questa assurda pretesa del Governo, a non rispettare i limiti del Patto di stabilità interno, con conseguenze ancor più negative per i conti pubblici. Anche le associazioni d'impresa e i sindacati, allarmati per una crisi economica gravissima, hanno chiesto con forza di allentare i vincoli sugli investimenti dei Comuni.

È evidente che le grandi opere, molto lontane nel tempo, possono ben poco. Mentre per dare respiro alle imprese e ai lavoratori occorre un piano di medie e piccole opere, attivate dai Comuni, che siano immediatamente cantierabili. Anche la messa in sicurezza degli edifici pubblici, che sarebbe comunque stata necessaria ma la cui indilazionabilità è richiamata dal gravissimo terremoto che ha colpito la provincia dell'Aquila, può essere effettuata solo dando la possibilità a Comuni e Province di investire.

La schizofrenia del Governo e della maggioranza è arrivata fino ad approvare, il 17 marzo scorso alla Camera, la mozione Franceschini sull'allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per gli investimenti dei Comuni, che poi è stata puntualmente disattesa con l'articolo 7-*quater* del decreto-legge che stiamo ora discutendo. Nella mozione approvata alla Camera vi sono, in particolare, due impegni che risultano del tutto disattesi. Mi riferisco all'utilizzo degli avanzi di amministrazione per la spesa in conto capitale per lavori di medio importo realizzabili entro il 2009 e all'esclusione dai saldi finanziari dei pagamenti effettuati con i residui passivi per spese di investimento nei limiti della disponibilità di cassa. Il decreto-legge subordina questa possibilità all'autorizzazione della Regione di appartenenza, la quale deve a sua volta rideterminare il proprio obiettivo programmatico ed il vincolo risulta talmente forte da rendere estremamente limitati ed incerti gli importi effettivamente disponibili a tale scopo.

L'assurdità di questa situazione è che non si chiede di trasferire agli enti locali nuove risorse, ma di poter utilizzare una parte di quelle che essi hanno già. Gli avanzi di amministrazione dei Comuni ammontano a 3,2 miliardi di euro ed i residui passivi a circa 15 miliardi di euro, che sono immediatamente spendibili. Questa mattina il nostro Gruppo aveva dichiarato la propria disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti, tranne quattro relativi al Patto di stabilità interno per gli enti locali. Avevamo proposto di sbloccare gli investimenti per 1,5 miliardi di euro, prevedendo la relativa copertura finanziaria. Il Governo ha posto ugualmente la questione di fiducia, che a questo punto risulta del tutto superflua, evidentemente perché non ha fiducia nella sua maggioranza e teme che una parte di essa possa sostenere i nostri emendamenti; ma sulle mozioni e gli ordini del giorno che presenteremo sul federalismo fiscale il Governo non potrà mettere la fiducia. Il Consiglio nazionale dell'ANCI, signor Sottosegretario, il 26 marzo scorso, ha approvato un documento nel quale si dice che l'attuale situazione è assolutamente straordinaria e, in ragione di ciò, si ritiene condivisibile il comportamento di quei Comuni che si troveranno a non poter rispettare il Patto di stabilità interno per il 2009.

Noi insisteremo nel proporre ciò che contenevano gli emendamenti che oggi ci avete impedito di mettere in votazione, ma proporremo anche, se si continuerà così, di effettuare una sospensione selettiva delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno dovuto a spese di investimento da parte degli enti locali, previa una verifica, da fare entro giugno, dell'andamento complessivo dei saldi di finanza pubblica. Crediamo infatti che ci sia un interesse generale del Paese e della sua economia che va salvaguardato ad ogni costo, anche contro l'ostinato comportamento del Governo, che lo continua pervicacemente a negare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sangalli. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, vorrei fare questo mio intervento partendo da due semplici considerazioni di due grandi premi Nobel per l'economia.

La prima è di Amartya Sen, che ricordo con particolare rimpianto in un'Aula del Senato vuota. Amartya Sen, che si è trovato più volte di fronte a crisi cosmiche, come quelle che colpiscono i Paesi con il più arretrato sviluppo economico del mondo, dice una cosa molto semplice: la democrazia è utile alla politica economica perché consente di correggere gli errori che la politica economica può compiere. È una banalità; la democrazia è il confronto delle posizioni, delle idee, è il reciproco rispetto, è l'ascolto reciproco, e quando c'è democrazia c'è qualche possibilità di correggere gli errori della politica economica. La seconda affermazione che vorrei richiamare è quella di un altro premio Nobel, Paul Krugman, secondo il quale la recessione è quella situazione in cui la domanda non è in grado di assorbire l'offerta.

Siamo oggi di fronte ad una pesante crisi della domanda nel nostro Paese che, mi dispiace dirlo - e lo faccio senza alcuna velleità o spirito polemico vedendo quest'Aula deserta, pur in occasione del dibattito sulla più grande crisi economica che abbiamo vissuto dal 1945 ad oggi - non era imprevedibile. Non sono d'accordo con chi ha sostenuto questo: sono 12 anni che il mondo si sta trascinando tra varie crisi di domanda, che hanno colpito, una dopo l'altra, il Sud-Est asiatico, la Malesia, l'India, il Giappone e tutti i Paesi del Sud America. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una situazione tutt'altro che imprevedibile.

È tanto vero, infatti, che tale situazione non era imprevedibile, che abbiamo votato un Documento di programmazione economico-finanziaria e la relativa finanziaria in poche ore, in un Parlamento che aveva bisogno di fare presto, perché si prevedeva una grande crisi globale della domanda. Forse non era vero, o forse era semplicemente una percezione particolare (una delle tante che coinvolgono spesso i pensieri molto contraddittori del nostro Ministro dell'economia) che stessero per arrivare dei guai e che questi - perché non dirlo una volta per tutte! - fossero provocati nei Paesi occidentali da una totale mancanza di regolamentazione e di autorità capaci di far valere e rispettare le regole.

A determinare tale risultato vi è stata poi anche l'idea che si potesse sostituire la finanza e tutto ciò che da essa derivava - e sottolineo questo termine - all'economia reale, cioè a quella di coloro che lavorano, che producono, che costruiscono beni e li scambiano in relazione ad una domanda fatta da chi chiede beni, servizi o lavoro prodotto. No, non era imprevedibile questa crisi: forse lo era nella sua dimensione e forse era imprevedibile che partisse dalla più grande potenza mondiale, proprio là dove si è teorizzato il massimo di liberismo e il minimo di regole e di controlli.

Ma non era forse l'impostazione del nostro Governo dal 2001 al 2006, quando si derubricava il reato di falso in bilancio delle aziende? Non era forse la nostra impostazione quando si incentivavano gli italiani a fare il secondo mutuo sulla casa per consumare di più, perché questo era necessario per mantenere salda e stabile la domanda? Non avevamo - lo direi da economista - una particolare affezione per la domanda in quei momenti nei quali essa non si sosteneva con una capacità di produzione crescente del PIL, ma si sarebbe sostenuta soltanto con strumentazioni finanziarie?

Ebbene, ciò che sta accadendo non era così imprevedibile; del resto, ce lo ha detto il ministro dell'economia Tremonti. Era imprevedibile che quello che stava accadendo dovesse mettere in discussione i presupposti generali della politica economica e dovesse far fare alla politica economica scelte che questa non ha fatto.

Quando c'è una crisi della domanda, quando - è inutile girarci tanto attorno - c'è una recessione o un'economia della depressione, l'unica modalità per affrontare situazioni di questo genere è immettere denaro nei mercati e fare in modo che i mercati, cioè la domanda, riprendano fiducia verso l'offerta, consentendo che si rimetta in moto un circuito positivo. Ci è voluto qualche mese per capirlo. Tuttavia, l'unico "G" che è servito a qualcosa - ne abbiamo fatti una quarantina, ma assolutamente inutili - è stato l'ultimo, un G20, che ha messo in campo una cifra di cinque miliardi di dollari per riattivare la domanda, cifra che proviene dalle grandi potenze economiche mondiali,

due delle quali - il Regno Unito e gli Stati Uniti - stanno stampando denaro. Ricordo anche che soltanto attraverso le politiche monetarie si può far fronte ad una crisi sul versante della domanda.

Noi stiamo adottando un dispositivo che io non contrasto *in toto* e che, anzi, considero con una qualche graduale ed anche sospettosa simpatia. Si tratta, però, di un provvedimento tutto proiettato sul versante dell'offerta e sulle stesse politiche degli anni 2001-2006, cioè sulle politiche dell'offerta, che daranno risultati nel medio e lungo termine mentre abbiamo bisogno di risultati nel breve e nel brevissimo periodo.

Qualche giorno fa, il Presidente del Consiglio dei ministri, partecipando ad un *forum* sul lavoro e sull'occupazione, ha pronunciato un importante discorso. Ma quanti hanno notato la contraddittorietà di questo con altri discorsi che ha fatto lui stesso insieme al suo Ministro dell'economia? Il Presidente del Consiglio ha affermato che possiamo anche uscire dai parametri del Patto di stabilità se questo serve a non lasciare nessuno senza rete di salvataggio. Non è questo che sosteneva il Partito Democratico qualche settimana fa, quando ha detto che si doveva mettere un punto di prodotto interno lordo al servizio di coloro che stavano per perdere il lavoro, al servizio delle piccole imprese, lasciate totalmente da sole, per molti mesi, a far fronte alla difficoltà di ottenere credito dalle banche per effetto del *credit crunch*?

Adesso, invece, il Presidente del Consiglio afferma che i soldi per i fondi di garanzia ci sono. Non era questo che sostenevamo quando dicevamo che bisognava rimettere in moto la domanda pubblica di infrastrutture e di interventi locali? Era esattamente questo: un punto di prodotto interno lordo non ci farà morire, se nei prossimi due anni verrà recuperato e se nel rapporto di divisione tra debito e PIL, anziché puntare tutto sul contenimento del debito, in un momento in cui è invece necessario far aumentare il prodotto interno lordo, si punta tutto proprio sulla crescita di questo dato.

Probabilmente, però, quando la politica economica la si fa da soli, senza ascoltare il Parlamento - figuriamoci poi se si ascoltano le forze sociali, e soprattutto quelle della piccola impresa - non la si corregge: quando non si usa la democrazia, non si correggono gli errori, gravi, che si stanno compiendo. (*Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinzger. Ne ha facoltà.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, innanzitutto voglio esprimere il mio forte disappunto per il metodo adottato dal Governo. Siamo chiamati ad esprimerci sull'ennesimo decreto-legge e, come se ciò non bastasse, sull'ennesima richiesta di fiducia posta su un provvedimento importante per le sorti dell'economia di questo Paese, in quanto volto a sostenere i settori industriali in crisi. Con l'imposizione della questione di fiducia il Governo ha nuovamente soffocato il dibattito parlamentare e reso inutili tutti i nostri sforzi e le nostre proposte emendative per migliorare il testo. Ciò che mi trova assolutamente contrario è che in questo decreto siano confluite le nuove norme sulle cosiddette quote latte.

Entrando nel merito del provvedimento, saluto con favore le misure in esso contenute volte al sostegno di alcuni di quei settori industriali fortemente colpiti dalla crisi. Reputo dunque positive le norme volte ad aumentare la domanda, attualmente fortemente compromessa. A tale riguardo penso ai *bonus* per la rottamazione di auto, moto ed elettrodomestici; assai positivo anche il finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che potranno contare anche sul sostegno della Cassa depositi e prestiti. Saluto poi con favore il pacchetto per i precari, le norme contro la speculazione in Borsa, nonché le misure sulle pensioni per i lavoratori esposti all'amianto.

In ogni caso, tutto ciò è troppo poco per rilanciare effettivamente l'economia e per sostenere effettivamente le tante piccole e medie imprese che, pur avendo chiesto da tempo maggiori sostegni, se non hanno già chiuso rischiano di chiudere i battenti nei prossimi mesi. Inoltre, devo evidenziare la totale mancanza di misure a sostegno del settore turistico, anch'esso fortemente colpito da questa crisi e nei confronti del quale la politica continua a non dare risposte concrete.

Mi preme, a tale riguardo, ricordare che in Italia il settore del turismo ha da tempo perso il suo primato storico nel mondo. Diversamente da altri settori economici, gli operatori del turismo non possono risparmiare delocalizzando; mi preme sottolinearlo, perché questo settore garantisce migliaia di posti di lavoro che vengono messi a repentaglio da questa crisi e che meriterebbero maggior attenzione e sostegno da parte del Governo.

Un segnale di sostegno da parte del Parlamento fortunatamente c'è. Alludo al disegno di legge n. 1301 relativo a nuove disposizioni in materia di turismo, attualmente all'esame della Commissione industria che, con la proposta di istituzione di un Ministero delle politiche turistiche, riconosce il significato strategico delle politiche di *marketing* integrate. Mi auguro che questo disegno di legge, presentato dal senatore Cursi e da altri senatori, possa essere discusso in modo approfondito ed

approvato dal Senato in tempi rapidi, al fine di dare un contributo al settore del turismo e quindi al rilancio economico complessivo del Paese.

Un altro problema che mi preme segnalare è l'eccessiva severità dei controlli in alcune Regioni, soprattutto del Nord, che rischia fortemente di alterare ed incrinare il rapporto di fiducia tra Stato e cittadini in generale e tra fisco ed imprese in particolare, specie in considerazione del fatto che in altre Regioni ciò non accade. La necessità di fare emergere il lavoro sommerso, di combattere l'evasione fiscale e di garantire la sicurezza sul posto di lavoro è fuori discussione. Tuttavia, ciò può e deve avvenire senza che le piccole medie imprese vengano messe sotto torchio. In un momento così delicato serve un fisco più amichevole, che accompagni le aziende con consulenze al fine di creare una cultura contributiva corretta. Occorre, insomma, un nuovo metodo accompagnato dalla semplificazione delle procedure e dall'abbattimento degli oneri burocratici.

Tornando al provvedimento all'esame dell'Aula, ribadisco la mia contrarietà sul fatto che in esso siano confluite le nuove norme sulle cosiddette quote latte che, come già lamentato in quest'Aula durante l'esame del relativo decreto-legge, finiscono per premiare i disonesti penalizzando chi in questi anni ha rispettato le regole anche a costo di indebitarsi. Ciò che mi ha fortemente deluso è che alla Camera, in sede di conversione, sia stata esclusa dal maxiemendamento del Governo la norma sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. Lo scorso lunedì questa norma è stata trasformata alla Camera, in Commissione agricoltura, in un disegno di legge; al fine di ottenere una rapida approvazione, la Commissione ha avviato la procedura per il trasferimento in sede legislativa. Mi auguro fortemente che il Governo e le Commissioni diano parere favorevole per risolvere una volta per tutte un problema che si trascina ormai da mesi.

Concludo signor Presidente, onorevoli colleghi, preannunciando, a nome della Südtiroler Volkspartei, per i motivi appena elencati, il nostro voto di astensione. *(Applausi della senatrice Thaler Ausserhofer).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, voglio esprimere, prima di entrare nel merito del provvedimento in esame, la mia solidarietà ai miei coregionali, colpiti dal gravissimo terremoto di questi giorni, e il mio cordoglio per le tante vittime. Auspico che in una situazione come questa tutti noi ci impegniamo al massimo, lasciando per un attimo da parte le polemiche e i distinguo politici, per fare in modo che alle popolazioni colpite arrivi in breve tempo tutto il necessario sostegno materiale e morale affinché, passati i giorni del dolore e del lutto, l'Abruzzo tutto possa rialzarsi e ricostruire quello che la forza della natura ma anche, lasciatemelo dire, la superficialità dell'uomo che in nome del profitto non ha seguito le dovute norme, hanno raso purtroppo al suolo. Nonostante la crisi in atto, è necessario trovare subito le risorse e agire in fretta affinché non capiti, come in altre regioni colpite da catastrofi analoghe, che una volta scomparsa la notizia dai giornali ci si dimentichi dei sopravvissuti.

Tornando al provvedimento in discussione, devo purtroppo stigmatizzare le modalità d'intervento del Governo rispetto a questa crisi. Siamo di fronte al trentacinquesimo decreto varato da questo Governo e alla quindicesima richiesta di fiducia in 11 mesi, sommando quelle della Camera e del Senato. Una decretazione utilizzata spesso senza che ci siano la necessità e l'urgenza previste per questo tipo di provvedimento. Ancora una volta, in un momento così delicato per il Paese, si impedisce al Parlamento di dare il proprio contributo tramite un'ampia discussione, ed eventuali modifiche o integrazioni, a scelte importanti per la nostra economia.

Inoltre, il maxiemendamento introdotto alla Camera dei deputati lo ha reso un decreto *omnibus*, dal contenuto fortemente disomogeneo che va dalla rottamazione di auto e moto al finanziamento del Fondo di garanzia per le imprese, passando per i micro rimborsi per i risparmiatori Alitalia alle quote latte e agli ammortizzatori sociali. Un *pot-pourri* che va a modificare provvedimenti appena approvati e che ripropone parte di decreti scaduti come quello sulle quote latte che premia - l'ha già detto stamattina un mio collega - quei pochi allevatori che non hanno rispettato la legge e penalizza i tanti onesti.

L'atteggiamento di questa maggioranza su molti argomenti si dimostra fortemente contraddittorio. Voglio ricordare che solo la settimana scorsa questa Assemblea ha bocciato due mozioni: quella del mio Gruppo, l'Italia dei Valori, e quella del PD che si richiamavano agli impegni di Kyoto per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici ed ha invece approvato una mozione che di fatto nega ciò che è stato riconosciuto dagli scienziati di indiscutibile fama dell'IPCC, la principale organizzazione internazionale in tema di cambiamenti climatici, che individuano nelle attività umane una delle cause principali del riscaldamento globale. Per contro, troviamo in questo decreto delle norme che potremmo definire ecologiche e che si richiamano a quelle varate dal Governo Prodi, come gli incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti con altri meno inquinanti e l'incremento

dei vigenti incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a metano o a GPL.

Peccato però che, all'articolo 5-*bis* dello stesso decreto, ci troviamo di fronte alla schizofrenia ambientale di questo Governo. Con questa norma, infatti, si riducono i vincoli per la conversione di vecchie centrali elettriche ad olio combustibile in nuove strutture a carbone, non solo per i nuovi progetti ma anche per i procedimenti già in corso come, ad esempio, la centrale di Porto Tolle all'interno del Parco naturale del Delta del Po.

È purtroppo risaputo che il carbone non è un combustibile amico dell'ambiente, a causa dell'acido solforico che forma con i fumi emessi dalle fornaci, per non parlare del fatto che tale norma prevede una deroga alle vigenti leggi regionali in materia, con buona pace dell'appena approvato federalismo. L'unico aspetto certo è che mentre in tutto il mondo il contrasto ai cambiamenti climatici e le politiche ambientali stanno diventando una delle voci maggiori dell'economia (basti pensare che in Europa sono già oltre 4 milioni i posti di lavoro legati alle politiche ambientali, alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alle bonifiche ambientali, e si prevede che entro il 2020 diventeranno 8 milioni), in Italia si negano i cambiamenti climatici e invece di legare le ragioni del lavoro e dell'economia a quelle dell'ambiente, si fa in modo che su questi temi l'Italia diventi il fanalino di coda non solo in Europa ma nel mondo.

Anche per quanto riguarda il lavoro, gli interventi del Governo non sono assolutamente sufficienti. Sembra che il Governo si sia accorto della gravità della crisi e dei suoi tragici effetti sui lavoratori solo dopo il recente Vertice dei Ministri del lavoro del G8, tenutosi qualche giorno fa in Italia. Purtroppo, i dati dell'OCSE parlano chiaro. Infatti, se i dati per il 2009 non sono confortanti, le previsioni per il 2010 sono veramente preoccupanti: ci sarà un ulteriore calo del PIL, un ulteriore calo della domanda interna e un aumento del tasso di disoccupazione, che raggiungerà il 10,7 per cento.

I dati resi noti ieri dall'INPS li abbiamo letti tutti e sono davvero impressionanti: solo nel primo trimestre del 2009 la richiesta di indennità di disoccupazione è aumentata del 45,9 per cento: 750.000 domande contro le 520.000 del 2008. Allo stesso modo, è aumentato il ricorso delle imprese alla cassa integrazione. La cassa ordinaria, infatti, nel solo mese di marzo ha avuto un vero e proprio *boom*, con un aumento del 925 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008 e - pensate - del 589 per cento nel primo trimestre sempre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Interi settori nevralgici della nostra economia, come la metallurgia e l'edilizia, stanno ricorrendo alla cassa integrazione in modo esponenziale.

Non è pensabile affrontare una crisi di questa portata senza prevedere interventi strutturali in materia di lavoro, a partire - continuiamo a ripeterlo - da una riforma organica degli ammortizzatori sociali: fino ad oggi ci sono stati solo interventi frammentari. Con questo provvedimento sugli ammortizzatori sociali in senso stretto si va verso un piccolo miglioramento della cassa integrazione in deroga, ma siamo lontanissimi dalla richiesta che si introduca un ammortizzatore di tipo universale.

È inoltre vero che viene salvaguardata l'autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali, ma avremmo voluto che il Governo avesse previsto, per gli accordi sulle crisi da affrontare con la cassa integrazione in deroga, degli incentivi per mantenere in attività la gran parte dei lavoratori interessati, evitando l'utilizzo della cassa integrazione a zero ore e promuovendo i contratti di solidarietà, come abbiamo sottolineato nella nostra mozione.

Anche per i co.co.pro. c'è un miglioramento, ma si mantengono le diversità strutturali di trattamento rispetto agli altri contratti; la loro natura di contratti di lavoro dipendente, dissimulati sotto la veste del lavoro atipico, purtroppo rimane tutta. Sempre all'articolo 7-*ter*, al comma 7, è previsto un *bonus* previdenziale a favore delle imprese non in crisi che assumano lavoratori sospesi o estromessi dal mercato del lavoro per crisi aziendale. L'interpretazione più pessimistica di questo comma porterebbe alla conclusione che tale beneficio spetterebbe solo alle aziende *ex* articolo 1 della legge n. 223 del 1991, *ergo* quelle con più di 15 dipendenti. Se così fosse, anche in considerazione del fatto che il sistema italiano delle imprese è costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, si tratterebbe di una grande limitazione alla ricollocazione di manodopera, soprattutto in una fase storica come questa.

Siamo quindi davanti ad interventi frammentati e marginali che partono da una visione del Paese limitata, che non danno risposta a chi non ha abitazioni da ristrutturare o auto da acquistare ma che vorrebbe semplicemente lavorare e poter contare alla fine di ogni mese su un salario che gli permetta di vivere dignitosamente o sul sostegno economico nel momento in cui, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto e dal tipo di contratto stipulato, il lavoro purtroppo non lo ha più. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, colleghi senatori, questo provvedimento tocca due importanti argomenti della nostra società, la crisi economica e le quote latte.

Per la crisi economica il provvedimento prevede una serie sostanziosa di iniziative, credo condivise da tutti, molto attese da parte del mondo economico, finalizzate a rilanciare e a sostenere l'economia, dando in questo modo una grande mano a sostegno dell'occupazione.

Quanto alle quote latte, ricordo che si tratta di una vicenda che ormai da 25 anni, dal 1984, quando iniziò il percorso a livello di Comunità europea, suscita problemi e contrapposizioni, che hanno inevitabilmente diviso il mondo dell'agricoltura. Chi all'epoca se ne occupò non brillò certamente per efficienza, capacità, conoscenza dell'argomento e lungimiranza economica.

Allora, quando non emettere un documento fiscale atto all'identificazione era una cosa normale, era una prassi, fu fatta una ricognizione, una valutazione della produzione lattiera, una specie di censimento produttivo, ignorando forse volutamente, forse anche per errore, una miriade di piccole e piccolissime imprese che producevano latte a livello artigianale. Quelle imprese, però, tutte quante assieme facevano una massa critica di oltre il 40 per cento della produzione totale. Non so se questi agricoltori allora furono volutamente ignorati dal Governo Craxi, che aveva maggiore interesse a sostenere le produzioni industriali a discapito di quelle agricole. A noi quel che interessa oggi è che purtroppo subiamo ancora le conseguenze dei risultati di quegli accordi. Questo perché metà del latte che consumiamo proviene dall'estero, cioè lo importiamo, rinunciando quindi ad una grande risorsa di produzione del nostro Paese e alla qualità del nostro latte. Questo lo capiamo vedendo spesso e volentieri che sui titoli dei giornali si parla di sequestri di latte da parte della Guardia di finanza, latte che, senza alcun tipo di certificazione, entra illegalmente nel nostro paese. Credo che da parte di tutti vada riconosciuto il gran lavoro dei ragazzi della Guardia di finanza che svolgono ottimamente il loro compito.

Per quanto ci riguarda, lo sappiamo tutti, ce lo insegnano già alle scuole elementari, l'Italia non è che di risorse naturali e di materie prime ne abbia moltissime. Tra gli altri Paesi c'è chi ha il petrolio, chi il carbone, chi il gas naturale, chi i minerali. Noi invece cosa abbiamo in grande quantità? Un clima temperato, un territorio generoso, la grande capacità e la bravura dei nostri agricoltori. Ma nonostante questa sia la verità di fondo, nel 1984 il ministro Pandolfi chiuse in sede europea un accordo dimostratosi poi devastante per le nostre aziende agricole.

Fu allora che iniziò questa triste storia. Fu allora che iniziò la genesi delle quote latte. Oggi stiamo cercando di sistemare le cose, non con le solite parole e la solita demagogia politica, ma con i fatti concreti, con la sostanza e la concretezza del lavoro e dei risultati ottenuti dal ministro Zaia a Bruxelles. Con questo decreto - lo abbiamo detto diverse volte - riusciamo a distribuire 640.000 tonnellate di quote latte, pari al 6 per cento della produzione. Una notevole quantità, ottenuta grazie al lavoro del Ministro che finalmente ha spostato l'attenzione della Comunità europea verso la nostra agricoltura.

Un provvedimento, questo, che è una risposta con i fatti a chi critica, sempre e costantemente, speculando sulle difficoltà di tante aziende agricole che rischiano di chiudere la loro attività. Alla Lega non interessa il percorso istituzionale, non interessa se è giusto o corretto parlare di quote latte insieme agli incentivi per la rottamazione, non interessa se questo viene fatto con un decreto piuttosto che con un disegno di legge. A noi interessa il bene dell'agricoltura, il bene dell'economia; a noi interessano le oltre 17.000 aziende che beneficeranno, a vario titolo, di questo provvedimento... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Vallardi.

VALLARDI (*LNP*). Concludo velocemente. A noi interessano le agevolazioni contributive per le zone svantaggiate; a noi interessano in particolare le zone di montagna; interessa il Fondo di garanzia per chi ha acquistato le quote in passato; a noi interessano le oltre 8.400 aziende, che purtroppo rischiano concretamente di chiudere. Oggi, invece, queste aziende possono salvarsi da un sicuro fallimento dilazionando il loro debito. Sicuramente manca il Fondo di solidarietà, lo abbiamo detto un po' tutti, ma anche per quanto riguarda quest'ultimo nei prossimi giorni credo che troveremo una soluzione. In Commissione agricoltura abbiamo già trovato l'accordo. Il futuro passa comunque attraverso una revisione verso l'alto dei prezzi dei prodotti agricoli.

Credo che di fondamentale importanza sia il vertice dei Ministri dell'agricoltura che si terrà tra una decina di giorni, finalmente in Italia, e che ritengo sia un passo importantissimo verso risultati concreti. Questo non era mai successo... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, la prego di concludere davvero perché ha avuto a disposizione oltre un minuto in più.

VALLARDI (*LNP*). Concludo, signor Presidente, affermando che questa è la politica del fare e per questo motivo la Lega Nord voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbolini. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (*PD*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il dibattito di questa giornata è segnato - non poteva essere diversamente - dalla mestizia per i tragici eventi occorsi in Abruzzo. Tuttavia, se riflettiamo e pensiamo a questa giornata, c'è anche uno svuotamento, uno svilimento del ruolo di quest'Aula. Se non vado errato, ci troviamo per la sesta volta a discutere di un provvedimento di misure urgenti in campo economico, senza avere avuto alcuna possibilità di interagire nel merito sui contenuti di quel provvedimento. Con l'apposizione della fiducia ci viene negato persino lo spazio per la discussione e l'accoglimento di un ordine del giorno, magari a tutela degli azionisti di Alitalia, così fortemente e brutalmente tartassati dalle disposizioni dell'articolo 7-*octies*.

C'è un problema. Non è il Parlamento che non funziona (ci aspettiamo una delle solite intemerate): ieri, ad esempio, la 6^a e la 10^a Commissione riunite, pur nel breve spazio consentito per poter discutere su alcuni emendamenti, hanno svolto un confronto approfondito, con spunti interessanti. È il Governo, è la sua maggioranza che stanno sminuendo il ruolo di questo ramo del Parlamento, privandosi della possibilità di ottenere contributi, apporti, quello sforzo comune, solidale e coeso, necessario per fronteggiare una situazione di grande difficoltà, come quella che il nostro Paese sta attraversando.

Venendo al merito, riteniamo condivisibili alcune misure contenute nel provvedimento, mentre altre sono del tutto da rigettare, ma denunciando la loro inadeguatezza rispetto alla criticità dei problemi da affrontare. Non voglio farla lunga citando molti dati, ma gli ultimi riferimenti dell'ISTAT parlano da soli. A gennaio, gli ordinativi hanno fatto registrare un segno negativo del 31 per cento rispetto a 12 mesi prima. La stessa sorte riguarda il fatturato che è sceso di circa il 20 per cento su base annua. Le previsioni OCSE per il 2009 calcolano una contrazione del prodotto interno lordo del 4,2 per cento, mentre le stime della Confindustria si attestano al 3,5 per cento. Le suddette stime vanno tutte nel segno di peggiorare le previsioni che erano state orientativamente collocate tra il 2 e il 2,5 per cento di calo.

È una situazione grave per la quale non bastano la fantasia e la volontà, ma sono necessari interventi decisivi, una visione organica e una strategia compiuta, nonché strumenti e risorse di sostegno per una vera riforma degli ammortizzatori sociali. È necessario un intervento che aiuti la liquidità e il credito delle piccole e microimprese, e un sostegno forte - com'è stato ripetuto in diversi interventi - sul piano degli investimenti, soprattutto al fine di porre in condizione gli unici soggetti che - com'è documentato - sono in grado di spendere e accantierare rapidamente (gli enti locali) di poter utilizzare le risorse che hanno a disposizione e che non possono essere messe in gioco per un rispetto formale del Patto di stabilità.

Certo, viene spesso opposto alle nostre argomentazioni - ed è stato così anche ieri in Commissione - che vi sono problemi di copertura finanziaria. L'obiezione è legittima, dacché noi di conti pubblici e di rigore finanziario ce ne intendiamo, visto che abbiamo contribuito in diverse circostanze al risanamento dei conti pubblici con significativi risultati, anche se non sempre ci sono stati riconosciuti.

Il problema del debito è importante, ma allo stesso tempo bisogna interrogarsi su come possano tenere i nostri conti senza fare politiche anticicliche di investimenti e di sostegno alla domanda e alle imprese. In altri termini, pensiamo che non si uscirà dalla crisi, riducendo al massimo i danni sociali e quelli relativi al patrimonio industriale del Paese, se non si fa attenzione a recuperare la capacità di tenuta del Paese, della sua solidità di insieme, del suo tessuto delle micro e medie imprese e della capacità lavorativa e professionale. Non sarà neanche possibile garantire la tenuta dei conti pubblici, e questo mi pare assolutamente evidente.

D'altronde, gli indicatori economici rivelano che il rapporto deficit-PIL è in aumento e che anche l'indebitamento ha ripreso a crescere. Ovviamente, se a ciò si aggiunge una perdita di valore produttivo e di risorse umane, professionali e d'impresa, l'insieme di queste componenti ci consegna ad un futuro che non può essere considerato sereno.

Ci vuole una strategia e non un profilo minimalista. Al contrario, si ha l'impressione che il Governo rincorra la crisi, cercando di tamponare le falle che di volta in volta la stessa crisi genera, invece che prevederle e governarne l'andamento. Nella crisi c'è anche un fattore tempo che è decisivo e

c'è un altro aspetto molto importante che concerne il profilo degli interventi. Ad esempio, va bene l'intervento sulle automobili, al pari di altri interventi, ma sono tutte misure che scontano l'effetto annuncio e provocano anche dei danni: il crollo degli ordinativi a gennaio è compensato dalla ripresa, ma avrebbe potuto non verificarsi se si fosse adottata la misura più tempestivamente, e lavoratori e indotto avrebbero potuto risentirne meno.

Vi è poi una serie di misure contorte. Non capisco la ragione di questo modo di legiferare così strano: alcune misure possono sortire esiti paradossali. Ad esempio, non per farvi sorridere, ma per mettere in evidenza che non sono rilievi da poco conto, pensate all'acquisto agevolato di un mobile di antiquariato con la semplice sostituzione di un tubo del gas in un appartamento per motivi di sicurezza: vi pare che abbia un senso questa logica? Oppure, alcuni meccanismi possono portare ad abusi impossibili da scoprire, come l'acquisto agevolato di un bene per conto terzi da parte di chi effettua ristrutturazioni edilizie.

Vi è poi un tema più generale che attiene alle ristrutturazioni edilizie e che è stato richiamato anche con riferimento alla questione del piano casa: dobbiamo affermare una serie di interventi che si muovano soprattutto nella logica dell'economicità, dell'ecosostenibilità e della tutela dell'ambiente. Mi pare che questo profilo e questa intenzione non emergano.

Così come non emergono con chiarezza, ad esempio, i provvedimenti relativi all'agevolazione sui distretti. Anche in questo caso si cambia una norma che è stata corretta con il decreto-legge n. 112 del 2008. È davvero uno stillicidio normativo, un labirinto in cui ci si perde, con contraddizioni continue. Ad esempio, da un lato, con riferimento alla definizione dei distretti si ripristinano alcune norme che erano nella versione originaria della legge finanziaria 2006, poi modificate nel decreto-legge n. 112 che ora si modifica di nuovo, estendendo così la possibilità del consolidato e del concordato preventivo triennale anche alle imprese IRPEF e non solo IRES e anche ai tributi dovuti a livello locale; dall'altro, si estende tale agevolazione anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura, estensione che era stata adombrata, ma poi esclusa, nella stesura del decreto-legge n. 112.

A fronte delle complessità e delle problematiche giuridiche, amministrative, economiche e contabili che emergeranno in fase di attuazione della norma, si prevede un tetto di soli 10 milioni di euro per il 2009 e di 50 milioni annui per gli anni successivi. E allora, delle due l'una: o il gioco non vale la candela o si vuole di fatto introdurre l'ennesima scappatoia fiscale per le imprese, posto che «in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio» (articolo 3, comma 2).

Anche da questa impostazione e da queste misure, come da altre contenute nel decreto, emerge uno spaccato utile a delineare la strategia con cui il Governo si pone nei confronti del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale: ci sono misure lasche e il messaggio mandato, strizzando un po' l'occhio, è che «chi può, si arrangi».

A dire il vero, questo provvedimento è anche un segnale di resipiscenza, perché si introducono, all'articolo 7, severe misure sanzionatorie nel caso le imprese, ad esempio nella compensazione dei crediti, si comportino in maniera non corretta. Certo, le grida vanno bene e i controlli anche, perché sono previsti controlli severi per accertare comportamenti eventualmente non lineari. Ma forse sarebbe stato meglio non cancellare le misure che un altro Governo e un altro Ministro, qualche tempo fa, avevano introdotto, ad esempio l'obbligo di comunicazione preventiva per poter compensare crediti di imposta superiori ai 10.000 euro, misura che aveva trovato la sua motivazione nella dinamica molto accentuata di quelle compensazioni, a fronte della consapevolezza che i più importanti meccanismi di frode in campo IVA consistono proprio nel rendere possibile la detrazione dell'imposta all'acquirente, pur a fronte di un'IVA non versata dal venditore.

Sarebbe importante pure recuperare altre misure, come quella della limitazione nell'uso dei contanti e degli assegni, la tracciabilità dei pagamenti, la tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati, la solidarietà in materia di versamento di contributi e ritenute tra committente, appaltatore e subappaltatore.

Ho richiamato questi temi perché, in una situazione di difficoltà, il tema della giustizia e dell'equità nel trattamento fiscale è un dovere, non solo nei confronti dei cittadini che sono in condizioni di sofferenza nel loro potere di acquisto, ma anche nei confronti delle imprese, perché tra un'impresa che si comporta lealmente nei confronti del fisco ed una che si comporta in maniera impropria c'è una concorrenza sleale, che deprime l'impresa che normalmente è più sana e corretta, che andrebbe invece sostenuta.

Mi auguro che arrivi finalmente il tempo in cui il Ministro dell'economia consegna al Parlamento quel rapporto, cui è tenuto da un obbligo di legge, circa i risultati del contrasto e della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, e che sia finalmente possibile in quest'Aula condurre una discussione seria,

approfondita e di merito per prendere misure che vadano nella direzione di qualificare l'azione del Ministero e delle Agenzie competenti nel contrasto all'evasione e all'elusione, per restituire risorse che possono servire a ristorare i cittadini, abbassare la pressione fiscale e sostenere il sistema dell'economia e delle imprese nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA *(PdL)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, un pensiero affettuoso ai fratelli della terra d'Abruzzo, per i quali questa sera siamo impegnati ad essere seri come si conviene e severi come necessario.

Per fortuna, in fase costituente, fu inventato il decreto-legge, altrimenti, nonostante la buona volontà del Parlamento e della Presidenza, avremmo avuto bisogno di più tempo, dappoiché il provvedimento originario è del 10 febbraio e siamo sul punto di approvarlo con un voto di fiducia necessitato, che il Governo avrebbe voluto evitare, ma al quale evidentemente ricorre nell'interesse superiore della Nazione e del processo legislativo, ad esso connaturale e necessario.

È appena il caso di dire che ognuno di noi, in queste circostanze, sarebbe tentato di dire di tutto a proposito delle risorse mancate e del fabbisogno esagerato, ma noi dobbiamo sostenere, come si conviene ad ogni buon padre di famiglia, che si farà il possibile, nei limiti delle risorse disponibili, con la consapevolezza che nessuno Stato, nessun Governo e nessun Parlamento può fare quanto un intero popolo e un intero sistema produttivo. Il Governo può intervenire, aiutare, supportare, ausiliare, ma il compito di uscire dalla crisi spetta all'esercito di lavoratori e di imprenditori applicati nel settore del lavoro subordinato o autonomo e in quello del lavoro d'impresa.

Il Governo è meritevole e di esso apprezziamo l'ansia e la frenesia con le quali, nei limiti del possibile, si appresta di volta in volta a soccorrere questo sistema produttivo e il nostro popolo nei suoi bisogni. È per questo motivo che, nell'ultimo periodo, di concerto con i colleghi dell'opposizione, abbiamo esaminato non uno, ma molti provvedimenti che vanno nella direzione di affrontare l'emergenza. E ne esamineremo anche altri, considerato che le risorse sono sempre molto limitate e i compiti governativi non sono certo ampi come quelli che appartengono a tutto il sistema produttivo.

Il quesito che in questo momento è d'uopo porsi è il seguente: i provvedimenti adottati il 10 febbraio, quando è stato emanato il decreto-legge, erano necessari? Nel titolo del provvedimento, si parla di misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Sono quei settori in cui è prevalente il costo della manodopera e ciò accade non soltanto in Italia, ma in tutte le economie cosiddette mature, cioè quelle occidentali.

Con altri provvedimenti, ci siamo occupati del TAC, il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; oggi interveniamo a favore di altri settori, quali quelli dell'automobile, dei mobili e degli elettrodomestici. Si tratta proprio dei beni per i quali la domanda interna è spesso necessitata e sollecitata dal bisogno delle famiglie. Anche altri settori avranno bisogno di aiuto, ma potremo individuarli con i prossimi provvedimenti, quando le loro esigenze si mostreranno con virulenza.

Nel provvedimento, sono affrontati anche argomenti di natura strategica, come la tassazione ai fini dell'applicazione dell'IRES per distretti produttivi e redditi d'impresa. È un istituto nuovo nel sistema della tassazione, che spinge ad una solidarietà che poteva germogliare soltanto in un momento di bisogno. Infatti, se si fosse applicato questo istituto in tempi ordinari, a mio avviso, ci sarebbero stati problemi, perché sarebbe stato impossibile trovare aziende, situate in un distretto o facenti parte di una rete, disponibili a mettersi insieme per compensare le perdite e gli utili, i crediti e i debiti d'imposta. Oggi, invece, in questo stato di necessità, è probabile che possa germogliare una solidarietà, per così dire, di ordine fiscale e compensativa. Se ciò accadrà, questo istituto potrà rimanere anche in futuro, quando le condizioni saranno diverse, quando l'Italia avrà ripreso il cammino, quando sarà possibile utilizzare tale istituto in modo non necessitato ma spontaneo e generoso, per mettere a sistema grandi aree del nostro Paese, dove proliferano la piccola e la piccolissima impresa, che potranno avere grande successo solo con la logica del distretto e delle reti, essendo costrette dalla globalizzazione ad essere sì virtuose, per la capacità di conseguire economie di scala, ma certamente poco competitive, rispetto alle grandi realtà industriali ed aziendali. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Vi è poi la questione della scissione e della fusione. Il Governo ha eliminato, per questo periodo, il ricorso ai principi contabili internazionali; ha consentito che per questo esercizio non si debba necessariamente valutare i titoli al prezzo corrente, altrimenti avremmo dovuto mettere in liquidazione tutte le aziende d'Italia. Con questo provvedimento, dunque, il Governo ha consentito che, in sede di fusione e di scissione delle aziende, che sono operazioni indispensabili per irrobustire il sistema produttivo, sia possibile rivalutare a fini fiscali i beni strumentali e immateriali, nei limiti di 5 milioni di euro (si tratta sempre di media, piccola e piccolissima impresa). Solo la rivalutazione

dei cespiti può consentire una capitalizzazione senza apporto di mezzi, nella logica di una riconsiderazione del maggior valore rispetto a quello risultante dal bilancio.

Vi è ancora la rivalutazione sostitutiva dell'immobile, anche questa molto virtuosa e positiva, e la SACE, questa sorta di garanzia che sembra essere per le imprese ordinarie analoga alla garanzia dei consorzi fidi che abbiamo suggerito anche in sede europea. E non molto tempo fa, in occasione dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, ai Paesi meno dotati che si lamentavano ho suggerito di guardare con attenzione alla virtuosità dei consorzi fidi, una realtà tipicamente italiana, che ci mette nelle condizioni di sperare che prima o poi saremo i primi nella logica di una ripresa.

Si annoverano inoltre misure urgenti a tutela dell'occupazione: sappiamo che lavoro sta facendo il ministro del *welfare* Sacconi, con il sostegno - che non si poteva mai immaginare si potesse dare - ai fini della attivazione degli ammortizzatori sociali. Non so quale provvidenza, quale "befana" ci stia dando tutti questi mezzi, però, vero è che questo Governo li ha cercati e trovati. Mai era accaduto che si aprisse la cassa integrazione a tutto e per tutto. Allora ben venga questa azione del Governo e ringraziamo questi uomini che oggi ci stanno dando la gioia di essere all'altezza della situazione.

Segue l'attivazione dei fondi per le imprese innovative, per l'intervento nel capitale di rischio e per la capitalizzazione del settore produttivo italiano, che è anemico. Non scordiamoci che rispetto alla Germania, alla Francia ed all'Inghilterra, il bilancio delle nostre aziende per due terzi è costituito da capitale di terzi e per un terzo soltanto di capitale proprio, quando esiste. Ancora cito l'aiuto al sistema dei trasporti, la disposizione a favore delle piccole e medie imprese, le quote latte.

Quanto affetto, signor Ministro, ci lega a voi ed al settentrione ed agli amici delle quote e del settore zootecnico. Sappiamo bene che prestate anche attenzione al settore dell'olio, dei prodotti del Mezzogiorno d'Italia. E apprezziamo l'attenzione che avete riservato alla traslazione del termine dal 31 marzo al 31 dicembre per le agevolazioni previdenziali. È una soluzione che noi ci aspettiamo possa diventare permanente e a regime perché solo così quella solidarietà nazionale, di cui siamo portatori - e ve lo garantisco come uomo che viene da Capo di Leuca - possa germogliare di più anche nei vostri cuori dove sappiamo che già esiste. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Per quanto riguarda la riduzione della spesa pubblica e della pressione fiscale, signori, ho detto all'inizio che non possiamo pretendere di risolvere in queste Aule i problemi che un popolo intero deve e può risolvere come accadde col miracolo italiano. Tutto ciò può accadere soltanto se saremo sempre attenti, unanimemente attenti alla contrazione della spesa pubblica. Per quella via si può sperare in una riduzione della pressione fiscale che sola consente l'elevazione della barca Italia al di sopra di quella che i naviganti chiamano linea di galleggiamento, così da metterla nelle condizioni di non essere a livello dell'acqua e di poter navigare per raggiungere porti nuovi e più sicuri.

Altri interventi sono per la pianificazione urbanistica: con quanto favore l'Italia guarda a quel provvedimento che il Presidente del Consiglio ha annunciato e che il Governo ha adottato nel cosiddetto piano casa!

Questo provvedimento ci libera dai lacci e laccioli del nostro apparato pubblico che, pur nella generosità dei lavoratori dipendenti degli enti locali, ha inchiodato il Paese, impedendogli di poter realizzare qualunque iniziativa nel settore della dipartistica. E parlo di un settore che per noi - che abbiamo le coste che non hanno né la Spagna né la Francia - potrà diventare il settore trainante che solo ci potrà mettere nelle condizioni di produrre beni e servizi laddove esiste la manodopera, sicché la gente possa non emigrare più, così da non essere costretti ad erigere monumenti all'emigrante, così come accade o è accaduto in molte parti d'Italia.

Allora, signori: fiducia a questo Governo. L'atto di questa sera non è un atto di fede, ma di convinta applicazione delle norme. Guai se non si facesse presto. Facciamo presto, e certamente le istanze e le aspettative che sono anche nei colleghi dell'opposizione, ma che sono in fondo in fondo di tutti gli italiani non saranno disattese. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giuliano. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(PdL)*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, l'attuale scenario economico internazionale sta ponendo nuovi e difficili problemi ai Governi, stretti tra l'esigenza di perseguire una ripresa del ciclo economico, il superamento della crisi finanziaria dei mercati e l'esigenza di mantenere una linea di finanza pubblica rigorosa e lungimirante. In tale contesto, i provvedimenti assunti fino ad ora dal Governo italiano appaiono sicuramente positivi; essi, infatti, sono stati avallati anche dall'Unione europea, la quale ha invece dovuto avviare procedure di infrazione nei confronti di altri Stati membri, che non hanno tenuto in debita considerazione i vincoli comunitari.

Di sicuro la crisi internazionale non è ancora cessata, né purtroppo sono certi i tempi di uscita dalla medesima e di ripresa del ciclo produttivo. Permane, quindi, l'esigenza di definire ed attuare ulteriori misure, in favore sia delle imprese che dei lavoratori. Tale esigenza è tanto più profonda in

quanto l'attuale crisi non solo è grave, ma è anche lunga, e sono, dunque, messe a dura prova sia la solidità e la vita stessa delle imprese sia la possibilità delle famiglie di riuscire a mantenere un livello di vita accettabile e dignitoso, così come prevede la nostra Carta fondamentale.

La fase negativa, peraltro, si innesta in un quadro strutturale che presenta ancora noti problemi, come quello della disuguaglianza tra il Centro Nord ed il Sud del Paese (basti pensare al fatto che, ormai da molti anni, il reddito *pro capite* meridionale non si sposta più da una quota pari al 56 per cento di quello del Centro Nord).

L'azione del Governo italiano si sta sviluppando, com'è necessario che sia, lungo diverse direttrici. Vi è, in primo luogo, una ripresa degli investimenti pubblici nelle infrastrutture e nelle grandi opere, in base, in particolare, ai finanziamenti definiti nella seduta del CIPE dello scorso 6 marzo. In secondo luogo, si assiste alla rimessa in moto dei mercati dei beni di consumo durevoli, mediante le misure di cui al presente decreto-legge. In terzo luogo, è stato posto in essere un aiuto al sistema del credito, anche attraverso il meccanismo della sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di obbligazioni emesse da banche italiane. Si è poi proceduto all'adozione di una delega per il riordino della disciplina del pubblico impiego, la cui attuazione può determinare il recupero di rilevanti margini di competitività ed un elevamento della qualità dei servizi in favore dei cittadini e delle imprese.

Vi è, infine, un potenziamento degli ammortizzatori sociali, che, come noto facevano parte del collegato alla finanziaria, poi stralciato ed inserito in questo provvedimento, stanti le ragioni di urgenza che giustamente hanno portato a dirottarlo verso questo decreto-legge. A proposito di ammortizzatori sociali, occorre, in primo luogo, sottolineare che la strategia seguita dal Governo è volta a tutelare, al contempo, i lavoratori ed il sistema produttivo, promuovendo, in particolare, il ricorso ad ammortizzatori sociali che non siano automatici e deresponsabilizzanti; la continuità del rapporto di lavoro con le imprese in difficoltà, anche attraverso l'ammissione di proroghe della durata della sospensione, in deroga alla disciplina ordinaria; l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli interventi.

Con il decreto-legge n. 185 del 2008 sono state poste in essere una serie di misure, in particolare quelle relative all'estensione degli ammortizzatori a categorie di lavoratori fino ad ora sprovviste di tutela, come gli apprendisti e i collaboratori in forma coordinata e continuativa (riguardo a questi ultimi il decreto ha preso in considerazione i lavoratori a progetto operanti in regime di monocomittenza, i quali sono quelli più assimilabili alla condizione sociale ed economica del lavoratore dipendente); all'introduzione di un indennizzo mensile (fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) per gli esercenti attività commerciali, di età superiore a 62 anni (o a 57 per le donne), in caso di cessazione definitiva dell'attività; alla previsione, in via transitoria, della possibilità di concessione, in favore dei lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità, di un trattamento equivalente a quest'ultima.

Il decreto n. 185 ha inoltre enunciato in termini generali il principio che ogni trattamento di sostegno al reddito è subordinato - e questo mi sembra un fatto assolutamente nuovo - alla condizione della disponibilità immediata al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Il combinato disposto dei due provvedimenti costituisce un intervento di grande rilevanza, che consente di attivare risorse pari a 8 miliardi di euro per il biennio 2009-2010 e di sviluppare una politica nel campo degli ammortizzatori sociali improntata sia alla sussidiarietà verticale (tra Stato e Regioni) sia alla sussidiarietà orizzontale (infatti, il decreto n. 185 prevede il pieno coinvolgimento degli enti bilaterali, in alcuni casi anche subordinando la concessione dei benefici alla condizione di un intervento integrativo da parte degli enti suddetti).

Tale linea di intervento è ora sviluppata dal decreto-legge n. 5 in esame, il quale, in materia di ammortizzatori sociali, provvede a semplificare le procedure di concessione del pagamento diretto, da parte dell'INPS, degli interventi di integrazione salariale; a modificare - al fine di adeguarla alle specifiche esigenze dettate da questa crisi - la disciplina per il 2009 della concessione o della proroga di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa ordinaria; a subordinare in via immediata alcune tipologie di indennità di disoccupazione all'intervento integrativo degli enti bilaterali; a raddoppiare, infine, per il 2009, l'importo dell'ammortizzatore sociale per i lavoratori a progetto operanti in regime di monocomittenza.

È opportuno, infine, sottolineare - e concludo, signor Presidente - che il decreto-legge n. 5 completa la revisione della disciplina del lavoro accessorio, già avviata con il decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito. Tale revisione è intesa ad ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto e a sperimentare, in tal modo, ulteriori forme di flessibilità nel mercato del lavoro.

Per questi motivi, daremo senz'altro la nostra fiducia al Governo su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo e sospendo la seduta fino alle ore 19, quando, come preannunciato, avranno inizio le dichiarazioni di voto.

(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 19,02).

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Signora Presidente, signori del Governo, il provvedimento in esame e la complessiva vicenda del suo *iter* costituiscono una tappa fondamentale nella definitiva espropriazione del Parlamento e, mi dispiace constatarlo, sanciscono l'assoluta inutilità di questo ramo del Parlamento. In altre parole, si anticipa con i fatti la riforma costituzionale che pone fine al bicameralismo perfetto, trasformando il Senato della Repubblica in un organo dal carattere meramente consultivo.

Questa affermazione poggia su dati di fatto inoppugnabili. In primo luogo, il decreto-legge giace da quasi due mesi alla Camera, dove è stato approvato con l'apposizione della fiducia, e il Senato è costretto, sempre con la fiducia, ad approvarlo in due giorni, pena la decadenza del decreto-legge stesso. Ciò si traduce non solo nell'impossibilità di garantire il dettato costituzionale, ma anche nel disattendere l'attuale Regolamento del Senato che prescrive per l'approvazione dei provvedimenti un attento esame e un'ampia discussione, sia in Commissione sia in Aula.

In secondo luogo, con il maxiemendamento, si inseriscono surrettiziamente le norme del decreto-legge sulle quote latte per superare le difficoltà politiche legate alla sua conversione in legge. Sembra quasi di assistere al gioco delle tre carte, il gioco che serve ad ingannare i gonzi, senza considerare la più seria obiezione della mancanza di copertura del provvedimento sulle quote latte che ne mette in pericolo la promulgazione.

Ricordiamo, inoltre, che con quel decreto-legge gli allevatori del Mezzogiorno, che si sono comportati virtuosamente e nel rispetto dei vincoli, sono costretti a subire i comportamenti scorretti di taluni allevatori del Nord, cosa di cui il Governo mena gran vanto.

Faccio poi riferimento, nel merito del provvedimento, ad un punto per noi essenziale relativamente all'utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate. Già con il maxiemendamento oggetto della fiducia, in cui si inseriscono le norme relative all'assegnazione delle quote latte del decreto-legge incentivi, si prevedeva di rifinanziare il Fondo di solidarietà destinato agli incentivi assicurativi, con 90 milioni di euro sottratti ai fondi FAS. E per fortuna in questo caso è intervenuta la Presidenza della Camera che ha scongiurato tale eventualità.

Non altrettanto è avvenuto per l'articolo 8-*octies* che proroga le agevolazioni previdenziali in agricoltura - una proroga del resto necessaria - ma che comunque viene finanziata prelevando 103 milioni di euro sempre dai fondi FAS.

Ma la perla di questo decreto-legge è lo sconsiderato saccheggio della quota dei fondi previsti vincolati al sostegno e al rilancio delle aree meridionali. Si tratta di un vero e proprio "riciclaggio di risorse" al quale si procede attraverso l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge anticrisi dello scorso anno che interveniva sul criterio di ripartizione territoriale delle risorse, richiamando esplicitamente il vincolo di destinazione dell'85 per cento delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e del 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

Si introduce sostanzialmente un meccanismo che consente la "pulizia" di risorse che possiedono un obbligo di impegno e di distribuzione territoriale, sancito dalla legge istitutiva del FAS che, una volta stanziata e non ancora impegnata dalle Regioni o dallo Stato, ritornano al Fondo, ma questa volta ripulite, appunto, dalla zavorra costituita, secondo il Governo, dal vincolo di ripartizione dell'85 per cento al Mezzogiorno e del 15 per cento al Centro-Nord.

Sto parlando di ingenti risorse, che ammontano probabilmente a circa 8 miliardi di euro, secondo l'analisi presentata dal Servizio studi della Camera dei deputati, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, assegnate dal CIPE al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti dall'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza alcun vincolo territoriale, ma con la curiosa postilla che su tale accordo non risulta essere stata raggiunta alcuna intesa formale, come si evince dagli atti ufficiali della Conferenza.

C'è quindi un problema formale molto serio: l'accordo non è munito dell'intesa prevista dalla Conferenza Stato-Regioni. A questo punto una domanda sorge spontanea. A chi andranno queste risorse? Quale sarà la loro destinazione? Verrà avvantaggiata ancora una parte del Paese e sarà ancora il Sud ad essere svantaggiato? Quel Sud, ricordiamolo, sottosviluppato che, oltre ad essere stato sempre penalizzato e non sufficientemente sostenuto in passato, deve ora affrontare una gravissima crisi economica, che è crisi anche per noi, con un sistema produttivo, infrastrutturale e sociale debolissimo, senza adeguata attenzione da parte del Governo che continua a non offrire risposte soddisfacenti alle richieste di quest'area del Paese alla quale, sin dall'inizio della legislatura, ha deliberatamente sottratto e tagliato cospicue risorse economiche.

A tal riguardo, quindi, noi del Movimento per l'Autonomia ci aspettiamo dal Governo impegni concreti e chiare risposte circa l'esatta entità delle risorse svincolate dal criterio di ripartizione, ma soprattutto quali Regioni saranno penalizzate da questa restituzione forzata e l'ammontare dovuto da ciascuna Regione.

Per non parlare delle risorse del FAS, quota regionale, ancora formalmente attribuite alle Regioni del Sud, ma alle stesse, nella sostanza, non destinate dal CIPE, malgrado l'istruttoria completata positivamente dal Ministero dello sviluppo economico, competente per materia. Parliamo, per esempio, delle risorse del POR Sicilia, deliberate dal CIPE il 6 marzo, che ancora sono ferme e non vengono destinate.

Ma il saccheggio delle risorse destinate prioritariamente al Mezzogiorno non finisce qui. Nel decreto-legge che stiamo per votare sono ancora ingenti le risorse stornate: 400 milioni di euro per il 2009, da utilizzare per il finanziamento di interventi relativi ai settori dell'istruzione e per l'organizzazione di eventi celebrativi che, oltre che dal Fondo dei «conti dormienti», vengono prelevati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); viene incrementata la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e questo può andar bene, ma è divertente pensare che perfino l'ulteriore finanziamento dell'operazione Alitalia viene pagata con fondi del FAS. Si istituisce, inoltre, presso la Presidenza del Consiglio, un nuovo fondo, denominato "Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale" che diventa destinatario delle risorse FAS, che ammontano a circa 9 miliardi di euro (delibera CIPE del 6 marzo).

Cosa nasconde l'istituzione di questo nuovo Fondo, che sembrerebbe una operazione di semplice *maquillage*, mentre in realtà il provvedimento non prevede nulla riguardo alla destinazione, all'utilizzazione e alla ripartizione delle risorse il cui utilizzo, mi dicono, è svincolato da qualsiasi programmazione, ma funziona discrezionalmente, a domanda, come uno sportello bancario privato? In questa prima fase di legislatura, il Movimento per l'Autonomia si è impegnato in un'azione parlamentare molto forte con la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al fine di difendere il criterio di ripartizione Nord-Sud previsto dalla legge, avendo colto nell'azione del Governo una costante attitudine a utilizzare le risorse destinate al Mezzogiorno per fini, magari, di sostegno reale dell'economia nazionale nel suo complesso, in questa fase di crisi economica generale.

In sintesi, come nel 1860 l'Unità nazionale si finanziò con i soldi depredati al Sud e nel dopoguerra il processo di industrializzazione del Paese fu realizzato attraverso la migrazione forzata della forza-lavoro del Mezzogiorno, oggi si fronteggia la crisi economica di quel sistema finanziario, tutto allocato al Centro-Nord, con le risorse che erano destinate, sulla carta, a promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali.

Il Governo più volte si è impegnato a recepire le sollecitazioni e le proposte che provenivano dal nostro Movimento, accogliendo ordini del giorno o introducendo esplicitamente nelle norme di legge il criterio di ripartizione che, a nostro avviso, sarebbe risultato ultroneo, stante il vincolo preciso insito nell'istituzione dei Fondi cosiddetti FAS. Il principio generale della legislazione, però, per cui una legge successiva modifica quella precedente, vanifica di fatto questo criterio di ripartizione; attribuendo al Governo, che per legge preleva le risorse - e lo può fare, ovviamente -, un potere assoluto e discrezionale nell'utilizzo di queste stesse risorse, anche perché dobbiamo prendere atto dell'impotenza assoluta del Parlamento ad incidere sugli atti predisposti dal Governo.

Di fronte a tutto questo il comportamento naturale sarebbe quello di far prevalere la passione di parte e la voglia di affermare con forza le ragioni del nostro radicamento territoriale negando la fiducia al Governo su questo provvedimento, ma la consapevolezza della ineluttabilità di questo Esecutivo, al quale il Paese, e il Mezzogiorno in particolare, ha affidato la propria aspettativa di

benessere e di serena convivenza civile, che in questa fase così drammatica assume un valore quasi ultimativo, ci inducono a sperare in un ravvedimento profondo nell'azione di governo che sappia finalmente rispondere, con equità, agli interessi di tutta la comunità nazionale superando questa politica strabica.

Per questa speranza, oltre che per la coerenza sempre confermata al patto elettorale e politico sancito con gli elettori, confermo ancora una volta, con fatica, la fiducia al Governo della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo Misto-MPA. Congratulazioni*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, annuncio da subito che l'Unione di Centro voterà contro questo provvedimento che, fino a poco tempo fa, recava solo misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e che oggi viene integrato con il nuovo tema, assai controverso, delle quote latte. Il Governo ci stupisce ogni giorno di più, riesce sempre a trovare una nuova forzatura, un modo diverso per eludere il Parlamento, per infilare qua e là provvedimenti che nulla hanno a che vedere con la materia in esame.

La capriola legislativa questa volta ha dell'incredibile: si è inserito parte di un decreto-legge non convertito in un altro decreto-legge, e lo si è fatto in sede di conversione, oltretutto ricorrendo al voto di fiducia. Assistiamo ormai, cari colleghi, ad un balletto di norme degno del migliore Bolshoi, a cui il Parlamento, sordo e grigio, è tenuto a fare da pallido spettatore.

Cari colleghi della maggioranza, avete contaminato il provvedimento in discussione, rendendolo incostituzionale. È noto ciò che è avvenuto alla Camera, ossia l'aver trasposto in un altro provvedimento le norme che riguardano le cosiddette quote latte e che disciplinano l'assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonché la rateizzazione dei debiti contratti dagli allevatori relativamente alle cosiddette quote latte. Si sono inserite tali disposizioni del tutto estranee rispetto alla materia disciplinata dal decreto-legge oggetto di conversione, che incidono in ambiti materiali diversi e per cui non sussistono adeguate ragioni di necessità ed urgenza. In altri termini, appare evidente che eventuali ragioni di urgenza riferite alla crisi di alcuni settori industriali non possono giustificare interventi a sostegno degli allevatori.

Su questo punto, cari colleghi, la sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2007 è estremamente chiara. La Corte ha sottolineato che «la legge di conversione di un decreto-legge è caratterizzata nel suo percorso parlamentare da una situazione tutta particolare, al punto che la presentazione del decreto-legge per la conversione comporta che le Camere vengano convocate ancorché sciolte (...), e il suo percorso di formazione ha una disciplina diversa da quella che regola l'*iter* dei disegni di legge proposti dal Governo».

Quindi, non solo ci troviamo nel caso della carenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, con riferimento agli articoli 8-*bis* e seguenti inseriti surrettiziamente nel disegno di legge di conversione del decreto-legge, ma ci troviamo di fronte all'ipotesi ancora più grave di surrettizia violazione del divieto di reitera dei decreti-legge, tenuto conto del fatto che il testo del decreto-legge non convertito risulta trasposto nel disegno di legge di conversione di altro decreto-legge.

È quindi evidente che voi avete preso un treno, avete sganciato alcuni vagoni, avete abbandonato la motrice principale ed avete agganciato tali vagoni a un altro treno in corsa. La presenza del solo Ministro delle politiche agricole in quest'Aula, e non anche del Ministro dello sviluppo economico, la dice lunga sulla natura di questo provvedimento e sulla circostanza che con gli interventi anticrisi il decreto-legge in esame non c'entrava nulla prima e non c'entra nulla oggi. È una vera e propria vergogna ed è una vergogna istituzionale.

Tralascio i profili evidenti di violazione dell'articolo 3 della Costituzione e la circostanza che state mortificando gli allevatori perbene. Proprio per questa ragione, vorrei farvi presente che, al di là del metodo eccessivamente creativo che avete seguito, è soprattutto il merito che ci preoccupa, perché il fulcro di questo provvedimento è finito per diventare proprio il decreto-legge sulle quote latte, che era stato ragionevolmente accantonato, viste anche le proteste degli allevatori in piazza. Ora questo testo ha solo un significato politico: dare un po' di ristoro ai colleghi della Lega Nord, che peraltro oggi alla Camera sono usciti sconfitti politicamente su altri temi.

In realtà, coloro che in questi anni hanno violato sistematicamente le norme nazionali e comunitarie, splafonando e rifiutandosi di pagare, vengono premiati con una sanatoria, mentre la stragrande maggioranza degli allevatori onesti con sacrifici ha sempre pagato tutto, scegliendo di operare nel pieno rispetto delle regole: una disparità di trattamento rispetto a chi ha limitato i propri investimenti, ha tirato la cinghia in un periodo di crisi economica, pur di adeguarsi alle norme

comunitarie. A questi allevatori il decreto-legge in discussione suona come uno sberleffo, come un'istigazione a far parte anche loro della casta cosiddetta dei "furbetti del latticino". Altro che libera concorrenza, altro che libero mercato e sussidi all'industria dell'auto! Siamo ai sussidi di illegalità, altra categoria mirabilmente inventata da questo Governo.

All'interno di questo provvedimento ci sono una serie di iniziative anticrisi che noi abbiamo valutato senza pregiudizi e con attenzione, vista la gravità della situazione economica del nostro Paese. Mi riferisco agli ecoincentivi, agli incentivi per la rottamazione delle vecchie vetture e degli elettrodomestici. Ci troviamo, però, sempre di fronte a toppe, a piccoli interventi, che non riescono tutti insieme a rispondere alla crisi e che forse potrebbero anche rivelarsi negativi nel medio e nel lungo periodo, se si pensa che i provvedimenti che riguardano il settore dell'auto si inquadrano in una logica protezionistica europea che non fa bene al mercato e che sottrae risorse a sostegno di settori in cui il mercato non è saturo. In questo contesto, incentivi in un settore, come appunto quello dell'auto, che ha livelli più bassi di manodopera rispetto ad altri, determinano la mancanza di aiuti e di sostegni all'occupazione in settori, come il manifatturiero, che invece hanno esigenze diverse.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,19)

(Segue D'ALIA). Valutiamo positivamente il principio in forza del quale i Comuni virtuosi possono aumentare le spese per la sicurezza e gli interventi sociali, anche se il limite di 150 milioni di euro ci appare troppo stringente.

Per quanto riguarda invece la limitazione degli incentivi alle sole aziende che si impegnano a non delocalizzare fuori dai Paesi dell'Unione europea, il rischio è quello di fare di tutta l'erba un fascio e di non differenziare tra chi va alla ricerca di nuovi mercati, e quindi fa un'attività d'impresa, e chi delocalizza con il solo obiettivo di speculare sul costo del lavoro.

Non crediamo poi, signor Presidente, che il sostegno alle fasce deboli possa concretizzarsi - con tutto il rispetto - con un *decoder* digitale in più o in meno. Sarebbe stato meglio forse garantire sostegni al reddito e assicurare maggiori servizi, compresa una politica sui prezzi che passi dall'abbattimento di quelle rendite che sono oggi i servizi pubblici locali, gestiti in situazione di monopolio, che determinano un aggravarsi dei costi sul consumatore e sulla famiglia.

Ancora una volta abbiamo assistito alla razzia dei fondi FAS, considerati ormai come un pozzo senza fondo cui attingere per ogni provvedimento, utilizzati sempre più per coprire interventi che con lo sviluppo delle aree depresse non hanno alcun legame. Sarebbe stato più onesto, visto che parliamo di sostegno al settore dell'auto, dare un aiuto diretto alla Fiat di Termini Imerese e agli altri stabilimenti presenti in aree sottoutilizzate che sono in crisi (*Applausi del senatore Garruffa*), anziché sottoporci tutti a questa continua umiliazione della sottrazione di fondi rispetto alle loro finalità di istituto.

Poi ci siamo inventati la copertura da "furbetti del quartierino" con l'impiego dei fondi dormienti. Anche in questo caso, si sono adottate norme e modalità di copertura per provvedimenti del Governo che o sono illegittimi o sono a copertura incerta. Vorrei capire poi chi garantisce se questi fondi dormienti, che servono a coprire lo scambio fra azioni Alitalia e titoli di Stato a scadenza 2012, si svegliano.

Cari colleghi, la crisi economica è molto grave e i dati sono allarmanti. Credo che anche il Presidente del Consiglio se ne sia reso conto, poiché ha mostrato preoccupazione, anche se non ha azzardato soluzioni adeguate e credibili, anzi, prima ha annunciato di essere pronto a sfiorare ulteriormente il rapporto deficit/PIL... (*Richiami del Presidente*). Signor Presidente, mi avvio alle conclusioni.

Dicevo, prima ha annunciato di essere pronto a sfiorare ulteriormente il rapporto deficit/PIL, finanziando in deficit le politiche anticrisi, poi ha smentito lasciando tutti perplessi. Siamo alle solite: si alza il tono di voce, ma non si alza il livello degli interventi contro la crisi.

Siamo convinti che da questa spirale negativa si possa uscire, ma solo con un insieme di riforme organiche, poche, coraggiose, forse anche un po' impopolari, che abbassino magari le percentuali di qualche sondaggio, ma che possano davvero provocare un'inversione di tendenza, a partire dalla riforma delle pensioni, per proseguire con il sostegno al reddito delle famiglie e delle piccole e medie imprese, con una legislazione bancaria più trasparente nell'erogazione del credito e nel rapporto con i cittadini, le famiglie e le imprese e con una riforma contro gli sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione.

Fino ad oggi, signor Presidente, abbiamo visto solo promesse, affrettate smentite e interventi parziali, dislocati in tanti diversi calderoni di norme, senza mai una visione d'insieme.

In altre parole, ci troviamo di fronte ad una terapia medica che somministra l'aspirina per curare la polmonite. In questo decreto-legge, in particolare, i già pochi e deboli provvedimenti contro la crisi vengono oscurati dall'arroganza delle quote latte, rendendo questo testo invotabile e indigeribile, come il latte che il Governo ha mandato di traverso agli allevatori perbene.

Votiamo no alla fiducia e a questo provvedimento poco serio e inutile. Quando ci porterete provvedimenti buoni, ve li voteremo. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV e PD. Congratulazioni*).

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, anzitutto mi sia consentito di esprimere il cordoglio più sincero per le vittime del terremoto che ha devastato L'Aquila e altri paesi del vicino Abruzzo. Una tragedia che ha colpito la nostra terra. Assieme al senatore Mascitelli siamo stati in queste ore ad Onna, un paese distrutto, letteralmente raso al suolo dal sisma che ha seppellito sotto le macerie molti bambini.

Anche noi associamo la nostra gratitudine alla macchina della Protezione civile, ai carabinieri, ai poliziotti, ai soldati, ai vigili del fuoco, alla Guardia di finanza, ai militari, al Corpo degli alpini, al mondo del volontariato e a tutti coloro che si sono prodigati, fin dal primo momento, per portare sollievo alla popolazione duramente colpita da una immane tragedia.

Ma dopo aver visitato l'ospedale da campo, allestito accanto all'ospedale costruito soltanto pochi anni fa, probabilmente al di fuori delle normative antisismiche, mi preme portare alla sua attenzione, signor Presidente del Senato, affinché lei possa esprimerle al Governo, le richieste dei medici e degli infermieri che si stanno prodigando notte e giorno per assistere gli ammalati ed i feriti. Mancano i *container* ed i camper per i medici, per dare loro la possibilità di cambiarsi, lavarsi e riposarsi. Formuliamo queste richieste, signor Presidente, senza alcuno spirito polemico, augurandoci che possano essere accolte.

È difficile, dopo aver visto con i nostri occhi il dolore composto di tanti conterranei che hanno perso i loro cari, parlare del decreto anticrisi, dell'atto Senato n. 1503, per convertire in legge il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, inizialmente finalizzato a fronteggiare la crisi internazionale del settore industriale, con particolare riferimento al comparto automobilistico, anche in relazione alle implicazioni sul sistema produttivo nazionale e ai riflessi di carattere occupazionale su famiglie e imprese.

Basta aprire i giornali, anche oggi, per leggere che secondo il Fondo monetario internazionale ci sono ancora 4.000 miliardi di euro di titoli tossici, c'è la crisi occupazionale, la cassa integrazione (più 1.000 per cento). Rispetto a questo cosa risponde il Governo? L'ha già detto chi mi ha preceduto, il senatore D'Alia. Il Governo risponde con un provvedimento che non è idoneo a fronteggiare la grave crisi. Questo provvedimento, infatti, sul quale viene posta in meno di 11 mesi per la quindicesima volta la fiducia, mette in evidenza il carattere antiparlamentare del Governo; inoltre, a seguito della presentazione del maxiemendamento, risulta oggi ulteriormente integrato con le norme contenute nel decreto-legge sulle quote latte.

Ne consegue, inevitabilmente, che il provvedimento reca un contenuto alquanto disomogeneo, che spazia dalla rottamazione di auto e moto al finanziamento del fondo di garanzia per le imprese, passando per i microrimborsi per i risparmiatori Alitalia. Non diciamo che è tutto da buttare. Ci sono luci ed ombre, ma ci sono più ombre che luci in questo provvedimento, e mi riferisco soprattutto ad alcuni articoli.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori, già in sede di discussione alla Camera dei deputati, aveva espresso la sua netta contrarietà alla richiesta del voto fiducia su questo provvedimento, motivando ragioni di merito e metodo che non voglio replicare.

Pertanto, non potremo esprimere un voto favorevole per alcuni ragioni che passo ad elencare: anzitutto l'articolo 5-*bis*, probabilmente incostituzionale, con il quale si riducono i vincoli per la conversione di vecchie centrali elettriche inquinanti in nuove strutture a carbone, come ad esempio la centrale di Porto Tolle. In particolare, la norma in questione prevede che per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si proceda in deroga alle vigenti disposizioni di leggi regionali e nazionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi perdoni se la interrompo, senatore Lannutti, ma vorrei invitare i colleghi ad una maggiore compostezza. Siamo in fase di dichiarazioni di voto finale su un provvedimento sul quale è stata posta la questione di fiducia dal Governo e che, tra l'altro, affronta tematiche delicate.

Siamo quasi giunti alla conclusione dei lavori prepasquali. (*Brusio*). Collegli, non restituirò la parola al senatore Lannutti, sin quando l'Aula non sarà silenziosa.

La prego di continuare, senatore Lannutti.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, la ringrazio davvero molto. Voglio solo ricordare l'articolo 30 della legge regionale del Veneto: lo ricordo a me stesso, ai collegli e soprattutto ai senatori della Lega Nord. Ci apprestiamo ad approvare il federalismo fiscale, eppure alcuni provvedimenti vanno contro l'autonomia delle Regioni. Mi riferisco alla legge regionale n. 36 del gennaio 1997, istitutiva del Parco regionale del Delta del Po, che vieta l'insediamento di centrali a combustibili più inquinanti del gas metano. Questa deroga va contro la legge regionale e anche contro il diritto delle Regioni all'autodeterminazione. Mi sono permesso di ricordarlo agli amici leghisti.

Oltre a ciò, vorrei ricordare anche le ragioni che inducono l'Italia dei valori a votare contro questo provvedimento. Un'altra ragione l'ha ricordata anche il presidente D'Alia: mi riferisco al pozzo di San Patrizio dei fondi dormienti delle banche che dovrebbe finanziare gli obbligazionisti e i risparmiatori che sono stati truffati dai *bond* argentini, ma soprattutto quelli di Alitalia. Il Governo ha affermato che l'offerta presentata da CAI-Compagnia aerea italiana S.p.A, in data 31 ottobre, per l'acquisto di complessi di beni e contratti del gruppo Alitalia, non prevede l'emissione, da parte di CAI, di *warrant* da scambiare con azioni o obbligazioni Alitalia.

Tra l'altro, senza dilungarmi, questi 100 milioni di euro risulterebbero, secondo il Servizio bilancio della Camera, privi di copertura, e non è la prima volta che ciò accade. In questo provvedimento, vi sono 100 milioni di euro che non sarebbero coperti. Vi è infatti una norma che attribuisce ai titolari del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile», emesso da Alitalia linee aree italiane, ora in amministrazione straordinaria, il diritto di cedere tale obbligazione al Ministero dell'economia e delle finanze in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012. Agli oneri derivanti da questa disposizione, nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2009, si provvede a valere sulle risorse provenienti da questo pozzo di San Patrizio dei conti dormienti. Già mi sono soffermato su questo, come sui "Mengozzi *bond*" e quindi sulla difficoltà di rimborsare gli obbligazionisti.

Il Governo, in risposta ad un'interrogazione presentata presso la 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati, il 22 gennaio ha dichiarato in che modo intende rispettare l'impegno di tutelare gli oltre 40.000 sottoscrittori del prestito obbligazionario, ossia i "Mengozzi *bond*".

Nel decreto ci sono anche misure condivisibili, come quelle previste dall'articolo 7-*ter* a tutela dell'occupazione, il pagamento diretto ai lavoratori contestualmente all'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria, fatta salva la revoca in caso di assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa, il raddoppio dell'indennità di disoccupazione dal 10 al 20 per cento per i co.co. pro., che restano senza lavoro, e la possibilità per chi beneficia di una forma di ammortizzatore sociale di svolgere anche piccoli lavori a pagamento senza perdere l'assegno.

Tuttavia, essendovi più ombre che luci in questo provvedimento (che se non fosse stata posta la fiducia l'opposizione avrebbe potuto contribuire a migliorare) ed essendo stata posta l'ennesima fiducia, l'Italia dei Valori non potrà che votare contro un decreto tardivo, che poteva essere migliorato dal contributo responsabile dell'opposizione.

Per queste ragioni, ripeto, non possiamo votare la fiducia al Governo. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

CAGNIN (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNIN (*LNP*). Signor Presidente, collegli senatori, la Lega Nord darà voto favorevole alla conversione di questo decreto-legge. Ci troviamo oggi a votare in fretta due decreti-legge e li voteremo insieme perché gli stessi, se fossero decaduti, avrebbero procurato a questo Paese effetti disastrosi. Di questo siamo convinti.

Le misure adottate dal Governo per affrontare la crisi economica rientrano in un quadro più generale di interventi che da tempo sono stati messi in campo attraverso l'adozione di diversi decreti tra di loro strettamente collegati. Si tratta, in realtà, di misure che hanno origine a partire dalla anticipazione della manovra finanziaria dell'estate scorsa e che proseguiranno, al di là dell'approvazione del presente decreto, avendo come fine ultimo di sostenere le imprese e le famiglie in questo momento difficile e restituire a questo Paese nuove prospettive di crescita.

La crisi economica in atto nel Paese sta letteralmente paralizzando il sistema produttivo, impedendo alle piccole e medie imprese di crescere ed essere maggiormente competitive sul mercato. La strada intrapresa ha quindi portato all'adozione di un pacchetto di aiuti che, inizialmente rivolti a

sostegno di settori mirati, primo tra tutti quello automobilistico, sono stati poi estesi ad altri settori comunque colpiti dalla crisi economica.

Il testo in esame conferma quindi gli incentivi varati d'urgenza dal Governo per l'acquisto di veicoli, mobili ed elettrodomestici, lasciando poi però spazio ad altre importanti misure a tutela delle imprese nazionali. Anche il settore tessile, come peraltro da noi della Lega Nord fortemente auspicato, ha trovato spazio all'interno del provvedimento, attraverso l'assegnazione diretta di risorse che interesseranno anche i settori della concia e calzaturiero, risorse assegnate solo a quelle aziende che hanno trovato soluzione per gli scarichi industriali e che saranno effettive solo dopo l'emanazione di specifici decreti attuativi.

Siamo convinti che le misure del presente decreto siano necessarie ed importanti per affrontare la crisi. Tuttavia, non possiamo permetterci ritardi nella realizzazione degli interventi prospettati, soprattutto a tutela delle imprese nazionali. Vorrei ricordare, infatti, che accanto ai grandi colossi industriali esiste una realtà fatta di tante piccole e medie imprese che non possono essere dimenticate, dal momento che rappresentano il punto di forza di tutto il sistema produttivo nazionale. Questa è una realtà per anni ignorata, ora scoperta e rivalutata dalla stessa Comunità europea, che nello *Small Business Act* non solo ne riconosce l'indispensabilità, ma detta un decalogo per incentivarne la nascita e lo sviluppo.

«Il Sole 24 Ore» dell'8 marzo - non «La Padania» - spiega un concetto mai comparso prima su quel giornale, e cioè che oggi si può salvare il sistema solo attraverso le piccole e medie imprese e le piccole banche territoriali. Noi l'avevamo sempre detto e sostenuto: la Lega Nord ha sempre professato questo tipo di posizione in favore delle piccole e medie imprese e delle banche territoriali.

Purtroppo, però, queste imprese stanno attraversando una fase assolutamente critica, che ha pesanti ripercussioni in termini occupazionali. È pertanto fondamentale salvaguardare tali realtà produttive, che rappresentano un grande bacino di ricchezza per il Paese, le cui potenzialità tuttavia devono essere sfruttate al meglio per garantire il costante e duraturo sviluppo economico dei nostri territori.

Come ha sempre sostenuto la Lega Nord, solo una maggiore attenzione al territorio e alle sue risorse umane e produttive può risolvere la crisi. In questo contesto, riteniamo fondamentale che il Governo, accogliendo un'istanza del nostro Gruppo, sia riuscito a imporre il divieto per le aziende di delocalizzare le attività produttive al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo, se usufruiscono degli incentivi dello Stato. Avremmo voluto che fosse vietato delocalizzare al di fuori dell'Italia, ma è già qualcosa. A nostro avviso, infatti, è immorale che lo Stato riconosca aiuti a quelle aziende che magari, una volta ottenuti i vantaggi per loro, portano la produzione all'estero, creando disoccupazione nel nostro territorio.

Avremmo preferito approfondire, durante l'esame in Aula, le problematiche prima richiamate, al fine di dare maggiore correttezza alle misure adottate per tutelare le imprese e l'occupazione, ma ciò non è stato possibile, per i tempi ristretti che abbiamo a disposizione. Ci auguriamo pertanto che nei successivi provvedimenti il Governo voglia dedicare maggiore attenzione alle proposte che vanno nella direzione indicata dalla Lega Nord.

Siamo convinti che si stia facendo il possibile, anche alla luce delle poche risorse disponibili, per uscire dalla crisi e riportare il Paese su più alti livelli competitivi. Le basi esistono, sono concrete. Aspettiamo soltanto di poter raccogliere nel più breve tempo possibile i frutti delle misure fino ad oggi messe in campo per sostenere la ripresa economica del Paese.

La Lega Nord, passo dopo passo, vuole contribuire con questo Governo a riscrivere le regole di questa economia dopata, che ora ci ha presentato il conto.

Per quanto riguarda le misure sulle quote latte, ringrazio il ministro Zaia, che con grande forza di volontà e abnegazione ha portato a termine un compito difficilissimo, onorando l'impegno preso. Dopo 25 anni, finalmente, viene risolto un problema che interessa 17.000 aziende e si riporta un po' di serenità in altrettante famiglie. Non hanno fondamento, secondo noi, le critiche che asseriscono che queste norme sono a favore di un ristretto numero di soggetti. Questo provvedimento rende giustizia, perché chi ha superato le quote pagherà multe salate, con interessi del 7 per cento.

Ma, come ha ben esplicitato il collega Vallardi nel suo intervento, ciò che è importante è la serenità delle famiglie dei lavoratori e produttori del mondo agricolo, che hanno bisogno più che mai di essere tutelate, difese, per continuare a produrre quei prodotti di qualità e di eccellenza di cui tanto andiamo fieri. È gente che svolge una professione dura, fatta di sacrifici, poche soddisfazioni e che grazie a questo Governo e al nostro ministro Zaia, che ringraziamo, inizia ad intravedere la via del rilancio e di una nuova considerazione. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

BUBBICO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, trovo che sia particolarmente difficile per ciascuno di noi superare il senso di pochezza di queste discussioni, a fronte della tragedia che numerosi cittadini italiani stanno vivendo a L'Aquila e nei territori così gravemente colpiti dal terremoto. (Brusio). Eppure...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio. Chi non è interessato all'intervento del senatore Bubbico è pregato di lasciare l'Aula, altrimenti sospendo la seduta. Non vorrei infatti che dopo un minuto si tornasse allo *status quo ante*.

Prego, senatore Bubbico.

BUBBICO (PD). Grazie, signor Presidente.

Eppure - dicevo - le questioni di cui stiamo discutendo hanno a che fare anche con quegli eventi, che mettono a nudo la fragilità della nostra ostentata sicurezza, alimentata spesso da pensieri brevi e sbrigativi.

Conosciamo, come popolo italiano, io credo, i nostri vizi, ma abbiamo a disposizione anche i buoni esempi, rappresentati dai risultati conseguiti, quando decidiamo di mettere in campo le nostre migliori virtù. E l'Italia, nel corso degli anni, ha saputo superare momenti difficili; ha saputo raggiungere traguardi importanti quando non si è cullata nella convinzione che poi tutto si aggiusta o che altri possano pensare per noi.

In questo disegno di legge, signor Presidente, quello che ci appare più rilevante è proprio la carenza di un'idea, di un progetto, di una tensione rispetto alle sfide importanti. Eppure siamo al sesto intervento contro la crisi. E sembra quasi che ogni volta si sbagliano i tempi e i modi.

Si vanificano le procedure già avviate, già mature per promuovere attività e cantieri nell'intento di concentrare le risorse su pochi grandi obiettivi strategici, la cui cantierabilità viene rinviata nel tempo per poi ritornare sui propri passi e accorgersi che invece è necessario mettere in campo l'operatività del nostro Paese, in grado di promuovere tutte le opportunità derivanti dalla capacità di fare sistema.

Si interviene deprimendo la domanda pubblica e privata, quando invece sarebbe necessario sostenerla e si presume di aiutare le imprese a produrre di più quando si consuma di meno. Queste sono contraddizioni evidenti nei ragionamenti che non abbiamo potuto sviluppare nei tempi giusti in questa circostanza.

Si rinuncia, quindi, a pronunciare e a sostenere investimenti strategici sulla ricerca e sullo sviluppo per attrezzarsi ad affrontare le nuove sfide competitive, quelle che risulteranno ben più complesse quando il ciclo cambierà.

Vi è una qualche relazione tra quanto si sta facendo nel nostro Paese e quanto si sta facendo nel resto del mondo? Io credo che non ci sia nessuna relazione. Si pensa di affidare l'efficacia delle misure alla *moral suasion*; si pensa di premiare le aziende che non delocalizzano, quando invece siamo di fronte ad una profonda crisi di domanda, quando siamo di fronte ad una crisi di fiducia da parte dei cittadini.

Voglio aggiungere, signor Presidente, che in una situazione di difficoltà è semplice eccepire che quanto viene proposto o quanto viene fatto è insufficiente o inutile o addirittura sbagliato. Ma non è questo lo spirito con il quale abbiamo lavorato in queste poche ore di confronto che ci sono state concesse dalla decisione del Governo di chiedere il voto di fiducia. Non è questo il senso dei numerosi e qualificati interventi pronunciati in quest'Aula dai tanti senatori del Partito Democratico, interventi carichi di proposte, di sensatezza, di azioni definite perché si possa superare la crisi.

È una crisi che temiamo sarà più lunga di quanto si pensi e le misure varate con questo provvedimento non saranno sufficienti - ne siamo certi - a farvi fronte. Torneremo quindi a discutere di crisi e di misure a sostegno dei cittadini e delle imprese e vorremmo annunciare sin d'ora il nostro auspicio... (Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Bubbico. Colleghi, ma è mai possibile?

Prego, senatore Bubbico.

BUBBICO (PD). Vogliamo formulare sin d'ora il nostro auspicio perché si possa recuperare quel senso dell'interesse generale e quella mobilitazione in grado di chiamare tutti ad esercitare la propria responsabilità e ad offrire il proprio contributo. Esattamente come hanno fatto le Regioni, quelle meridionali in modo particolare, quando hanno messo a disposizione le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, rinunciando anche al riparto dell'85 per cento al Sud e del 15 per cento al Nord

per dotare il Fondo per gli ammortizzatori sociali, che risultava privo di risorse finanziarie. Ma quella abnegazione, quell'attenzione, quella cura dell'interesse generale ci sembra non venga sufficientemente colta da parte del Governo perché si pensa che il dialogo, il confronto, la condivisione non servano. Questo è sicuramente il più grave dei difetti insiti in tale provvedimento, come in tutta la condotta del Governo.

Abbiamo l'impressione che si agisca alla ricerca di nuovi strumenti da comunicare e da far vivere giusto fino all'annuncio di strumenti successivi, com'è accaduto con i provvedimenti varati quando, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, furono costituite ed assegnate le risorse relative a progetti non ancora cantierizzati per dotare il Fondo per la ricerca e lo sviluppo e l'innovazione delle risorse necessarie per le imprese ed i centri di ricerca.

Si è poi proceduto a modificare quella decisione; con questo provvedimento si prelevano infatti le risorse già assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo e le si mettono a disposizione del Fondo strategico per il Paese, a sostegno dell'economia reale, quasi che la competitività, lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione non fossero economia reale. Nel frattempo, con lo spostamento di risorse dal Fondo per la competitività al Fondo strategico per il Paese si perdono per strada 600-700 milioni di euro, 400 dei quali vengono messi a disposizione di interventi connessi ad eventi celebrativi, di cui c'è pure necessità e bisogno ma che non ci sembra meritino la mobilitazione di risorse destinate invece a promuovere quella spinta in avanti di cui il Paese ha tanto bisogno.

Ci sono poi le questioni relative alle scelte compiute in questa circostanza ponendo la fiducia su un provvedimento le cui criticità sono state segnalate dalle organizzazioni agricole e poi riprese in quest'Aula.

Ve ne sono di questioni sulle quali riflettere, signor Presidente. Ci sarebbe e c'è tanto da fare e il Partito Democratico è pronto a dare il proprio contributo per il Paese e per i nostri cittadini in difficoltà, al fine di realizzare condizioni di sicurezza mobilitando le migliori energie del nostro Paese.

Per questi motivi voteremo contro tale decreto, ma vorremmo tanto poter votare a favore di un provvedimento a sostegno delle azioni necessarie per rilanciare il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).*

VICARI *(Pdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI *(Pdl)*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, il decreto-legge all'esame del Senato costituisce uno dei principali provvedimenti che il Governo Berlusconi ha adottato negli ultimi mesi per affrontare l'attuale crisi economica. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Vicari.

Colleghi, siamo alla fine di questa seduta, ma non intendo proseguire i lavori con questo brusio. Scusate, ma sarò costretto tra poco ad interrompere i lavori, così ritarderete tutti di un'ora l'arrivo a casa. Ho 30 richieste di voto anticipato sulla fiducia: c'è tanta fretta di concludere questi lavori, ma non c'è la volontà di farlo con compostezza. Non credo che questo vada a decoro di questo ramo del Parlamento, tra l'altro in un momento così tragico per il Paese. *(Applausi dai Gruppi Pdl, PD e del senatore Monti)*.

Prego, senatrice, continui pure il suo intervento.

VICARI *(Pdl)*. La ringrazio, signor Presidente.

Il provvedimento d'urgenza, infatti, costituisce l'ultima delle misure varate dall'Esecutivo che, fin dall'inizio della crisi, è intervenuto con vigore per tutelare prima di tutto i risparmiatori; per evitare strette creditizie alle imprese e alle famiglie; per rilanciare i consumi; e, soprattutto, per dare nuova fiducia agli italiani.

L'esame del provvedimento da parte del Senato avviene purtroppo in un momento particolarmente drammatico per la storia del nostro Paese, a seguito del terremoto che ha colpito in maniera così violenta la Regione Abruzzo.

A questo proposito, consentitemi una doverosa digressione, che però rafforza il peso di quanto questo provvedimento contiene, perché alle popolazioni delle zone colpite dal sisma deve andare sì in questo momento la nostra solidarietà, ma, soprattutto, un messaggio di fiducia e di speranza.

Tale fiducia dovrà essere alimentata dalla certezza di una ricostruzione nei tempi più rapidi possibili. Il Governo infatti, dopo aver immediatamente seguito le operazioni di soccorso, fin dalle prime ore, sta ora lavorando ad un pacchetto di aiuti economici immediati, il cui obiettivo sarà di dare, appunto, nuova speranza alle popolazioni colpite dal terremoto.

Per affrontare la crisi economica, invece, altrettanta fiducia deve essere trasmessa alle famiglie italiane. Il decreto-legge anticrisi si muove in questa direzione, attraverso un rilancio prima di tutto dei consumi: ecco il perché, ad esempio, dell'introduzione di appositi incentivi per il settore dell'auto, che da sempre costituisce un comparto fondamentale dell'economia nazionale.

Gli incentivi varati dal nostro Governo non costituiscono un aiuto pubblico alle imprese, come avvenuto invece in Francia, dove consistenti risorse sono state dirottate a favore dei grandi colossi dell'auto. Noi, nell'ottica di mettere al primo posto le famiglie, abbiamo previsto degli incentivi per promuovere il consumo diretto di beni.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. I *bonus* per la rottamazione auto hanno consentito, nel mese di marzo, di raddoppiare le immatricolazioni e di far ripartire questo settore. Le misure varate stanno consentendo di rinnovare il parco auto italiano, particolarmente vecchio e quindi inquinante, e di garantire al Paese il pieno rispetto degli impegni assunti nelle sedi internazionali, a partire proprio dal pacchetto clima-energia, approvato nel dicembre scorso. Gli incentivi statali cumulabili con le misure che alcune Regioni italiane hanno adottato, consentono ora ad una famiglia media di acquistare un'auto ecologica a metà del prezzo che avrebbe pagato solamente due mesi fa.

Agli incentivi per il settore dell'auto si aggiungono poi *ibonus* per gli acquisti di elettrodomestici. Anche in questo caso il Governo ha ritenuto di promuovere i consumi delle famiglie italiane verso l'acquisto di prodotti che garantiscono un maggior risparmio energetico. La vendita di questi prodotti sta già assicurando, ad un settore in crisi come quello del bianco, nuove possibilità per un rilancio complessivo.

Gli incentivi legati alla ristrutturazione degli immobili si intersecano con la prossima approvazione del piano casa, che consentirà di rimettere in moto anche il comparto dell'edilizia. I dati ci dicono che, se soltanto il 10 per cento delle famiglie italiane decidesse di procedere a ristrutturazioni ed ampliamenti della propria abitazione, verrebbero subito messi in circolazione circa 60 miliardi di euro.

Si è poi prestata particolare attenzione al mondo delle imprese che, insieme alle famiglie italiane, consentiranno all'Italia di superare in tempi brevi la crisi economica.

Ci tengo a ricordare la disponibilità del Governo e del presidente del Consiglio Berlusconi in particolare a comprendere subito le istanze provenienti dal mondo imprenditoriale, attraverso un confronto proficuo con la presidente di Confindustria Marcegaglia. Il provvedimento al nostro esame ha recepito le richieste pervenute dal mondo imprenditoriale e gli accordi raggiunti con le diverse categorie nei tavoli tecnici presso il Ministero dello sviluppo economico.

Pertanto, colleghi, sono prive di fondamento le considerazioni di coloro che nella giornata di oggi hanno dichiarato che le istanze del mondo imprenditoriale non sono state attentamente valutate dal Governo e che i problemi delle associazioni audite dalle Commissioni parlamentari non hanno trovato alcuna risposta. Tutto il contrario, colleghi. Il decreto, invece, ha previsto una serie di importanti agevolazioni fiscali volte a favorire le aggregazioni di imprese e la ristrutturazione delle stesse, le reti di imprese e i distretti industriali.

Gli imprenditori italiani potranno contare, inoltre, su un Fondo di garanzia particolarmente cospicuo. Il decreto, infatti, mette a disposizione più di un miliardo di euro per l'accesso al credito delle imprese. Come è stato autorevolmente detto, il mondo bancario non potrà ora più negare alle imprese sane il credito di cui hanno bisogno per programmare i propri investimenti.

Abbiamo, inoltre, prestato particolare attenzione ad alcuni specifici settori. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, non abbiatevene a male, ma sospendo la seduta per cinque minuti. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Monti e Astore)*.

(La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 20,07).

La seduta è ripresa.

Prego, senatrice Vicari, può riprendere da dove aveva interrotto.

VICARI *(PdL)*. Grazie, signor Presidente.

Abbiamo inoltre prestato attenzione ad alcuni specifici settori, come quello tessile e calzaturiero, prevedendo, anche in questo caso, un Fondo di garanzia specifico.

Particolare sensibilità è stata dimostrata nei confronti del mondo del lavoro e dei lavoratori precari. La semplificazione delle procedure per l'ottenimento della cassa integrazione consentirà una sensibile riduzione dei giorni necessari all'erogazione degli ammortizzatori sociali.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il decreto-legge sul quale il Senato si appresta oggi a dare la propria fiducia costituisce una tessera fondamentale del mosaico dell'intera azione che l'Esecutivo ha messo in atto per affrontare la crisi economica.

Nessuno nega che la crisi esista in Italia come negli altri Paesi dell'Unione europea e non solo e nessuno vuole negare le ripercussioni che questa crisi sta avendo sulla società. Il Governo sta affrontando seriamente ed in maniera determinata una crisi planetaria che somma come suo effetto vecchie e nuove povertà. La risposta a questa crisi deve essere globale e infatti noi stiamo proponendo soluzioni che puntano a sostenere il più possibile il mercato interno e che sono già state condivise a livello comunitario nonché dagli altri Paesi del G8.

Le misure previste fino ad ora sono volte a: sostenere i redditi; tenere alta la domanda interna per non far flettere la produzione; ammodernare le strutture dello Stato. In quest'ottica noi puntiamo: alla produzione di ricchezza e di lavoro; a sostenere le piccole e medie imprese; a una pubblica amministrazione efficiente e capace di rispondere in tempo reale alle esigenze di sviluppo della nostra società.

Per questo il PdL darà con convinzione il voto di fiducia al Governo, per sostenerlo nella sua azione complessiva contro la crisi e la recessione, rispettando il mandato ricevuto da milioni di italiani che, con il voto a Silvio Berlusconi ed al Popolo della Libertà, hanno dato fiducia a questa politica e a queste scelte per un futuro di ripresa e di crescita nell'interesse del popolo italiano.

Noi siamo orgogliosi di avere assicurato, con importanti incentivi, la ripresa dei consumi; noi siamo orgogliosi di aver favorito le aggregazioni d'impresa; noi siamo orgogliosi di avere puntato sui distretti industriali e sulle reti di imprese e di aver premiato, con riguardo al Patto di stabilità, le amministrazioni locali virtuose; noi siamo orgogliosi di aver assicurato ai lavoratori precari un robusto sistema di ammortizzatori sociali; ma, soprattutto, siamo orgogliosi di avere dato, con i provvedimenti finora varati, un'iniezione di fiducia a tutti gli italiani. Quella fiducia e quella speranza che si sta diffondendo nel Paese e che consentirà ancora una volta di superare tutte le difficoltà. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).*

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Passiamo ora al voto dell'articolo unico del disegno di legge n. 1503, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Poiché 29 senatori hanno chiesto di anticipare il voto rispetto all'ordine della chiama, la Presidenza ritiene opportuno, ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, consentire tale facoltà soltanto ai Capigruppo e ai Ministri che hanno avanzato tale richiesta. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD).*

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Baio).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dai senatori Belisario, D'Alia, Finocchiaro, Matteoli e Sacconi, per poi proseguire dalla senatrice Baio.

BONFRISCO, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amato, Amoruso, Asciutti, Augello, Azzollini
Balboni, Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua,
Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boschetto, Bricolo, Butti
Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Cantoni, Carrara, Caruso, Caselli, Castelli, Castro,
Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Compagna, Conti, Costa, Cursi, Cutrufo
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, Di
Giacomo, Di Girolamo Nicola, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina
Esposito
Fasano, Fazzone, Ferrara, Ferrarello, Fleres, Flutero, Franco Paolo
Galioto, Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghigo,
Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Grillo

Izzo

Latronico, Lauro, Leoni, Licastro Scardino, Longo

Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura, Musso

Nania, Nespoli, Nessa

Oliva, Orsi

Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Pittoni, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rizzi, Rizzotti

Sacomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibilia, Spadoni Urbani, Speciali, Stancanelli, Stiffoni

Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro

Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vetrella, Vicari, Viceconte, Vizzini

Zanetta, Zanoletti.

Rispondono no i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore

Baio, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianchi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bonino, Bosone, Bruno, Bubbico, Bugnano

Cabras, Carlino, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Cosentino, Crisafulli, Cuffaro

D'Alia, D'Ambrosio, De Luca, De Sena, De Toni, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Nardo, Donaggio, D'Ubaldo

Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Fistarol, Follini, Fontana, Fosson, Franco Vittoria

Galperti, Garavaglia Mariapia, Gasbarri, Ghedini, Giambrone, Giaretta, Granaiola, Gustavino

Ichino, Incostante

Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia

Marcenaro, Marcucci, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro, Mascitelli, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Mongiello, Morando, Morri, Musi

Negri, Nerozzi

Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pignedoli, Pinotti, Poretti

Randazzo, Ranucci, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo

Sangalli, Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna, Serra, Sircana, Stradiotto

Tonini, Treu

Veronesi, Vimercati, Vita, Vitali

Zanda, Zavoli.

Si astengono i senatori:

Pinzger, Thaler Ausserhofer.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (1503)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonché del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5

Il titolo è sostituito dal seguente: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario».

All'articolo 1:

al comma 5, dopo le parole: «motociclo fino a 400 cc di cilindrata» sono inserite le seguenti: «ovvero non superiore a 60 kW»;

al comma 7, dopo le parole: «per le installazioni degli impianti a metano,» sono inserite le seguenti: «sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" ed "euro 2",»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:

"c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione".

9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente"».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: «ad alta efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «di classe energetica non inferiore ad A+»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali».

All'articolo 3:

al comma 2, numero 10), le parole: «resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;

b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;

c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;

e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.

4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinati le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

All'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione».

All'articolo 5:

al comma 1, la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante 'Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni', pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma è stabilito al 30 giugno 2009"».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica). - 1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 6, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».

1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies è inserito il seguente:

"10-quinquies. 1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo"».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: «è eseguito sulla base di criteri» sono sostituite dalle seguenti: «è eseguito prioritariamente sulla base di criteri»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base "Funzionamento" del programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3 "Oneri comuni di parte corrente", capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre

2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-*quater* del presente articolo e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2009.

1-*quinquies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-*quinquies*. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-*ter* del presente articolo»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare";

b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: "Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di

disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente".

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati".

3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria".

3-quinquies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso";

b) il comma 2 dell'articolo 193 è sostituito dal seguente:

"2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila".

3-sexies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:

"Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate";

b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:

"Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni";

c) il secondo comma dell'articolo 2445 è sostituito dal seguente:

"L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale"».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis. - (Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea). - 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

Art. 7-ter. - (Misure urgenti a tutela dell'occupazione). - 1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria,

fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa".

2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato 'Fondo per l'occupazione', il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali".

5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.

8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203".

9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: "Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali" sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole: "secondo quando precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: ", fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente";

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8";

d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: 'al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,' sono inserite le seguenti: 'o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,'".

10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "presso il fondo di provenienza" sono inserite le seguenti: "nel triennio precedente" e dopo le parole: "pari a 3.000 euro" sono aggiunte le seguenti: "e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009".

11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico";

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici";

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati", sono inserite le seguenti: ", da casalinghe";

d) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*h-bis*) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati";

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio".

13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "parenti e affini sino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti e affini sino al quarto grado".

14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti a utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica".

16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo".

17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificata dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,".

18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "Adattabilità" e

"Occupabilità" conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.

19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (POR) già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari "Adattabilità" e "Occupabilità", il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del 1987.

21. Al fine di evitare la possibilità di un'applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-*terdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-*terdecies*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.

Art. 7-*quater*. - (*Patto di stabilità interno*). - 1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai

sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi".

5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacare l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

9. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno

per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "sentita" è sostituita dalle seguenti: "d'intesa con";

b) al comma 12, primo periodo, le parole: "sentite le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni";

c) al comma 12-*bis*, primo periodo, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Art. 7-quinquies. - (Fondi). - 1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonché dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del

decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

"b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009, è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente articolo, nonché dell'articolo 7-octies.

12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata, entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonché per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7-sexies. - (Disposizioni in materia di trasporti). - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come

modificato dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza".

2. All'articolo 29, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "non oltre il 16 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 16 maggio".

3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.

4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

5. All'articolo 29, comma 1-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "80 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,".

Art. 7-*septies*. - (*Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese*). - 1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

Art. 7-*octies*. - (*Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee aeree italiane Spa*). - 1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative rese necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:

a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;

b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che

provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.

4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:

a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;

b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:

a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;

b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;

c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.

7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.

8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, sono soppresse le parole: "ovvero obbligazionisti".

10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis, e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione

delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-*quinquies* del presente decreto, nonché dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

d) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-*ter*, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-*bis*. - (*Disposizioni in materia di quote latte*). - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.

4-*ter*. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-*quater*. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*. - (*Assegnazione quote latte*). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, e al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e

al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota 'B' ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi e al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota 'B' ridotta;

b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 e aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;

c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3".

3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

Art. 8-*ter*. - (*Istituzione del Registro nazionale dei debiti*). - 1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: "gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,".

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-*bis* e 5-*ter* del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8-*quater*. - (*Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte*). - 1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-*ter* derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

a) per somme non inferiori a 25.000 euro;

b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;

c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;

d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;

b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

Art. 8-*quinqües*. - (*Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte*). - 1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater* da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, e definisce le modalità di applicazione dell'articolo 8-*quater* e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del prelievo latte;
- b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
- c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
- d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.

8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 2.

10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8-*sexies*. - (*Disposizioni finali*). - 1. Le disposizioni degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

Art. 8-*septies*. - (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto all'integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino

all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.

Art. 8-*octies*. - (*Proroga di agevolazioni previdenziali*). - 1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.

3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-*novies*. - (*Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*). - 1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6"».

DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

Articolo 1.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici)

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5» che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO₂ per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.

3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero non superiore a 60 Kw nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, sugli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» ed «euro 2», nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:

«c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione».

9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente».

10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano

un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

Articolo 2.

(Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici)

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e *computer*, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Articolo 3.

(Distretti produttivi e reti di imprese)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

3-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-*ter*. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

4-*bis*. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

4-*ter*. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;

b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;

c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-*bis*, primo comma, lettera *a*) del codice civile;

d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;

e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.

4-*quater*. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

4-*quinqies*. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

Articolo 3-*bis*.

(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinati le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Articolo 4.

(Aggregazione tra imprese)

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

Articolo 5.

(Rivalutazione sostitutiva immobili)

1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma è stabilito al 30 giugno 2009».

Articolo 5-*bis*.

(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica)

1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 6.

(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali)

1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».

1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies è inserito il seguente:

«10-quinquies1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo».

Articolo 7.

(Controlli fiscali)

1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito prioritariamente sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «Funzionamento» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-*quater* del presente articolo e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2009.

1-*quinquies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-*quinquies*. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-*ter* del presente articolo.

2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».

2-*bis*. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

3-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare»;

b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente».

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati».

3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria».

3-quinquies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;

b) il comma 2 dell'articolo 193 è sostituito dal seguente:

«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila».

3-sexies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:

«Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate»;

b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:

«Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni»;

c) il secondo comma dell'articolo 2445 è sostituito dal seguente:

«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale».

Articolo 7-bis.

(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle

competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

Articolo 7-*ter*.

(Misure urgenti a tutela dell'occupazione)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».

2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione", il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».

5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con

esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, della citata legge n. 223 del 1991.

8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, le parole: «secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;

d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono inserite le seguenti: "o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,"».

10. All'articolo 19, comma 7-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».

11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati» sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;

d) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «parenti e affini sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».

14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti a utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».

16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo».

17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».

18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.

19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (POR) già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilità» ed «Occupabilità», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del 1987.

21. Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-*terdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-*terdecies*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.

Articolo 7-*quater*.

(*Patto di stabilità interno*)

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

9. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;

b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,»;

c) al comma 12-*bis*, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Articolo 7-*quinquies*.

(Fondi)

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonché dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-*bis*, 345-*decies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*b-bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009, è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4,

secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente articolo, nonché dell'articolo 7-*octies*.

12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata, entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonché per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7-sexies.

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;
- b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

2. All'articolo 29, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».

3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.

4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

5. All'articolo 29, comma 1-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci».

Articolo 7-septies.

(Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese)

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

Art. 7-octies.

(Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia - Linee aeree italiane Spa)

1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato

nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative rese necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:

a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;

b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.

4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:

a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;

b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:

a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;

b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;

c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.

7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.

8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166, sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».

10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis, e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonché dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;

c) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

d) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonché con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di quote latte)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.

4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, e al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi e al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta;

b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 e aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;

c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali

quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3».

3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-*quinqies*, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

Articolo 8-*ter*.

(Istituzione del Registro nazionale dei debiti)

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato I, paragrafo 2, lettera *e*), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da I a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-*bis* e 5-*ter* del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8-*quater*.

(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte)

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-*ter* derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

a) per somme non inferiori a 25.000 euro;

- b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
- c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
- d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:

- a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
- b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
- c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

Articolo 8-quinquies.

(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater* da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, e definisce le modalità di applicazione dell'articolo 8-*quater* e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del prelievo latte;
- b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
- c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
- d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.

8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 2.

10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 8-*sexies*.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni degli articoli 8-*quater* e 8-*quinqüies* sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

Articolo 8-*septies*.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto all'integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.

Articolo 8-*octies*.

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accessi i predetti conti correnti.

3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8-*novies*.

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6».

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

G100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi; nel maxiemendamento, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, sono state inserite le disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario contenute nel decreto-legge n. 4 del 2009, dichiarate ammissibili, in quanto strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge;

una misura strutturale per affrontare la crisi delle imprese del settore agricolo risulta essere un adeguato finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale che, al contrario, risulta oggi carente per il 2008 e non finanziato per il 2009;

il rifinanziamento del suddetto Fondo ha vissuto alterne vicende che hanno determinato, a partire dal decreto-legge n. 171 del 2008, rifinanziamenti e successivi definanziamenti con la conseguente ricaduta negativa sulla capacità delle imprese di sostenere l'attività imprenditoriale in condizioni di certezza e sicurezza;

in un contesto di forte concorrenza sui mercati internazionali e con il calo dei consumi il Fondo di solidarietà rappresenta la precondizione affinché le imprese agricole riescano a superare le ulteriori difficoltà determinate dalla crisi, senza il rischio di uscire fuori dal mercato;

il ruolo del Fondo, che vede la compartecipazione dello Stato, è ormai strutturale per il comparto agricolo, mentre le altalenanti decisioni dell'esecutivo inseriscono dei forti dubbi sul destino che il Governo vuole assegnare al suddetto fondo;

più in particolare non è chiaro se il mancato finanziamento sia connesso a sviluppi futuri che porteranno al superamento del Fondo stesso;

appare evidente la contraddizione tra le modalità operative del Governo nei confronti di alcuni settori economici per i quali si prospettano interventi diretti dello Stato e altri settori economici a cui viene fatto mancare tale sostegno,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per la prosecuzione della positiva esperienza del sistema agevolato per i danni all'agricoltura derivanti da calamità naturali ed eventi eccezionali.

G101

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene misure oltre a sostegno delle attività anche disposizioni relative alla proroga di agevolazioni previdenziali;

esiste un contenzioso INPS derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 506-507 della Finanziaria 2008 per risolvere il quale sono state più volte presentate e approvate norme di interpretazione autentica;

l'interpretazione autentica prevedeva l'applicazione del regime di maggior favore introdotto dalla Finanziaria dell'anno scorso per accelerare la chiusura dei contenziosi con l'INPS non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito fossero ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato;

questa norma della Finanziaria 2008, per favorire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, autorizzava l'INPS a definire tali contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnassero al pagamento integrale dei contributi oggetto di contenzioso, senza sanzioni;

la chiusura dei contenziosi sugli sgravi contributivi all'agricoltura è un'annosa questione su cui si è più volte intervenuti poiché non è mai stata risolta definitivamente;

la Commissione agricoltura aveva già inserito nel testo del decreto-legge n. 4 del 2009 una norma di interpretazione autentica che aveva già superato il vaglio di ammissibilità, contenuta nel testo sul quale è stato dato al relatore il mandato di riferire all'Assemblea,

impegna il Governo:

a chiarire se sia sua intenzione introdurre la suddetta norma di interpretazione autentica nel primo provvedimento utile.

G102

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il settore dell'agricoltura e della pesca sta attraversando uno dei momenti più difficili e delicati degli ultimi trenta anni, dovuto alle gravissime conseguenze della fase di recessione che sta colpendo l'economia e la finanza mondiale e che si stanno manifestando in maniera diretta e indiretta sulle imprese agro alimentari e della pesca;

nell'ultimo anno, l'incidenza dei fattori produttivi nella gestione aziendale ha superato il 70 per cento con aumenti medi dei costi di produzione del 9 per cento;

gli oneri sociali sono raddoppiati mentre i prezzi all'origine, dopo una fase di rialzo della prima metà dello scorso anno, sono scesi in media del 7 per cento con punte del 35-50 per cento per il mercato dei cereali;

l'eccessiva rigidità del sistema distributivo nazionale ha impedito ai consumatori di beneficiare del calo dei costi delle materie prime. I prezzi medi al consumo sono cresciuti del 3,3 per cento mentre gli acquisti di prodotti alimentari sono calati dello 0,6 per cento;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

le azioni orizzontali previste nei piani nazionali di settore hanno infatti la loro copertura finanziaria nel capitolo di spesa alimentato dalle risorse previste dal comma 1084 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 206 del 2006);

alla data attuale, i settori per i quali sono state svolte attività di programmazione sono: settore cerealicolo, settore florovivaistico, settore olivicolo, settore suinicolo, settore avicolo, settore delle carni bovine e settore sughericolo;

l'attuazione e l'esecuzione dei Piani nazionali di settore indicati rappresenta un'opportunità fondamentale per il rilancio competitivo del made in Italy agroalimentare sia sul mercato interno sia su quello estero;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad approvare nel breve termine i piani nazionali di settore che sono in fase di definizione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

in ottemperanza all'articolo 1, comma 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad imprimere un'accelerazione all'attuazione di tutte le misure previste nei piani di settore predisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed approvati con deliberazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

a verificare con il dipartimento della ragioneria generale dello Stato che le risorse residue siano sufficienti sia all'attuazione dei piani nazionali di settore già operativi sia all'approvazione di quelli che sono in via di definizione.

G103

DELLA SETA, BUBBICO, BARBOLINI

Precluso

Il Senato,

premessi che:

tutti i Governi dei principali paesi europei e l'amministrazione Obama negli USA stanno usando le politiche di bilancio e fiscali in funzione anticiclica. La dimensione e i contenuti degli interventi variano in rapporto alle specificità nazionali e alle diverse condizioni della finanza pubblica. Però tutti, senza eccezione, hanno cambiato la loro politica di bilancio, chiamandola a contribuire a ridurre il costo sociale della recessione e ad accelerare il suo superamento;

il Governo italiano, invece, continua a varare provvedimenti frammentari e parziali, spesso con sovrapposizioni e continue correzioni dei provvedimenti precedenti, ma lascia inalterate le scelte di bilancio operate con la manovra triennale dell'estate scorsa (decreto-legge n. 112 del giugno scorso), quando la crisi non era ancora scoppiata;

tutti i cosiddetti «decreti anticrisi» approvati da allora contengono disposizioni di spesa e di riduzione del gettito che, oltre ad essere di modesta entità e insufficienti, sono finanziariamente «coperte», ossia finanziate con riduzioni di spesa ed aumenti di entrata, così che la politica di bilancio per il 2009 del Governo Berlusconi mantiene un robusto carattere prociclico;

servirebbero, invece, politiche autenticamente espansive per sostenere imprese e lavoratori di fronte alla crisi;

con un ritardo di almeno due mesi rispetto alle esigenze del settore industriale, il presente provvedimento offre una prima risposta per il comparto automobilistico, sebbene sia stata esclusa tutta la filiera della componentistica che interessa centinaia di aziende nel Paese, anche piccole, oltre che le multinazionali, ed occupa migliaia di persone;

pur troppo, il testo risulta ora impropriamente appesantito dalle disposizioni già recate dal decreto-legge in materia di quote latte, una misura fortemente criticata dalla gran parte degli operatori del settore che rappresenta una sorta di ennesima sanatoria a per una minoranza di imprese che hanno reiteratamente disatteso la normativa nazionale e comunitaria;

grazie all'iniziativa del gruppo del Partito Democratico il testo offre ora una soluzione anche alle esigenze delle imprese e dei lavoratori attraverso le misure per il consolidamento del debito delle piccole e medie imprese, uno degli interventi più sentiti e più richiesti da parte di tutto il mondo produttivo, e l'inserimento di un condizionamento virtuoso sul piano economico e sociale che si deve creare tra i benefici degli incentivi e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

gli incentivi previsti dal provvedimento in esame nel quadro del sostegno all'industria automobilistica si limitano a prevedere agevolazioni per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e, senza tenere conto della necessità, in alcuni casi, di garantire una funzionale e diffusa rete di distribuzione del carburante utilizzato per rendere davvero efficace la misura adottata;

la rete distributiva del metano per auto è ancora fortemente insufficiente e distribuita senza uniformità, con una localizzazione degli impianti a macchia di leopardo alternando a zone ben servite realtà con percentuali di metanizzazione irrisorie;

in questo contesto la recente emanazione della legge n. 133 del 2008 non sembra garantire la prosecuzione del processo di espansione della rete distributiva del metano, nonostante i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni;

la piena liberalizzazione del sistema distributivo rischia di circoscrivere gli investimenti nel settore solo nelle zone già metanizzate, poiché è lì che la remuneratività è più elevata, con la conseguenza che le zone prive o con scarsa rete continueranno ad esserlo;

in questo contesto uno strumento come quello dell'incentivazione alla realizzazione di nuovi impianti può essere estremamente efficace ed utile, se usato per stimolare la realizzazione di impianti in aree e bacini che ne hanno particolarmente bisogno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare l'ampliamento della rete di distribuzione del gas metano, attraverso l'assegnazione di un contributo a fondo perduto per ogni impianto di erogazione di gas metano realizzato nelle aree dove si registra una carenza della rete distributiva.

G104

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1503, recante conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione l'atti era e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,

premesso che:

nel corso dell'esame svolto si nelle Commissioni riunite 6^a (finanze) e 10^a (attività produttive) della Camera dei deputati, in 1^a lettura, era stato introdotto l'articolo 5-*bis* recante misure per il settore turistico - stante l'ancora non risolta questione della determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime -, allo scopo di meglio definire il quadro normativo concernente tale settore, in considerazione dell'attuale fase di crisi economica e ridimensionando altresì il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, volendo assicurare nel contempo il gettito erariale derivante dai relativi rapporti concessori;

in particolare, il predetto articolo prevedeva l'emanazione, da parte del Governo, entro il 30 settembre 2009, di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

c) a precisare, in conformità alla normativa vigente, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del citato decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993;

d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari e del tempo di utilizzo dei beni;

g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa;

nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, e comunque fino al 30 settembre 2009, era prevista la sospensione della riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

si prevedeva, altresì, il versamento dei contributi sospesi, senza aggravii o di spesa per interessi e in un'unica soluzione, alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009;

il predetto articolo non è stato recepito dal maxiemendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti e ritenute ormai indifferibili - stante la crisi economica del settore turistico - volte a fornire adeguate soluzioni al problema nella direzione indicata dalle norme sopra richiamate e, comunque, a prevedere da oggi, nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, e comunque fino al 30 settembre 2009, la sospensione della riscossione dei contributi dovuti.

G200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'azienda automobilistica FIAT Auto, con una nota inviata ai sindacati, ha disposto un ulteriore slittamento della data di rientro dalla cassa integrazione per i 5.000 lavoratori dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli;

la decisione assunta dalla FIAT, che prevede non solo lo slittamento delle data di rientro dalla cassa integrazione ma anche ulteriori periodi di interruzione della produzione per lo stabilimento automobilistico campano, contribuisce ad acuire il clima di tensione e di forte preoccupazione diffuso tra le migliaia di lavoratori coinvolti, fortemente provati dal continuo ricorso a tale forma di ammortizzatore sociale e soprattutto preoccupati della assenza da parte dell'azienda stessa di un piano strategico industriale che lasci ben sperare per il futuro;

un ulteriore motivo di preoccupazione per i lavoratori dello stabilimento di Pomigliano e dell'impresa dell'indotto è rappresentato dalla decisione assunta dai vertici della FIAT di non assegnare allo stabilimento campano la produzione di autovetture con basse emissioni atmosferiche e tali di usufruire dei benefici della rottamazione;

tale decisione, infatti, prefigura, per lo meno per il prossimo biennio, una difficile ripresa delle attività produttive dell'azienda, con ciò comportando, con ogni probabilità, un lungo periodo di cassa integrazione per migliaia di lavoratori;

considerato inoltre che la crisi che sta investendo lo stabilimento di Pomigliano contribuisce ad aggravare la precarietà e l'instabilità di un numero elevatissimo di posti di lavoro esistenti, esponendo, tra l'altro, vaste aree del territorio campano a pericolose ripercussioni anche sotto il profilo dell'ordine pubblico;

tenuto conto che nei giorni scorsi il Presidente del consiglio dei Ministri si è pubblicamente impegnato ad avviare un Tavolo istituzionale per la soluzione delle problematiche dello stabilimento Fiat di Somigliano d'Arco;

tale Tavolo non è stato ancora insediato, malgrado l'aggravarsi della situazione dello stabilimento Fiat di Somigliano d'Arco,

impegna il Governo:

ad avviare, entro brevi termini, un Tavolo istituzionale per la soluzione delle problematiche dello stabilimento Fiat di Somigliano d'Arco allo scopo di garantire:

la continuità operativa dello stabilimento, che riveste un ruolo fondamentale nell'ambito dell'economia campana e del mezzogiorno;

il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dello stabilimento nonché delle imprese dell'indotto ad esso collegate;

la predisposizione di un Piano industriale mirato a definire le future missioni produttive previste per tale stabilimento.

1.100

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «euro 5», aggiungere le seguenti: «dotate di filtro antiparticolato».

1.101

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «140 grammi», con le seguenti: «130 grammi».

1.102

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è concesso un contributo di euro 1.500» con le seguenti: «è riconosciuta una detrazione di 1.500 euro dall'imposta lora, fino a concorrenza del suo ammontare,

nella misura del 20 per cento. La detrazione è da ripartire in due quote annuali di pari importo». Indi aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lora diminuita della suddetta detrazione, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che le suddette detrazioni, siano riconosciute esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010, e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010 e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».

1.103

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è concesso un contributo di euro 1.500» con le seguenti: «è concessa l'esenzione definitiva dal pagamento della tassa automobilistica».

Aggiungere inoltre il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che la suddetta esenzione, sia riconosciuta esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010, e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 30.000.000 euro per l'anno 2009, 30.000.000 euro per l'anno 2010, e 30.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».

1.104

D'ALIA

Precluso

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. All'onere derivante dall'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.105

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al terzo periodo del comma 1, articolo 29, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, in materia di fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (*car sharing*), è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

Consequentemente all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) per l'anno 2009, la dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotta di 2 milioni di euro».

1.106

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Coloro che effettuano la rottamazione di cui al comma 1, senza sostituzione possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro, di durata pari a tre annualità. Per l'applicazione di cui al presente comma, valgono le disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2008.».

1.107

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «è concesso un contributo di euro 2.500» con le seguenti: «è riconosciuto, per il periodo di imposta 2010, un credito di imposta di euro 2.500, per l'acquisto degli autoveicoli di cui al presente comma.». Indi dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che il suddetto credito d'imposta, sia riconosciuto esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma».

Infine, al comma 4, sostituire le parole: «il contributo è incrementato fino a euro 4.000», *con le seguenti:* «il contributo è integrato con un credito di imposta fino a euro 4.000, per il periodo di imposta 2010».

Consequentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) quanto a 40.000.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 40.000.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».

1.108

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «con gas metano», aggiungere le seguenti: «, Gpl».

Consequentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) L'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

1.109

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e inferiore ai limiti previsti dal comma 1, per quanto riguarda l'eventuale seconda alimentazione».

1.110

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Per l'acquisto di autovetture ad alimentazione elettrica ad emissioni zero e per le autovetture alimentate ad idrogeno l'IVA è abolita. Per questa tipologia di veicoli è abolita anche la tassa di possesso. Per l'acquisto di autovetture ad alimentazione ibrida/elettrica l'IVA è ridotta al 10 per cento. Per queste tipologie di veicoli è abolita anche la tassa di possesso».

1.111

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Detto contributo è aumentato di euro 2000 per l'acquisto di autovetture ad alimentazione elettrica ad emissioni zero e per le autovetture alimentate ad idrogeno».

1.112

D'ALIA

Precluso

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche all'acquisto di quadricicli leggeri alimentati con batterie al litio di ultima generazione, entro un limite di autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2009, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.113

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. In alternativa alle agevolazioni previste al comma 3, è possibile scegliere la seguente agevolazione: per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'acquisto di veicoli a trazione esclusivamente elettrica e relative colonnine di ricarica, spetta una detrazione dall'imposta lorda degli importi rimasti a carico del contribuente, nella percentuale e fino a valori massimi della detrazione differenziati per tipologie di intervento e stabilite nell'Allegato 1, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

Conseguentemente aggiungere il seguente:

Allegato 1

Tabella 1. - Entità del contributo per le diverse tipologie di veicoli a trazione elettrica o ibrida						
Categorie	Alimentazione/ Propulsione	Definizioni-Note	Codice veicolo	Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa)	Contributo massimo (euro)	
Bicicletta a pedalata assistita	Elettrica	Con due ruote con velocità massima inferiore a 25 km/h	A	30%	309,87	
Ciclomotori e motoveicoli	Elettrica	Con due o tre ruote con velocità massima inferiore a 45 km/h	B	30%	826,33	
		Con due o tre ruote con velocità massima superiore a 45 km/h	C	30%	4.131,66	
		Con quattro ruote				
		- Quadricicli leggeri (ciclomotori)	D	35%	5.164,57	
- Motoveicoli	E					
Autoveicoli: autovetture	Elettrica	Fino a 5 posti a sedere compreso il conducente	F	65%	15.493,71	
		Da 6 a 9 posti a sedere compreso il conducente	G	65%	36.151,98	

	Ibrida	Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile ed autonomia in puro elettrico non inferiore a 15 km	H	60%	41.316,55
		Senza funzionamento elettrico autonomo	I	35%	7.746,85
Veicoli da trasporto	Elettrica	Con massa non superiore a 3,5 t	L	65%	20.658,28
		Con massa superiore a 3,5 t	M	65%	41.316,55
	Ibrida	Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile	N	60%	41.316,55
		Senza funzionamento elettrico autonomo	O	35%	7.746,85
Macchine operatrici	Elettrica	Macchine operatrici	P	50%	41.316,55
Alimentazione-Colonnina elettrica fissa				30%	300

Tabella 2. - Entità del contributo per le diverse tipologie di veicoli con alimentazione a gas naturale o GPL

Categorie	Alimentazione/Propulsione	Definizioni-Note	Codice veicolo	Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa)	Contributo massimo (euro)
Veicoli	Metano o GPL	Veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL	Q	30%	4.131,66
	Bifuel	Veicoli con alimentazione «bifuel», esclusi minibus	R	20%	2.582,28

1.114

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'acquisto di autovetture, già prorogate dall'articolo 29, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012. All'onere derivante dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.115

D'ALIA

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «lettera d)» con le seguenti: «lettere d), f) e g)»

1.116

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per l'acquisto dei suddetti veicoli, elettrici ad emissioni zero o ad idrogeno, l'IVA è abolita. Per l'acquisto dei suddetti veicoli, ad alimentazione ibrida/elettrica, l'IVA è ridotta al 10 per cento. Per queste tipologie di veicoli è abolita anche la tassa di possesso».

1.117

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Detto contributo è aumentato di euro 3.500 per le medesime tipologie di veicoli se con alimentazione elettrica a emissioni zero o se alimentati ad idrogeno».

1.118

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47 comma 2 lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 5" è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fmo al 30 settembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47 comma 2 lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "EEV" per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

Per le finalità di cui al presente comma il "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto" di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009 provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.119

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.120

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole. «400 cc» con le seguenti: «650 cc».

1.121

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «è concesso un contributo di euro 500» con le parole: «è riconosciuta una detrazione di 500 euro dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento. La detrazione è da ripartire in due quote annuali di pari importo»
Indi, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che le suddette detrazioni, siano riconosciute esclusivamente per l'acquisto dei moto cicli di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) quanto a 5.000.000 euro per l'anno 2010 e 5.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2010, e 10.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

1.122

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «è concesso un contributo di euro 500» con le parole: «è disposta l'esenzione definitiva dal pagamento della tassa automobilistica».

Aggiungere inoltre il seguente comma:

«5-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che la suddetta esenzione, sia riconosciuta esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2009, 4.000.000 euro per l'anno 2010, e 4.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

1.123

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 600».

1.124

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è aumentato a 1000 euro nel caso di acquisto di motorino o scooter elettrico».

1.125

BUGNANO, DI NARDO, LANNUTTI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico e incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di macchine agricole come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i contributi di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono concessi per gli anni 2009 e 2010, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'1° agosto 2001, e nel limite massimo di 30 milioni per il 2009 e 20 milioni per il 2010».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «60 milioni», con le parole: «30 milioni» e le parole: «30 milioni per l'anno 2010» con le parole: «10 milioni per l'anno 2010».

1.126

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In caso di acquisto entro il 31 dicembre 2009 di una bicicletta, di un ciclomotore o di moto ciclo a trazione elettrica, nei limiti di euro 5 milioni, è previsto un contributo pari al:

a) 30 per cento del prezzo di listino fino a un massimo di 300 euro, per una bicicletta a pedalata assistita elettricamente;

b) 30 per cento del prezzo di listino fino a un massimo di 500 euro, per un ciclomotore o motociclo a trazione elettrica».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «60 milioni», con le parole: «55 milioni».

1.127

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Non meno del 50 per cento dei contributi recuperati - con le modalità di cui ai commi dal 230 al 234, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - dalle ditte produttrici degli autoveicoli di cui al presente articolo, deve essere destinato al rimborso totale o parziale degli eventuali crediti vantati dalle imprese dell'indotto nei confronti delle suddette ditte costruttrici, e che hanno con le medesime contratti di forniture di componentistica.

5-*ter*. Con decreto del ministero dell'economia, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le modalità operative e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1».

1.128

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, MI ed NI in veicoli elettrici, intendendo per veicolo elettrico un veicolo la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico di qualsiasi tipo alimentato da batterie di qualsiasi tipo, e per batteria un dispositivo che accumuli energia elettrica e reversibilmente la ceda, sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo:

a) i componenti elettrici devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano, l'Ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni; le modifiche elettriche e meccaniche devono comunque rispettare la regola dell'arte della trazione elettrica e della tecnica automobilistica;

b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione; la distribuzione spaziale delle masse comprimibili deve essere mantenuta con l'approssimazione del 30 per cento, quella delle masse incompressibili entro il 15 per cento; forme e profili esterni non possono essere variati;

c) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) è certificata da apposita relazione, redatta e realizzata in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, è firmata da ingegnere iscritto all'albo professionale, ed è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate le modifiche previste nel presente comma, senza che le modifiche stesse siano state realizzate nel pieno rispetto delle lettere a), b) e c), è soggetto alle sanzioni di cui al comma 4;

e) un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente comma, è da considerarsi un derivato del modello originario, inoltre può accedere a tutte le agevolazioni previste ai commi precedenti nonché ad altre incentivazioni di natura nazionale,

locale, regionale e comunitaria eventualmente vigenti o successivamente emanate, riferite ai veicoli elettrici».

1.129

D'ALIA

Precluso

Al comma 7, sostituire la parola: «500» con la seguente: «650».

1.130

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire le modalità di trasporto a più basso impatto ambientale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, volto a riconoscere un contributo straordinario a favore delle imprese di distribuzione di carburante, finalizzato a favorire l'installazione di impianti di erogazione di metano o GPL per trazione.

7-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 7-bis.

7-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7-bis valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.131

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Ai fini del finanziamento di programmi per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico, il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per il 2009, 90 milioni di euro per il 2010, e 90 milioni di euro per il 2011».

Consequentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, e 90 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

1.132

PINZGER

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2009, 10 milioni di euro nell'anno 2010 e 10 milioni di euro nell'anno 2011. Ai fini della presente disposizione, il contributo di cui al secondo periodo del predetto articolo 17, comma 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la medesima disciplina ivi prevista, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2009 e 10 milioni rispettivamente per gli anni 2010 e 2011 si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge 133 del 2008».

1.133

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. L'articolo 2 del decreto interministeriale 24 maggio 2004, recante attuazione dell'articolo 17 della legge 1 (1 agosto 2002, n. 166, in materia di contributi per la sostituzione del

parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro delle infrastrutture e trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 7. In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, vengono ripartite per un minimo del 60 per cento a favore dei veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per un massimo del 40 per cento in favore dei veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione "bifuel"».

1.134

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un 'centro di guida sicura, riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso"».

1.135

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'ultimo periodo del comma I dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: ", nei limiti di euro 2 milioni" sono soppresse; le agevolazioni ivi previste sono prorogate fino al 31 dicembre 2009».

G1.100

DELLA SETA, BUBBICO, BARBOLINI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti attraverso la rottamazione, per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti e dispositivi per la riduzione delle emissioni inquinanti;

in particolare sono previsti, per il periodo compreso tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009, contributi statali per l'acquisto - con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti di autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan e motoveicoli;

contributi aggiuntivi sono destinati anche all'acquisto di autovetture e autocarri nuovi a ridotto impatto ambientale (a metano, elettrici o a idrogeno); sono altresì incrementati i contributi attualmente già riconosciuti per l'installazione di impianti a GPL e a metano sulle autovetture;

allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, sono inoltre definite specifiche agevolazioni per l'installazione di filtri antiparticolato sui veicoli diesel utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità;

la ratio del provvedimento è indubbiamente quella di dare un sostegno per rilanciare l'economia, con particolare attenzione al settore automobilistico, che è stato colpito in modo significativo dalla crisi congiunturale che sta attraversando l'economia mondiale, fermo restando l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti del parco veicoli circolante, anche alla luce della necessità di rispettare gli impegni assunti in ambito comunitario ed internazionale per la riduzione dei gas climalteranti e per il rispetto del protocollo di Kyoto;

appare necessaria una definizione maggiormente efficace delle misure individuate in modo da garantire che il loro costo trovi un riscontro positivo anche sotto il profilo ambientale e per la tutela della qualità dell'aria nei centri urbani,

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di prevedere gli incentivi per i soli veicoli nuovi le cui emissioni di CO₂ non superino i 130 grammi al chilometro, indipendentemente dal tipo di alimentazione;

a prevedere agevolazioni ulteriori per i veicoli le cui emissioni di CO₂ non superino i 120 grammi al chilometro, indipendentemente dal tipo di alimentazione;

a prevedere, qualora vi siano i requisiti, la cumulabilità delle singole agevolazioni;

a considerare l'eventualità di estendere alla sostituzione dei veicoli «euro 2» l'opportunità di usufruire degli incentivi per la rottamazione;

ad includere i veicoli destinati alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti solidi urbani tra le agevolazioni di cui al comma II dell'articolo 1;

ad inserire anche i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico di linea tra le agevolazioni di cui al comma II dell'articolo 1.

G1.101

LE COMMISSIONE RIUNITE

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»,

premessi che:

l'articolo 1 dell'atto Senato citato prevede una serie di incentivi per il rinnovo del parco circolante di alcune tipologie di veicoli,

considerato che:

in edilizia si verifica ogni anno un elevatissimo numero di infortuni sul lavoro, anche mortali;

tra le cause più frequenti di tali incidenti vi è la caduta da impalcature, piattaforme o ponteggi fissi e mobili, ovvero il cedimento strutturale degli stessi, nonché l'utilizzo di macchine operatrici (in particolare di quelle adibite al movimento terra), spesso soggette al ribaltamento del mezzo ed il conseguente schiacciamento del conducente;

per quanto riguarda le impalcature, le piattaforme ed i ponteggi, in Italia sono tuttora in uso molte strutture di tipo obsoleto o che, in ogni caso, risultano sprovviste, in tutto o in parte, di dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di caduta accidentale;

a partire dal 21 settembre 1996 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, di attuazione di direttive comunitarie di carattere costruttivo relativo alle macchine, che prescrive, tra l'altro, i requisiti che dovrebbero possedere le macchine stesse per garantire la sicurezza degli operatori;

in Italia sono tuttora in servizio molte macchine edili costruite anteriormente al 21 settembre 1996 o che, in ogni caso, risultano sprovviste, in tutto o in parte di dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di ribaltamento del mezzo;

impegna il Governo:

compatibilmente con i conti pubblici e con le necessità dalla crisi finanziaria;

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, delle impalcature, piattaforme o ponteggi fissi e mobili per l'edilizia di tipo più obsoleto, con strutture nuove dotate di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, delle macchine operatrici per l'edilizia più vecchie o tecnologicamente superate (in particolare quelle costruite anteriormente al 21 settembre 1996), con veicoli nuovi dotati di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

a prevedere adeguati incentivi per favorire l'installazione, sulle macchine operatrici per l'edilizia circolanti che ne siano ancora sprovviste, di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed al rischio di ribaltamento del mezzo;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'erogazione dei predetti incentivi;

ad intensificare le attività di intervento e di vigilanza per assicurare l'effettiva applicazione dei dispositivi e delle procedure di sicurezza attiva e passiva per le macchine operatrici per l'edilizia, impartendo a tal fine specifiche disposizioni ai corpi di polizia e agli enti pubblici preposti ai controlli in materia di codice della strada, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza sui mercati, anche mediante verifiche a campione sulle tipologie di macchine in servizio ritenute, in base all'esperienza, potenzialmente pericolose.

G1.102

LE COMMISSIONE RIUNITE

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»,

premesso che:

l'articolo 1 dell'atto Senato citato prevede una serie di incentivi per il rinnovo del parco circolante di alcune tipologie di veicoli,

considerato che:

in agricoltura si verifica ogni anno un elevato numero di infortuni sul lavoro, di cui molti anche mortali, legati all'utilizzo di trattori e macchine agricole o forestali;

una delle cause più frequenti di tali incidenti è il ribaltamento del mezzo ed il conseguente schiacciamento del conducente;

il parco dei trattori e delle macchine agricole o forestali circolante in Italia presenta un'età media assai elevata (superiore ai vent'anni) e, quindi, un elevato grado di vetustà tecnologica;

molti veicoli, anche di nuova immisione sul mercato, non dispongono ancora di appropriati dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di ribaltamento del mezzo;

impegna il Governo:

compatibilmente con i conti pubblici e con le necessità derivanti dalla crisi finanziaria;

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei trattori e delle macchine agricole forestali più vecchie o tecnologicamente superate, con veicoli nuovi dotati di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

a prevedere adeguati incentivi per favorire l'installazione, sui trattori e sulle macchine agricole o forestali circolanti che ne siano ancora sprovviste, di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed al rischio di ribaltamento del mezzo;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'erogazione dei predetti incentivi;

a rendere obbligatoria, per tutti i trattori e le macchine agricole o forestali di nuova immisione sul mercato, indipendentemente dalla massa o dall'ingombro, la dotazione di dispositivi di sicurezza attiva e passiva adeguati al mezzo ed al suo utilizzo, con particolare riguardo al rischio di ribaltamento;

a valutare l'opportunità di prevedere requisiti più restrittivi di quelli attualmente disposti dall'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per la guida di macchine agricole eccezionali;

ad intensificare le attività di intervento e di vigilanza per assicurare l'effettiva applicazione dei dispositivi e delle procedure di sicurezza attiva e passiva per i trattori e le macchine agricole o forestali, impartendo a tal fine specifiche disposizioni ai corpi di polizia e agli enti pubblici preposti ai controlli in materia di codice della strada, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza sui mercati, anche mediante verifiche a campione sulle tipologie di macchine e trattori agricoli in servizio ritenuti, in base all'esperienza, potenzialmente pericolosi.

1.0.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ROSSI NICOLA, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 12, e di

cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 1-ter.

(Detassazione del salario da contrattazione aziendale e di secondo livello)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta 2009, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

3. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 1-quater.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione. Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in

coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

Art. 1-quinquies.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2009, sono stabilite, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

Art. 1-sexies.

(Deducibilità interessi passivi)

1. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento".

Art. 1-septies.

(Riduzione trasferimenti in conto capitale alle imprese)

1. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009.

Art. 1-octies.

(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)

1. A decorrere dal 1° marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. In caso di incapienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 1-*nonies*.

(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*), *c-bis*), e *l*), 53,66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

- 1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- 3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

2. In caso di incapacità, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento"».

Consequentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti; attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 8-ter. - 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

3. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.0.101

MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In via transitoria, nel periodo fra il 1° giugno 2009 e il 31 dicembre 2011, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità

di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti; attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere

conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 8-ter. - 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

3. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.0.102

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale)

1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente stipula appositi Accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano, e all'alimentazione elettrica.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano o privi di colonnine elettriche, sia in nuove stazioni di servizio.

4. Saranno ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, e/o dell'elettricità. Non saranno invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.

5. Il contributo per ciascun impianto, è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.

6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.

7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o gpl, per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,

sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al presente comma».

Consequentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011».

1.0.103

D'ALIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fiscalità auto aziendali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e b-bis) la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi".

b) all'articolo 102, comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e b-bis), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal comma 2.";

c) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):

1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5.784,32 per i motocicli, euro 2.892,16 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 5061,28 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.084,566 per i motocicli, euro 578,438 per i ciclomotori";

2) il settimo periodo è sostituito dal seguente: "il predetto limite di euro 25.306,39 per le autovetture è elevato a euro 36.151,976 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.0.104

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure fiscali a sostegno del settore automobilistico)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa e così sostituita:

"b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da

società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato, i limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificate si nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

2. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*), la misura massima indicata al comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi".

3. Dopo la lettera *l-quater*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

"*l-quinquies*) il cinque per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura o di un motociclo o di un ciclomotore ad uso privato di nuova immatricolazione, fino ad un massimo di euro duemila".

4. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2003, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro».

1.0.105

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Tutela dei livelli occupazionali)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, al fine di prevedere precise garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, che non possono essere ridotti, per i settori produttivi che beneficiano degli incentivi di cui alla presente legge, le modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione;

2. Al fine di verificare gli effetti delle disposizioni della presente legge sui livelli occupazionali, il protocollo, di cui al comma 1 prevede un sistema di monitoraggio con scadenza 31 dicembre 2009, sull'eventuale ricorso a forme di sostegno del reddito per i settori produttivi che beneficiano degli incentivi ivi contenuti».

Consequentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 3.

1.0.106

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Sostegno al settore dell'auto e al rinnovo del parco veicoli da parte degli esercenti attività produttive)

1. Per le autovetture nuove, acquistate nel corso del 2009, anche mediante *leasing*, il limite quantitativo al riconoscimento fiscale del costo sostenuto, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato sino a 50.000 euro».

Consequentemente, gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

1.0.107

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi all'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati)

1. Al fine di limitare i danni prodotti dalla crisi all'industria del turismo, sostenere lo sviluppo e l'occupazione, è istituita, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, una carta nazionale di servizi finalizzati al prestito e al risparmio turistico e alla promozione unitaria dell'immagine turistica dell'Italia all'estero denominata "Carta Italia", di seguito definita Carta.

2. Le modalità di gestione della Carta e di collegamento con il sistema dei "buoni vacanza" di cui al decreto 21 ottobre 2008, sono stabilite con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di decreto.

3. La Carta è distribuita:

a) sul territorio nazionale dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici turistici, dalle agenzie di viaggio e turismo e dai soggetti di cui al comma 4;

b) all'estero dall'ENIT, dalle ambasciate, dai consolati, dagli sportelli ICE e dagli istituti di cultura italiana all'estero, dalle agenzie di viaggi e turismo e dai soggetti di cui al comma 4.

4. La Carta è utilizzata da consorzi, reti e filiere di imprese turistiche per promuovere pacchetti integrati di servizi turistici e culturali, servizi di trasporto e servizi assimilati, che prevedano anche la vendita via Internet, caratterizzati da prezzi concorrenziali nell'alta e media stagione e da sconti nella bassa stagione.

5. Ai consorzi, reti e filiere di imprese turistiche che promuovono i pacchetti di cui al comma 4 non si applica la riserva di legge sulla vendita di pacchetti turistici a favore delle agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

6. Le imprese facenti parte dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui ai comma 4 usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) riduzione al 5 per cento dell'aliquota IV A sulla base imponibile lorda relativa alla vendita dei pacchetti turistici organizzati ai sensi del comma 4;

b) estensione del regime agevolato per le nuove attività produttive, alle piccole e medie imprese turistiche e assimilate che partecipano con prezzi concorrenziali o scontati ai pacchetti turistici di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 150 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

1.0.108

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*quater* è soppresso».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per il 2009.

2.100

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Sostituire il comma 1, con i seguenti commi:

«1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica non inferiore ad "A", esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer. La

detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1-bis. Le spese detraibili di cui al precedente comma, devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino "parlante", e nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni relative alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico».

Consequentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni per il 2010 e 100 milioni per il 2011;

d-ter) l'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

d-quater) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010, e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-quinquies) quanto a 60.000.000 euro per l'anno 2010, e 30.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

2.101

LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Ai contribuenti che fruiscono», aggiungere le parole: «della detrazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché».

Consequentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per gli anni 2010 e 2011, la dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascun anno.

2.102

LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «effettuate con le stesse modalità».

Consequentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le spese detraibili di cui al presente comma, devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino "parlante", e nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni relative alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico.».

2.103

PINZGER

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Consequentemente, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

2.104

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «mobili», con le parole: «beni durevoli di prezzo unitario superiore a 300 euro,» e sopprimere le parole: «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione».

Consequentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2010, e 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010, e 50 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.».

2.105

PINZGER

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A» inserire le seguenti: «comprese le stufe e altri dispositivi per riscaldamento».

2.106

PINZGER

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«La detrazione si applica, su di un importo massimo complessivo non superiore a 30.000 euro, anche alle spese per l'acquisto di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle strutture turistico alberghiere comprese le locande, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi per vacanza, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini o escursionistici, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute da singoli contribuenti, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute da imprese del settore»;

b) al secondo periodo dopo le parole: «delle opere edilizie» sono inserite le seguenti: «, all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture turistico alberghiere».

2.107

PINZGER

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «14.000».

Consequentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

2.108

PINZGER

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, alle imprese che procedano alla sostituzione degli arredi dei propri uffici e delle proprie strutture, ivi comprese le imprese operanti nel settore turistico alberghiero ed i locali pubblici, con arredi nuovi, rispondenti ai requisiti del decreto di cui al comma 5, è attribuito un credito d'imposta automatico, pari al 10 per cento della spesa sostenuta.

2-ter. Il credito d'imposta è determinato con riguardo agli acquisti di arredi nuovi di fabbrica, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è usufruibile.

2-quater. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli arredi, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alla medesima categoria di beni, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto del credito d'imposta medesimo effettuati nel periodo d'imposta del loro acquisto.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui al comma è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006, e non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

2.109

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Ai contribuenti, a fronte di spese sostenute e documentate fino al 31 dicembre 2010 per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura del 20 per cento. La detrazione, calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 5.000 euro, può essere ripartita fino a cinque quote annuali di pari importo, a scelta del contribuente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 168 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

2.110

BUGNANO, LANNUTTI, CARLINO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «in relazione» con le parole: «nel quale sono definiti gli impegni assunti e le garanzie in relazione». Inoltre sostituire le parole: «ai termini di pagamento» con le parole: «al rispetto dei termini di pagamento».

2.111

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «La sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti di cui al presente comma, comporta l'inserimento degli stessi in un apposito elenco da pubblicare nel sito internet del Ministero delle Attività produttive e del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali.».

2.112

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«*3-bis.* La detrazione di cui ai commi 1 e seguenti, non cumulabile con l'agevolazione di cui al comma 1, spetta anche a chi acquista un immobile non «di lusso», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969), per destinarlo ad abitazione principale propria e/o dei familiari, anche se tale immobile non è oggetto di ristrutturazione. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato in misura pari a 220,5 milioni di euro per il 2010 e a 227,8 milioni di euro per il 2011.

3-ter. Agli oneri di cui al comma *3-bis*, stimati pari a 220,5 milioni di euro per il 2010 e a 227,8 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

2.0.100

TOMASELLI, BARBOLINI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - *(Interventi per il miglioramento dell'offerta turistica e di stimolo per il settore tessile)*. - 1. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi agli interventi agevolativi di cui al presente articolo, gli acquisti di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle suddette strutture ricettive, effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.

2. Le spese effettuate per gli investimenti di cui al comma 1, sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.

3. La detrazione stabilita al comma 2 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

4. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino al 31 dicembre 2009, gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 nonché le procedure di controllo prevedendo si in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione e di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto».

2.0.101

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo per l'acquisto o noleggio di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale)

1. Le somme di cui ai fondi stanziati dall'articolo 1, comma 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate a sostegno di iniziative che includono, nelle zone delle Aree *All Digital*, coinvolte dallo *switch off* per l'anno 2009, l'erogazione di contributi statali anche per l'acquisto di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale».

2.0.102

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo per l'acquisto o noleggio di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale)

Le somme di cui ai fondi stanziati dall'articolo 1, comma 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate a sostegno di iniziative che includono, nelle zone delle Aree *All Digital*, coinvolte dallo *switch off* per l'anno 2009, l'erogazione di contributi statali anche per l'acquisto di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale.»

3.100

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera c);

all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "60 milioni", con le parole "20 milioni"».

3.101

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Al Fondo di garanzia di cui al presente comma, sono altresì assegnati 10 milioni per il 2009 e 50 milioni per il 2010».

3.102

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Distretti produttivi*). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei due periodi d'imposta successivi.

2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.

3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

5. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2009».

Consequentemente, all'articolo 8, comma 1:

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203.

3.103

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311*). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 362 sostituire le parole: "31 dicembre 2004" con le seguenti: "31 dicembre 2009" e sostituire le parole: "alle Amministrazioni dello Stato" con le seguenti: "alle Amministrazioni Pubbliche";

b) sostituire il comma 363 con il seguente:

"363. La Cassa depositi e prestiti Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362 dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto";

c) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso: "Le amministrazioni pubbliche non statali possono analogamente provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate in un periodo massimo di quindici anni a carico del Fondo da loro stesse istituito nonché a decorrere dal 2006 alla corresponsione degli oneri di gestione";

d) al comma 365 sostituire le parole: "sono stabilite" con le seguenti: "sono stabilite o integrate" e aggiungere in fine il seguente capoverso: "I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie";

e) sostituire il comma 366 con il seguente:

"366. Agli oneri di cui al comma 364 valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5".

3.104

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 2, capoverso lettera a), sopprimere i numeri 5), 6), e 9).

Conseguentemente, al medesimo capoverso: numero 10), sopprimere le parole da: «in caso di osservanza fino allafine del numero»; sopprimere i numeri 11) 12) e 13).

3.105

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 2, capoverso lettera a), numero 10), sopprimere le parole da: «in caso di osservanza» fino alla fine del numero.

3.106

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 2, capoverso lettera a), dopo il numero 13) aggiungere il seguente:

«13-bis. Non possono aderire ai distretti produttivi, né beneficiare delle disposizioni di cui alla presente lettera, le imprese e i soggetti che hanno pendenze tributarie in essere, contestazioni e accertamenti in corso relative ad adempimenti fiscali e previdenziali, o qualora, relativamente all'adesione dei medesimi soggetti alle norme sul condono fiscale di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, non abbiano conclusi tutti i versamenti rateali previsti».

3.107

MASCITELLI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), numeri 6) e 11), si applicano altresì nei confronti delle imprese che, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto

periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno subito una maggiorazione, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.».

3.108

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entrano in vigore successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 366, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

3.109

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

3.100a

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Sopprimere i commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3.111

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Sopprimere i commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3.112

D'ALIA

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010».

Consequentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo complessivamente pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3.113

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Sostituire il comma 4-*bis* con i seguenti:

«4-*bis*. Per gli anni 2009 e 2010, le operazioni, nel limite massimo di 4 miliardi di euro per il biennio 2009-2010, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie. Le risorse di cui al presente comma possono essere altresì destinate alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Le predette operazioni possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

4-*ter*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziari, definisce criteri, condizioni

e modalità di funzionamento delle operazioni di cui al comma 4-*bis*. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse, in via prioritaria privilegiando quelle di garanzia del credito, di consolidamento del debito delle imprese nonché quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese».

3.114

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 4-bis, dopo le parole: « possono essere realizzate anche a favore» aggiungere le seguenti: «di programmi promossi da amministrazioni comunali con un numero di abitanti inferiori a 15.000, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta di energia derivante da fonti rinnovabili, nonché».

3.115

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 4-bis, dopo le parole: «anche a favore delle piccole e medie imprese» aggiungere le seguenti: «in particolare quelle ubicate nelle aree svantaggiate».

3.116

D'ALIA

Precluso

Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «piccole e medie imprese» aggiungere le seguenti parole: «, nonché dei consorzi fidi».

3.117

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 4-bisaggiungere il seguente periodo: «Tali operazioni si dovranno effettuare in maniera proporzionale alla raccolta del risparmio relativa alle singole regioni.».

G3.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1503 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, e in particolare in riferimento all'articolo 3 recante norme sui distretti produttivi,

premesso che,

appare opportuno promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali,

impegna il Governo:

a) valutare la possibilità di escludere dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo una percentuale dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei due periodi d'imposta successivi, con le seguenti modalità e indicazioni:

Sono ammesse al beneficio le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari;

Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica;

Il formulario per la trasmissione dei dati è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario;

L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

Dall'attuazione del provvedimento di agevolazione non dovranno derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2009 alla cui copertura si provvederà per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203.

3.0.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 3** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Rinegoziazione prestiti delle imprese)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e contro garantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385.

4. La rinegoziazione è concessa dalle banche.

5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni per l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

3.0.101

TOMASELLI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 3** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

Art. 2.

(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate)

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà

cumulata con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal presente provvedimento, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascun anno 2010-2011 e 500 milioni di euro per ciascun anno 2012-2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate».

3-bis.100

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I crediti vantati da tali fornitori, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo sono ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.

4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.

6. Agli oneri del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui, si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coatta va necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

7. Eventuali eccedenze derivante dalle disposizioni di cui al comma 6 rispetto agli oneri del presente articolo confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

3-bis.101

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I crediti vantati da tali fornitori, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo sono ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.

4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.

6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annui si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento».

3-bis.102

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tali fornitori possono essere altresì sospesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi relativi agli adempimenti ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali».

3-bis.103

LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. A tali fornitori possono essere altresì sospese le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nei periodi d'imposta da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a quelli in corso per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria, che possono essere versate in modo rateale secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20.

1-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*, stimato in 20 milioni di euro annui, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni annue di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

3-bis.0.100

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Dopo l'**articolo 3-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*ter*.

(Sospensione dei pagamenti contributivi e tributari per le aziende contoterziste in crisi del settore tessile)

1. Nei confronti delle imprese contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo al rimborso.

2. Nei confronti delle medesime imprese di cui al primo comma sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti

dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravii o di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 2.

4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle imprese contoterziste monocommittenti del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria. Per «imprese contoterziste monocommittenti» si intendono le imprese che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo incluse le modalità, anche rateali, per la corresponsione, a decorrere dall'anno 2010, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione. Per le imprese di cui al comma 4 tale corresponsione avverrà dall'anno fiscale successivo a quello della fine dell'amministrazione straordinaria.

6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annui si provvede, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni annuali di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

3-bis.0.101

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Dopo l'**articolo 3-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Sospensione dei pagamenti contributivi e tributari per le aziende contoterziste in crisi del settore tessile)

1. Nei confronti delle imprese contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravii o di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo al rimborso.

2. Nei confronti delle medesime imprese di cui al primo comma sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravii o di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 2.

4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle imprese contoterziste monocommittenti del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria. Per «imprese contoterziste monocommittenti» si intendono le imprese che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo incluse le modalità, anche rateali, per la corresponsione, a decorrere dall'anno

2010, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione. Per le imprese di cui al comma 4 tale corresponsione avverrà dall'anno fiscale successivo a quello della fine dell'amministrazione straordinaria.

6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annuali si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie e di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

7. Eventuali eccedenze derivante dalle disposizioni di cui al comma 5 rispetto agli oneri del presente articolo, confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

3-bis.0.102

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Dopo l'**articolo 3-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Sospensione dei pagamenti contributivi e tributari per le aziende contoterziste in crisi del settore tessile)

1. Nei confronti delle imprese contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravii o di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo al rimborso.

2. Nei confronti delle medesime imprese di cui al primo comma sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravii o di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 2.

4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle imprese contoterziste monocommittenti del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria. Per "imprese contoterziste monocommittenti" si intendono le imprese che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo incluse le modalità, anche rateali, per la corresponsione, a decorrere dell'anno 2010, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione. Per le imprese di cui al comma 4 tale corresponsione avverrà dall'anno fiscale successivo a quello della fine dell'amministrazione straordinaria.

6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annui si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici (di cui all'egato 1 del decreto legislativo n. 504/1995) è aumentata del 10 per cento».

3-bis.O.103

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Dopo l'**articolo 3-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Cartolarizzazione dei crediti pregressi a favore delle aziende contoterziste del settore tessile nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria)

1. I crediti vantati dalle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3.

2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.

4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 benefici ano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.

6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro si provvede per l'anno 2009, con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie e di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

7. Eventuali eccedenze derivante dalle disposizioni di cui al comma 6 rispetto agli oneri del presente articolo, confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

3-bis.O.104

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Dopo l'**articolo 3-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Cartolarizzazione dei crediti pregressi a favore delle aziende contoterziste del settore tessile nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria)

1. I crediti vantati dalle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3.

2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di ereditari fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale

sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.

4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

4.100

D'ALIA

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole: «di cui al comma 1».

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.203 per un importo complessivamente pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4.101

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

4.102

GRANAIOLA

Precluso

Al comma 7-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di acquisire maggiori flussi turistici verso l'Italia una quota parte pari al 40% dei predetti 300 milioni, è destinata alla promozione commerciale all'estero del settore turistico nazionale».

4.103

SANGALLI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro"».

4.0.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione in materia di compensazioni IVA per il settore dell'export)

1. In deroga al principio generale di cui all'articolo 30 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2009 e 2010 i soggetti di cui all'articolo 8, 8-bis e 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica possono accedere alle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 38-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche in presenza di un ammontare di operazioni non imponibili inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate stabilito all'articolo 30 comma 3 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti possono altresì effettuare la compensazione prevista all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza

detraibile del trimestre di riferimento e per una ulteriore quota dell'eventuale eccedenza d'imposta derivante dall'anno 2008 il cui ammontare è determinato dal decreto di cui al comma 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le categorie interessate, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce l'ulteriore quota da ammettere alla compensazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 negli anni di imposta 2009 e 2010».

4.0.101

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP)

1. La misura del primo acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni è ridotta di 20 punti percentuali. È conseguentemente incrementata di 20 punti percentuali la misura del secondo acconto dovuto dai predetti soggetti per il medesimo periodo di imposta.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 160 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

4.0.102

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime transitorio in materia di svalutazione e accantonamento per rischi su crediti)

1. Per il periodo di imposta 2009 le percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono rispettivamente elevate dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento e dal 5 per cento al 6 per cento».

4.0.103

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Garanzia del credito a favore delle PMI)

1. Lo Stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, presta garanzie per il mantenimento delle linee di credito in essere al 31 dicembre 2008 a favore delle piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2005, n. 238.

2. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, stipula entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti».

4.0.104

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di migliorare la qualità e la competitività delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale è istituito un fondo, per l'anno 2009, con una dotazione di 500 milioni di euro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di assicurare un finanziamento

pari al 50 per cento dei costi sostenuti nella realizzazione di investimenti in software di calcolo, nonché all'80 per cento dei costi di realizzazione dei prototipi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al periodo precedente.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009».

4.0.105

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo di solidarietà Nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2009 della somma di euro 200 milioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

4.0.106

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo di solidarietà per la gestione dei rischi agricoli)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

4.0.107

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazioni per il settore turistico)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possibili conseguenze occupazionali, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero è riconosciuto il versamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi, dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

4.0.108

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese agroalimentari in crisi)

1. Per contenere la crisi del settore agro alimentare e rafforzare la vitalità economica delle imprese, anche attraverso misure volte alla ristrutturazione del debito, l'imprenditore ed il produttore agricolo che vi abbiano interesse possono formulare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istanza di rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009, purché iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, ad eccezione di quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Comunità europea.

2. L'AGEA, in attuazione di quanto sopra previsto, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione.

3. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso».

5.100

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2009";

h) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

i) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".

1-*quater*. Limitatamente alle aree edificabili, la rivalutazione di cui al precedente comma si applica esclusivamente ai terreni per i quali al 1° gennaio 2009 non sia stato approvato alcuno strumento attuativo, comunque denominato, del piano urbanistico generale adottato dal comune».

5.101

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2009";

e) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

f) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"».

5.102

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"».

5.0.100

GARRAFFA, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

1. Le aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 35 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, in deroga alle disposizioni previste dal comma 33 dell'articolo 1 della legge 244 del 2007, deducono interamente gli interessi passivi dall'imposta sul reddito delle società.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

5.0.101

GARRAFFA, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

1. Fatte salve le disposizioni ai commi 253 e 254 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente non si applica l'accertamento tramite studi di settore previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, relativo agli anni d'imposta compresi dal 2004 al 2010.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

5-bis.100

DELLA SETA, BUBBICO, BARBOLINI

Precluso

Sopprimere l'articolo 5-bis.

5-bis.101

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5-bis.102

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010"».

5-bis.103

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli impianti che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in data antecedente al 31 dicembre 2008"».

5-bis.0.100

GRANAIOLO, FILIPPI MARCO, CASSON

Precluso

Dopo l'**articolo 5-bis**, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure a favore dei concessionari demaniali)

1. Al fine di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo e in attesa dell'attuazione del protocollo d'intesa siglato in data 28 novembre 2008 fra Stato, regioni e associazioni di categoria per la regolamentazione dei canoni sul demanio marittimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, d'intesa con le regioni e le categorie maggiormente rappresentative del settore dei concessionari balneari, si provvede:

a) a prevedere, misure dei canoni di concessione più contenute, modulando l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, del tempo di utilizzo dei beni e degli investimenti operati dal concessionario in ottemperanza allo sviluppo ecocompatibile delle aree interessate, al fine di pervenire a misure dei canoni di concessione più contenute;

b) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

c) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di investimenti da parte del concessionario basati su interventi ecocompatibili;

d) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa;

e) a precisare, in conformità alla normativa vigente l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 1 lettera b) punto 2.1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 82 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul "Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5-bis.0.101

BUGNANO, LANNUTTI, DE TONI

Precluso

Dopo l'**articolo 5-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Certificazione dei crediti dei fornitori delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Qualora entro il termine di cui al comma 1 la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.

3. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'impresa richiedente la

certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1 esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.

4. La certificazione deve essere deliberata o dalla giunta dell'Ente locale, o dall'organo collegiale deliberativo.

5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

5-bis.0.102

D'ALIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifica alla disciplina dei termini di versamento degli acconti d'imposta)

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni».

5-bis.0.103

D'ALIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta)

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto».

5-bis.0.104

D'ALIA

Precluso

Dopo l'**articolo 5-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 30 settembre 2009. Per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi all'interno di concessioni turistico-ricreative, per il triennio 2007/2009 è anticipato, salvo conguaglio, per metro quadrato e per anno, un canone demaniale annuale calcolato nella misura pari a due volte quello corrisposto nel 2006 per le stesse tipologie pertinenziali. Per le altre destinazioni d'uso trovano applicazione i valori tabellari disposti dalla legge n. 296 del 2006. Tale versamento di un canone provvisorio è ritenuto idoneo per il rinnovo automatico dei titoli di concessione finalizzata all'uso turistico-ricreativo del demanio marittimo sui quali è apposta la clausola "salvo conguaglio".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul "fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5-bis.0.105

D'ALIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di qualsiasi categoria catastale, anche rurali," sono aggiunte le seguenti: "purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

5-bis.0.106

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Deducibilità interessi passivi per le PMI)

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica" sono aggiunte le seguenti: "Tale limite è innalzato al 60 per cento per le piccole e medie imprese".

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».

6.100

D'ALIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Art. 6. - *(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali)* - 1. Entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE Spa nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1, assicurando al fondo le risorse finanziarie necessarie a coprire le diverse tipologie di intervento. Il decreto di cui al precedente periodo è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione. Con il medesimo decreto potranno essere altresì estese le garanzie di credito anche agli operatori delle reti di vendita di veicoli a motore, nonché prevedere forme di defiscalizzazione degli interessi passivi maturati per i soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, in particolare dei lavoratori atipici. In caso di perdita del posto di lavoro, limitatamente al periodo di disoccupazione, il fondo di garanzia interverrà a copertura dell'intero capitale residuo».

6.101

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'acquisto dei mobili, degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, degli apparecchi televisivi e dei computer di cui all'articolo 2».

6.102

D'ALIA

Precluso

Al comma 1-bisivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, né per alcun'altra finalità diversa dal presente articolo».

6.103

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 1-teraggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro". Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.104

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 1-teraggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 102, comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.550 euro". Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.0.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Al fine di consentire operazioni di anticipazioni su crediti, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, su istanza del creditore di somme superiori a euro 10.000, dovute per somministrazioni, forniture e appalti, devono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo ed esigibile, dandone comunicazione all'istituto bancario indicato nell'istanza. Il creditore deve indicare nell'istanza il conto corrente su cui liquidare il credito".

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) alla concessione, applicando un tasso di interesse non superiore al 70 per cento del loro prime rate, di anticipazione alle imprese sui crediti da esse vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, a condizione che le imprese presentino la seguente documentazione:

1) certificazione del credito da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del presente decreto legge;

2) certificazione da parte di Equitalia, da presentare ogni sei mesi, che non sussistano condizioni ostative a pagamenti a loro favore da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

7.100

D'ALIA

Precluso

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «alle spese relative» aggiungere le seguenti: «all'assunzione,».

7.101

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Precluso

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni per l'anno 2011».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

7.102

D'ALIA

Precluso

Sopprimere il comma 1-ter.

7.103

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Precluso

Sostituire il comma 1-ter, con il seguente:

«1-ter. Le risorse stanziare per gli anni 2009, 2010 e 2011 dal comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

7.104

BUGNANO, LANNUTTI, LI GOTTI

Precluso

Al comma 1-ter, sostituire le parole da: «25.050.000» fino alla fine del comma, con le seguenti: «10 milioni per essere riassegnate, per l'anno 2009, al finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti. In via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici».

7.105

BUGNANO, LANNUTTI, LI GOTTI

Precluso

Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: «25.050.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «10 milioni, per l'anno 2009, per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 278 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici».

7.106

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è abrogato».

7.107

FILIPPI MARCO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 3-bis, sopprimere la lettera a).

7.108

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Precluso

Al comma 3-bis, sopprimere la lettera a).

7.109

BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI

Precluso

Al comma 3-bis, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: «Il Commissario provvede» fino a: «dell'ordinamento giuridico», con le seguenti: «Il Commissario può provvedere in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico».

Inoltre, sempre alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e devono essere motivati».

7.110

LANNUTTI, BUGNANO, DE TONI, RUSSO

Precluso

Al comma 3-bis, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «provvede in deroga» fino a: «servizi e forniture» con le seguenti: «può provvedere in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

Consequentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e devono essere motivati».

7.111

FILIPPI MARCO, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Sopprimere il comma 3-ter.

7.112

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 3-sexies, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le suddette società facciano ricorso a capitale proprio, il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma può essere innalzato alla quinta parte del capitale sociale».

Consequentemente, al medesimo comma:

lettera b), sostituire l'alinnea con il seguente: «dopo il comma secondo dell'articolo 2357-bis, è aggiunto il seguente:

alla lettera c), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «terzo comma» aggiungere le seguenti: «secondo periodo».

7.113

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Precluso

Al comma 3-sexies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) L'articolo 2630 è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. - Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

7.114

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:

«3-sexies-bis) Le prestazioni dei centri benessere ubicati all'interno delle strutture alberghiere rientrano tra le prestazioni accessorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 se fornite ai clienti delle strutture medesime» .

3-sexies-ter). Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.115

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Precluso

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:

«3-sexies-bis. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.

3-*sexies-ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 2.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.0.100

POLI BORTONE

Precluso

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Misure di capitale minimo previste per le società di riscossione)

1. Al fine di tutelare le società operanti nel settore della fiscalità locale, garantendone l'iscrizione all'albo (art. 53 del decreto legislativo 446/1997), al comma 7-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 20 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato» sono sostituite dalle seguenti: «è fissata in un importo non inferiore a 3 milioni di euro interamente versato».

7.0.101

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Precluso

Dopo l'**articolo 7**, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie e di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria a non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso».

7-bis.100

BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli Enti locali, è sospesa l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

7-bis.101

FILIPPI MARCO, BARBOLINI, BUBBICO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è soppresso».

7-bis.102

FILIPPI MARCO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

7-ter.100

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «anche senza soluzione di continuità» inserire le seguenti: «, prioritariamente in favore dei lavoratori impiegati in imprese che per i settori di appartenenza o dimensione, in base alla normativa vigente, risultano esclusi dall'applicazione degli ammortizzatori sociali».

7-ter.101

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Resta inteso che qualora si dovesse ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria oltre i limiti attualmente previsti, fino ad un massimo di 104 settimane nel triennio, il costo relativo è da imputarsi alla gestione ordinaria presso l'INPS e non alla somma di cui al primo periodo del presente comma. Resta ugualmente inteso che dallo gennaio 2009 il computo del ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria va svolto rapportando le ore fruite dai dipendenti dell'impresa rispetto a quelle teoricamente lavorabili, e determinando di conseguenza il numero di giornate ancora a disposizione per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria».

7-ter.102

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta inteso che qualora si dovesse ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria oltre i limiti attualmente previsti, fino ad un massimo di 104 settimane nel triennio, il costo relativo è da imputarsi alla gestione ordinaria presso l'Inps e non alla somma di cui al primo periodo del presente comma. Resta ugualmente inteso che dallo gennaio 2009 il computo del ricorso alla Cig ordinaria va svolto rapportando le ore fruite dai dipendenti dell'impresa rispetto a quelle teoricamente lavorabili, e determinando di conseguenza il numero di giornate ancora a disposizione per il ricorso alla Cig ordinaria».

7-ter.103

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «primo periodo del».

7-ter.104

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di lavoratori in somministrazione a tempo determinato i requisiti per l'accesso agli ammortizzatori sociali, ordinari ed in deroga, di cui al presente comma si intendono riferiti ai periodi di lavoro svolti dal lavoratore, anche se alle dipendenze di diverse agenzie e anche se svolti presso diverse imprese utilizzatrici.».

7-ter.105

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Precluso

Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di lavori in somministrazione a tempo determinato i requisiti per l'accesso agli ammortizzatori sociali, ordinari ed in deroga, di cui al presente comma si intendono riferiti ai periodi di lavoro svolti dal lavoratore, anche se alle dipendenze di diverse agenzie e anche se svolti presso diverse imprese utilizzatrici.».

7-ter.106

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per i prossimi ventiquattro mesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i datori di lavoro che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione a zero ore e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, è disposta l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori sia dipendenti che parasubordinati per la diminuita attività lavorativa. Per le finalità di cui al presente comma si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia S.p.A., di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. Eventuali eccedenze confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

7-ter.107

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per i prossimi ventiquattro mesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i datori di lavoro che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione a zero ore e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, è disposta l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori sia dipendenti che parasubordinati per la diminuita attività lavorativa».

7-ter.108

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Consequentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede ulteriormente mediante l'introduzione, per l'anno 2009, di un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 8-bis».

7-ter.109

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 8, capoverso, dopo le parole: «nella misura del 20 per cento» inserire le seguenti: «e nella misura del 40 per cento per le lavoratrici ed i lavoratori con figli di età inferiore ai 3 anni, alternativamente nel caso di appartenenti al medesimo nucleo familiare,».

Consequentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 30 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7-ter.110

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 8, capoverso, dopo le parole: «nella misura del 20 per cento» inserire le seguenti: «e nella misura del 40 per cento per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai 3 anni».

Consequentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 20 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7-ter.111

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 8, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta altresì ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento ENPALS, operanti in regime di monocommittenza, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IV A che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000, nonché ai soci lavoratori».

Consequentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede ulteriormente mediante l'introduzione, per l'anno 2009, di un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 8-bis».

7-ter.112

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato "Fondo di garanzia per il microcredito" la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.

8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 8-bis, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma 8-bis, residenti nelle Regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

8-sexies. Il microcredito, di cui al comma 8-bis, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

8-septis. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma *8-septis* possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.

8-nonies. Le Regioni di cui al comma *8-quinquies* possono concorrere alle finalità di cui al comma *8-bis* attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma *8-septies*.

8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma *8-bis*, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

8-undecies. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, a copertura delle spese di cui al comma *8-decies*, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro».

7-ter.113

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«*8-bis.* Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato "Fondo di garanzia per il microcredito" *la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.*

8-ter. Il Fondo di cui al comma *8-bis* copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma *8-bis*, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma *8-bis*, residenti nelle Aree Svantaggiate che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

8-sexies. Il microcredito, di cui al comma *8-bis*, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

8-septis. Alla elargizione del prestito, di cui al comma *8-sexies*, gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma *8-septis* possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.

8-nonies. Le Regioni possono concorrere alle finalità di cui al comma *8-bis* attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma *8-septies*.

8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma *8-bis*, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

8-undecies. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, a copertura delle spese di cui al comma *8-decies*, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro».

7-ter.114

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«*8-bis.* Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui

all'articolo 19, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato "Fondo di garanzia per il microcredito" *la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.*

8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-*bis* copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 8-*bis*, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma 8-*bis* residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo "Convergenza" che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

8-sexties. Il microcredito, di cui al comma 8-*bis*, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

8-septis. Alla elargizione del prestito, di cui al comma 8-*sexies*, gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma 8-*septis* possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.

8-nonies. Le Regioni in cui insistono le Aree di cui al comma 8-*quinquies* possono concorrere alle finalità di cui al comma 8-*bis* attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 8-*septis*.

8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 8-*bis*, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

8-undecies. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 8-*bis* si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011».

7-ter.115

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

7-ter.116

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

7-ter.117

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, si integra l'indennità di disoccupazione, ordinaria o con requisiti ridotti, prevedendo, da parte dei contratti collettivi e dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un'indennità pari al 20% del salario mediamente percepito dal lavoratore nel semestre precedente il ricorso alla sospensione, da erogarsi da parte degli enti bilaterali a ciò preposti in forza delle intese costitutive e degli statuti. I citati contratti collettivi ed accordi interconfederali provvedono affinché le risorse a ciò destinate siano adeguate a garantire l'efficacia della disposizione in campo nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione. In caso di mancata costituzione degli enti, ovvero di mancata adesione agli stessi da parte dell'impresa, quest'ultima è tenuta a provvedere all'erogazione dell'integrazione di cui sopra.».

7-ter.118

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Precluso

Al comma 9, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:

«1-ter. Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, si integra l'indennità di disoccupazione, ordinaria o con requisiti ridotti, prevedendo, da parte dei contratti collettivi e dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un'indennità pari al 20 per cento del salario mediamente percepito dal lavoratore nel semestre precedente il ricorso alla sospensione, da erogarsi da parte degli enti bilaterali a ciò preposti in forza delle intese costitutive e degli statuti. I citati contratti collettivi ed accordi interconfederali provvedono affinché le risorse a ciò destinate siano adeguate a garantire l'efficacia della disposizione in campo nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione. In caso di mancata costituzione degli enti, ovvero di mancata adesione agli stessi da parte dell'impresa, quest'ultima è tenuta a provvedere all'erogazione dell'integrazione di cui sopra».

7-ter.119

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 9, primo periodo, le parole: «qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008» *sono soppresse*».

7-ter.120

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Sopprimere il comma 12.

7-ter.121

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

7-ter.122

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 12, sopprimere la lettera e).

7-ter.123

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 dicembre 2009».

14-ter. All'onere del comma 14-bis, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011. Alla restante parte dell'onere, pari a 51,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

14-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7-ter.124

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 2, è aggiunto il seguente:

«Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 30 marzo 1977 di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall'Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione, fatti salvi casi di errori meramente contabili».

14-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-*bis* valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-ter.125

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 16, capoverso 3-*bis*, sopprimere le parole: «senza il vincolo di cui al comma 3».

7-ter.126

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Da 1° settembre 2009, al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro».

7-ter.127

BORNACIN, GRILLO

Precluso

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-*bis*. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo capoverso del comma 2, è aggiunto il seguente:

«Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione in servizio alla data del 30 marzo 1977 di cui all'articolo 13 del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni alla legge 27 febbraio 1998 n. 30»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall'autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione delle pensioni fatti salvi casi di errore meramente contabili».

21-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-ter.128

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, i benefici di cui al presente articolo sono estesi alle aziende e ai consorzi operanti in materia di auto trasporto anche con meno di 15 dipendenti. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 30 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-ter.129

MICHELONI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Le somme periodicamente riversate dalla Svizzera, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, nella speciale contabilità separata dell'INPS per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani e ivi giacenti continueranno ad essere erogate ai lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera dopo il 1° giugno 2009, secondo i criteri e le procedure di cui alla legge n. 147 del 1997, anche oltre il periodo di validità dell'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e fino ad esaurimento dei fondi giacenti presso la suddetta contabilità separata».

7-ter.130

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Precluso

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro"».

7-ter.131

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Precluso

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore"».

7-ter.132

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Precluso

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al comma 1, capoverso: "Art. 410", al penultimo comma, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: "rappresentare o"».

7-ter.133

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Precluso

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: "rappresentare o"».

G7-ter.100

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il comma 16 dell'articolo 7-*ter*, introduce il comma 3-*bis* all'articolo 18 del decreto-legge 185 del 2008 il quale prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sotto utilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito, al Fondo infrastrutture, e stendendo nell'operatività anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità, e al Fondo per la competitività, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca;

il comma 3-*bis* prevede, in particolare, che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 112 del 2008, assegnate dal CIPE al Fondo sociale per occupazione e formazione, sono ripartite, in forza dell'Accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo previsto dal comma 3 del medesimo articolo circa la ripartizione territoriale dell'85% al Mezzogiorno e del 15% al Centro-Nord;

le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 112 del 2008 ammontano probabilmente ad otto miliardi di euro;

la legge istitutiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, al comma 10 dell'articolo 61 sancisce un criterio territoriale delle risorse, vincolando la destinazione delle stesse per l'85% alle regioni depresse del Mezzogiorno e per il 15% alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord;

il Sud sottosviluppato, oltre ad essere stato sempre penalizzato e non sufficientemente sostenuto nel passato, deve, ora, affrontare una gravissima crisi economica senza attenzione che ci si sarebbe aspettata dal Governo che continua a non offrire adeguate risposte alle richieste di questa area del paese che, sin dall'inizio della legislatura, non ha sufficientemente considerato, relativamente alle risorse economiche a lei vincolate,

impegna il Governo a:

rendere noto al Parlamento, con una relazione dettagliata, l'esatta entità delle risorse svincolate dal criterio di ripartizione definito dalla legge istitutiva del FAS, nonché quale nuovo criterio di suddivisione territoriale verrà applicato, quali Regioni saranno destinatarie delle risorse e quali altre saranno gravate dall'obbligo della restituzione delle somme già a loro versate e l'ammontare relativo che verrà a incidere pesantemente su ciascuna di esse».

7-quater.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «se non già».

Consequentemente:

al comma 2:

sopprimere la lettera b);

lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «Il valore medio corrispondente del triennio 2005-2007 deve essere rivalutato calcolando il coefficiente annuale medio del triennio 2005-2007. Tale coefficiente annuale si desume dalla tabella ISTAT «Coefficienti annuali per rivalutare somme di denaro da un determinato anno all'ultimo anno disponibile»;

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti di 1,5 miliardi di euro da reperire mediante la procedura di cui al comma 3-*bis*. A tal fine gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il 15 giugno il Ministero

dell'economia e delle finanze comunica agli enti locali l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per le misure di cui al comma 1 del presente articolo le risorse, per un ammontare massimo pari a 1,5 miliardi di euro, necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; alle missioni relative alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca e all'innovazione; delle risorse destinate alla missione sviluppo e riequilibrio territoriale e alla missione competitività e sviluppo delle imprese del Ministero dello sviluppo economico; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

3-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma *3-bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3-quater. I decreti di cui al comma 3 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti»,

sopprimere il comma 7;

al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «e che rendono disponibili» fino a: «ai sensi del comma 3,

al comma 9, sopprimere le lettere a) e b);

sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dell'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: "non sono conteggiate" *sono sostituite dalle seguenti:* "possono essere conteggiate"».

7-quater.101

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 1, lettera b),sopprimere le parole: «se non già».

Conseguentemente:

al comma 2:

sopprimere la lettera b);

lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «Il valore medio corrispondente del triennio 2005-2007 deve essere rivalutato calcolando il coefficiente annuale medio del triennio 2005-2007. Tale coefficiente annuale si desume dalla tabella ISTAT «Coefficienti annuali per rivalutare somme di denaro da un determinato anno all'ultimo anno disponibile»;

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non

inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a consentire il peggioramento del saldo programmatico per l'anno 2009 rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007 agli enti locali di cui al comma 2 per i pagamenti di cui al comma 1»;

sopprimere il comma 7;

al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «e che rendono disponibili» fino a: «ai sensi del comma 3»;

al comma 9, sopprimere le lettere a) e b);

sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dell'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «non sono conteggiate» sono sostituite dalle seguenti: "possono essere conteggiate"».

7-quater.102

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione della gravità della crisi economico-finanziaria e della necessità di impiegare le risorse in maniera efficiente, le spese per investimenti sostenute con l'avanzo di amministrazione non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-quater.103

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2009 agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008».

7-quater.104

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

7-quater.105

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono esclusi dal patto di stabilità interno gli investimenti di ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali e gli investimenti per la sicurezza urbana».

7-quater.106

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

7-quater.107

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7-quater.108

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7-quater.109

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7-quater.110

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole da: «i quali: ... » sino alla fine del comma.

7-quater.111

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Precluso

Al comma 2 lettera c)aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il valore medio corrispondente del triennio 2005-2007 deve essere rivalutato calcolando il coefficiente annuale medio del triennio 2005-2007. Tale coefficiente annuale si desume dalla tabella ISTAT. Coefficienti annuali per rivalutare somme di denaro da un determinato anno all'ultimo anno disponibile».

7-quater.112

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono comunque esclusi dal saldo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati, nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per spese relative ad interventi di bonifica e riqualificazione ambientale inseriti nei programmi regionali e finanziati esclusivamente con risorse derivanti da trasferimenti da parte di soggetti privati o dell'Unione europea».

7-quater.113

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009».

7-quater.114

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I pagamenti effettuati dagli enti locali per la riduzione dello *stock* di debito per l'anno 2009 non sono computate ai fini del calcolo dell'obiettivo del miglioramento dei saldi».

7-quater.115

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Precluso

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Consequentemente dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: "non sono conteggiate" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere conteggiate"».

7-quater.116

D'ALIA

Precluso

Al comma 9 sopprimere la lettera a).

7-quater.117

D'ALIA

Precluso

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

7-quater.118

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Precluso

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

7-quater.119

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-quater.120

D'ALIA

Precluso

Al comma 10 sostituire le parole: «sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009» con le seguenti: «dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento».

7-quater.121

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo la parola: "predisporre" sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,"».

7-quater.122

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle parole: "25 per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 15 per cento" sono sostituite dalle parole: "non superiore al 25 per cento"».

7-quater.123

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

56-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a:

- a) Euro 100.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
- b) Euro 500.000 per tutti gli altri beneficiari».

7-quater.124 (testo corretto)

D'ALI'

Precluso

All'articolo 7-quater, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Gli Enti locali per i quali negli anni 2005 e 2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che conseguentemente sono stati esentati dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, rimangono soggetti alla stessa prescrizione anche per i bilanci dei due anni successivi a quello di ricostituzione degli organi elettivi».

7-quater.125

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

56-*bis*. I soggetti destinatari del Fondo debbono, trascorsi cinque anni dalla prima erogazione dell'anticipazione, rimborsare comunque quanto dovuto, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione».

7-quinquies.100

RUSCONI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ai settori dell'istituzione» con le seguenti: «alle spese per il funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, alle spese per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».

7-quinquies.101

BUGNANO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi».

Consequentemente, sostituire i commi 3 e 4, con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni per il 2009;

b) l'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

c) quanto a 70.000.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 70.000.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».

7-quinquies.102

D'ALIA

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi».

7-quinquies.103

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 2 dopo le parole: «è disposto» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata,».

7-quinquies.104

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo e al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

7-quinquies.105

RUSCONI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Dall'anno 2009, 265 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 sono destinati alla proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-*ter*. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto 20 aprile 2001, n. 66, e successive modificazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

4-*ter*. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale».

7-quinquies.106

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Nell'anno 2012 la quota di incremento prevista dal comma 3 secondo periodo, dovrà essere utilizzata, per una quota non inferiore all'85 per cento, a favore dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo "Convergenza"».

7-quinquies.107

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Precluso

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le finalità di cui al presente comma si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. Eventuali eccedenze confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

7-quinquies.108

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 8 dopo le parole: «per i medesimi anni» aggiungere le seguenti: «I fondi di cui al presente comma, per una quota non inferiore all'85 per cento devono essere utilizzati per il sostegno e il finanziamento di piccole e medie imprese, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997 n. 266, ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo "Convergenza"».

7-quinquies.109

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di contrastare la situazione di crisi e intervenire a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese per facilitarne l'accesso al credito, le fondazioni bancarie possono derogare alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, limitatamente agli apporti di sostegno a Fondi di garanzia istituiti con legge statale o regionale finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».

7-quinquies.110

FIORONI

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di contrastare la situazione di crisi e intervenire a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese per facilitarne l'accesso al credito, le fondazioni bancarie possono derogare alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, limitatamente agli apporti di sostegno a Fondi di garanzia istituiti con legge statale o regionale finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».

G7-septies.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 7-*septies*, il comma 2 prevede che, al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che abbiano acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, possano avvalersi, sino all'emanazione del decreto che disciplinerà il funzionamento del Fondo Finanza di impresa, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008 per un importo comunque non inferiore a 45 milioni di euro per il 2009;

allo stato attuale, il fondo di garanzia, di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, che dovrebbe assicurare la copertura dei 45 milioni di euro per il 2009, non risulta avere la capienza necessaria;

infatti il rifinanziamento effettuato con il citato decreto-legge 185/2008, pari a 450 milioni di euro, era stato effettuato a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, risorse utilizzate per gli incentivi previsti nel decreto-legge 5/2009, AC 2187, i cui oneri decorrono dal periodo di imposta 2009;

il medesimo decreto-legge 5/2009, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri prevedeva poi un rifinanziamento del Fondo di garanzia solo per gli anni 2010 e 2012, per un ammontare di risorse pari rispettivamente a 80,5 milioni di euro e 95,9 milioni di euro;

ne consegue che, a legislazione vigente, il Fondo di garanzia per l'anno 2009 non rechi le necessarie risorse per far fronte all'onere di 45 milioni di euro derivante dal comma 2 dell'articolo 8-*septies*; per tali motivi un emendamento del relatore 7.0214 al decreto-legge n. 5 del 2009, approvato nelle Commissioni di merito, aveva previsto che, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che renderà operativo il Fondo finanza di impresa, con decreto del ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa;

di conseguenza il nuovo comma 2 dell'articolo 8-*septies* dispone che solo dopo «l'attivazione» del fondo di garanzia, ossia solo dopo che le risorse per il 2009 saranno rese disponibili, il ministro dell'economia e delle finanze potrà emanare il decreto che dispone l'assegnazione dei 45 milioni al comparto agricolo finalizzate a favorire le misure di accesso al credito, per i produttori che hanno acquistato quote latte;

il decreto risulta molto generico e non individua una cifra precisa e si limita a disporre che ci saranno «assegnazione di risorse» sul fondo di garanzia senza specificarne né il momento in cui questo avverrà né il quantum;

allo stesso modo, il decreto non individua un termine ultimo per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà incrementare per il 2009 le risorse del fondo di garanzia;

il fondo di garanzia ha natura di fondo fuori bilancio di tesoreria e pertanto non è possibile avere piena contezza degli impegni che già sono imputati al suddetto fondo e quindi valutare se gli

ulteriori oneri derivanti dall'estensione dei soggetti che possono accedere al Fondo stesso abbiano la necessaria capienza,

impegna il Governo:

a predisporre entro il prossimo mese di luglio una specifica relazione al Parlamento che dia conto analiticamente delle risorse previste, a legislazione vigente, sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dei loro utilizzi.

7-septies.0.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*octies*. - 1. A favore dei beneficiari delle agevolazioni previste ai sensi dall'articolo 4-*quinquies*, del decreto 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i cui termini sono stati prorogati dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, reso attuativo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, e nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001 si provvede mediante il prelievo delle risorse garantite dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35 iscritte a bilancio al Capitolo 7299».

7-septies.0.101

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*octies*. - (*Agevolazioni per le imprese operanti nelle aree montane*). - 1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possibili conseguenze occupazionali, in considerazione dell'esigenza di mantenere attivo un tessuto socio-economico nei territori montani del Paese, alle imprese operanti nelle aree montane, così come definite ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è riconosciuto il versamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi, dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-octies.100

FILIPPI MARCO, BARBOLINI, BUBBICO

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

Consequentemente:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), sopprimere le parole: «ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b)» e sopprimere l'ultimo periodo;

2) sopprimere la lettera b).

b) sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per la copertura delle disposizioni di cui al comma 3. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a

favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

8-*bis*. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

8-*ter*. I decreti di cui al comma 8 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

c) Sopprimere il comma 10.

7-octies.0.101

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

(Fondo strategico per gli investimenti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire il Fondo strategico per gli investimenti, di seguito denominato FSI.

2. Le modalità di costituzione del FSI, la sua forma societaria e i criteri del suo funzionamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a verificare la fattibilità affinché altri soggetti esistenti a prevalente o totale partecipazione pubblica possano partecipare alla costituzione del FSI e in particolare la Cassa depositi e prestiti Spa.

4. Al FSI è assegnata la missione di intervenire con proprie risorse a sostegno di progetti industriali strategici per l'economia della nazione. Gli interventi del FSI prendono la forma di partecipazione azionaria di minoranza ovvero di altri strumenti finanziari di medio termine finalizzati al progetto selezionato. Almeno il 50 per cento delle risorse del FSI vanno distribuite ai progetti industriali promossi da piccole e medie imprese o loro consorzi e aggregazioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuale mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

6. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 5 e i corre lati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

7-octies.0.102

D'ALIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. La retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, le amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, non può superare quella del Presidente della Repubblica. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonchè comunicato al Governo e al Parlamento.

2. In caso di violazione della disposizione di cui al comma precedente, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

3. Le amministrazioni pubbliche, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti».

7-octies.0.103

D'ALIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

(Riduzione dell'indennità dei Parlamentari)

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è ridotta del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7-octies.0.104

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127) è aggiunto il seguente:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche"».

7.octies.0.105

D'ALIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004»)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;

b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25% dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista."».

7.octies.0.106

D'ALIA

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

Art. 7-nonies.

(Disposizioni in materia partecipazione dei consorzi cooperativi, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili alle gare d'appalto: modifica degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 36, comma 5, è soppresso l'ultimo periodo;

b) all'articolo 37, comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.

7.octies.0.107

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

Art. 7-nonies.

(Lavoro occasionale di tipo accessorio)

1. All'articolo 70, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «e da giovani di cui alla lettera *e*) sono aggiunte le seguenti: «e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria».

7.octies.0.108

PINZGER

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.octies.0.109

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

(Sospensione del limite di deducibilità degli interessi passivi)

1. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma I, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento».

7.octies.0.110

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

(Modifiche al regime fiscale dei contribuenti minimi e riduzione ritenuta d'acconto)

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 euro";

b) alla lettera b), le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "45.000 euro".

2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge".»

7.octies.0.111

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

(Svalutazione dei crediti e accantonamento dei rischi su crediti)

1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 per cento";

b) le parole: "nei diciotto esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".

2. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del nono esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2».

7.octies.0.112

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

(Pagamenti della PA)

1. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

2. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti, ai sensi del comma 1, a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione, da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale, disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

4. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 3 è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi».

7.octies.0.113

FILIPPI MARCO, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

(Misure per favorire le modalità di trasporto a più basso impatto ambientale)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possibili conseguenze occupazionali, in considerazione dell'esigenza di favorire una riduzione dei costi di produzione nonché di favorire le modalità di trasporto a più basso impatto ambientale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, volto a riconoscere un contributo straordinario, nella misura minima di 2 euro per chilometro, a favore delle spedizioni aggiuntive realizzate dalle imprese ferroviarie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo massimo di 18 mesi.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma I-bis, nonché le procedure di calcolo per l'individuazione della quota aggiuntiva di trasporto ammessa al medesimo contributo.

1-*quater*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis* valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole: «, nonché misure per favorire il trasporto ferroviario delle merci».

7.octies.0.114

FIORONI

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. L'importo di euro 5,29 [lire 10.240] indicato all'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 è aumentato a euro 10,00, a decorrere dal 1 maggio 2009.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.octies.0.115

RANUCCI

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 19-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con la seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano

destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19- *bis*."».

7.octies.0.116

RANUCCI

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire il comma 1-*bis* con il seguente:

"1-*bis*. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per la quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma."».

7.octies.0.117

RANUCCI

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto il 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. 1. I gestori di strutture ricettive, anche extralberghiere e non convenzionali, sono tenuti a vigilare affinché i clienti che chiedono alloggio, al momento dell'arrivo, compilino e firmino una scheda di dichiarazione delle generalità e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.

2. Nella scheda di dichiarazione, che può essere compilata a cura del gestore e firmata dal cliente, sono riportati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito. Per i nuclei familiari e per i gruppi la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche degli altri familiari, e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.

3. Le schede di dichiarazione delle generalità vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnandole a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 5. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800."».

7.octies.0.118

RANUCCI

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. A decorrere dall'anno 2009, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

7.octies.0.119

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle scuole attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa di 400, 420, 450 milioni di euro».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

7.octies.0.120

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate dall'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di 370 milioni di euro».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

7.octies.0.121

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

7.octies.0.122

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sostituire l'articolo 6-quater con il seguente:

«Art. 6-*quater*. - 1. le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate alle amministrazioni centrali dal Cipe per il periodo 2000-2006 con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non siano state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, sono riassegnate, alle regioni Obiettivo 1, come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, su proposta dei Ministri competenti previa intesa con le regioni interessate, con la previsione della ripartizione delle risorse di cui al presente comma; dell'indicazione dei programmi prioritari nonché dei tempi di avvio degli stessi».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7.octies.0.123

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 63, dopo il comma 13-*ter*, è aggiunto il seguente:

"13-*quater*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la voce: articolo 2, comma 135 è soppressa"».

Consequentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

7.octies.0.124

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 61, al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco si attinge alle graduatorie attualmente esistenti, rispettando la loro scadenza e l'anzianità dei bandi di uscita, fino all'intero esaurimento"».

Consequentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

7.octies.0.125

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Riduzione delle accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana)

1. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione Sicilia, sono ridotte nella misura del 30 per cento da applicare sugli importi vigenti».

Consequentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «;5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7.octies.0.126

LUMIA

Precluso

Dopo l'articolo **7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sopprimere l'articolo 6-*bis*».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

7-octies.0.127

LUMIA

Precluso

Dopo l'articolo **7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(*Nuove imprese nel Sud*)

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "reddito delle società" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto disposto dai commi 1-*bis* e 1-*ter*";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 aventi sede nei territori dell'Obiettivo 1, come individuati dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti e di nuova occupazione.

1-*ter*. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea".

2. Le disposizioni dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data dello gennaio 2009.

3. Al fine di evitare azioni elusive, con decreto del Ministero dell'economia, si determinano apposite modalità e termini di applicazione della disciplina prevista dai commi precedenti».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

7-octies.0.128

LUMIA

Precluso

Dopo l'articolo **7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 61, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:

"23-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

23-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 23-*bis*. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

7-octies.0.129

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 61, al comma 23, sono soppresse le parole "Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

7-octies.0.130

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello Statuto della Regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della Difesa dello Stato, che hanno perso la condizione di interesse di difesa dello Stato, sono assegnati, a titolo gratuito, alla Regione medesima"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

- al comma 1, capoverso d-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

- al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7-octies.0.131

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera b) è soppresso"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

- al comma 1, capoverso d-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

- al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7-octies.0.132

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

- al comma 1, capoverso d-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

- al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7-octies.0.133

LUMIA

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, all'articolo 29 sopprimere il comma 7».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

b) all'articolo 82:

- al comma 1, capoverso d-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

- al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7-octies.0.134

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta - 4^a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.».

7-octies.0.135

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI, MONGIELLO, CABRAS

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

(*Norma interpretativa*)

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

7-octies.0.136

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al comma 1, dell'articolo 48-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere in fine le seguenti parole: "Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

7-octies.0.137

GARRAFFA, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. A decorrere dall'anno 2009, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto di 1/3, il secondo anno di 2/3.

2. Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7-octies.0.138

GARRAFFA, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-*bis*. pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggio lini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

29-*ter*. abbigliamento e calzature per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

7-octies.0.139

GARRAFFA, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Precluso

Dopo l'**articolo 7-octies**, inserire il seguente:

«Art. 7-*nonies*.

1. Al fine di sostenere il settore tessile e favorire l'acquisto da parte dei cittadini di nuovi capi di abbigliamento presso gli esercizi commerciali con la rottamazione di capi di abbigliamento usati, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.100

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 554, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni di cui alla presente lettera, si intendono a valere nel limite del 15 per cento delle economie derivanti dai suddetti provvedimenti di revoca totali o parziali delle agevolazioni di cui alla legge 488/92. Eventuali ulteriori risorse rese si necessarie, saranno individuate a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e sul Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».

8-bis.100

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.

8-bis.101

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: «al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma» con le seguenti: «ai commi 3 e 4 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui ai medesimi commi».

8-bis.102

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 4».

8-bis.103

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, dopo le parole: «viene ripartito tra le aziende produttrici» aggiungere le seguenti: «titolari di quota».

8-bis.104

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera a), dopo le parole: «periodo 2007/2008» aggiungere le seguenti: «decurtato dei quantitativi oggetto di revoca in applicazione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4».

8-bis.105

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4-quater.

8-bis.106

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

8-bis.107

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I giovani imprenditori diretti, singoli o associati, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche non titolari di quota, i quali avviano aziende agricole ubicate nei comuni montani, sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 200.000 litri annui per azienda».

8-bis.108

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo le parole: «prioritariamente alle aziende» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelle i cui titolari hanno azioni giudizi arie pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari».

8-bis.109

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, ivi richiamato, dopo le parole: «prioritariamente alle aziende» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelle i cui titolari hanno azioni giudizi arie pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari,».

8-bis.110

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sostituire le parole da: «nel periodo 2007/2008 hanno realizzato» fino alla fine del comma 1, con le seguenti: «hanno realizzato consegne di latte non coperte da quote nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nei suddetti periodi. Sono esclusi i produttori che hanno venduto in tutto o in parte la propria quota, con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota, senza averla riacquistata successivamente almeno per l'80 per cento».

8-bis.111

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «nel periodo 2007/2008» con le seguenti: «negli ultimi cinque periodi».

8-bis.112

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» al comma 1, dopo le parole: «che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione» aggiungere le seguenti: «, in regola con il regime quote o che abbiano presentato richiesta di rateizzazione.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La rateizzazione di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

8-bis.113

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, ivi richiamato dopo le parole: «al netto del quantitativo oggetto di vendita» aggiungere le seguenti: «o di acquisto».

8-bis.114

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per i produttori che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo tutte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito stesso in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione e al pagamento della prima rata. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del versamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo della quota con effetto dalla campagna 2009-2010».

Consequentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La rateizzazione ed il pagamento della prima rata di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono effettuate ai sensi degli articoli 3 e 4».

8-bis.115

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le aziende escluse dall'assegnazione prevista dal comma 1 possono usufruire, previa presentazione all'AGEA anteriormente alla comunicazione delle assegnazioni effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, di espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari».

Consequentemente, all'articolo 8-quinquies, sopprimere il comma 3.

8-bis.116

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le quote sono assegnate a titolo provvisorio e rimangono nella disponibilità della riserva nazionale per essere confermate con validità dal periodo 2009-2010 a seguito della rinuncia espressa da parte dei produttori beneficiari ad ogni contenzioso eventualmente pendente e, quando dovuto, al pagamento dell'intero importo del prelievo o, in caso di rateizzazione dello stesso, al pagamento della prima rata».

8-bis.117

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «esclusivamente se il venditore e l'acquirente sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi».

8-bis.118

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «esclusivamente se il venditore è in regola con il versamento di tutti i prelievi o ha aderito alla rateizzazione».

8-bis.119

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «esclusivamente se l'affittuario e il proprietario sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi».

8-bis.120

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole da: «che risulta effettivamente prodotto» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. Sono inclusi i quantitativi coperti da affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, stipulati nel corso del periodo 2007/2008».

8-bis.121

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «che risulta effettivamente prodotto».

8-bis.122

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» al comma 4, ivi richiamato lettera a), sopprimere le parole: «che risulta effettivamente prodotto».

8-bis.123

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone».

Consequentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1.

8-bis.124

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, ivi richiamato lettera b), sopprimere le parole: «di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone».

Consequentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1.

8-bis.125

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, lettera b), sostituire le parole: «nel periodo 2007/2008» con le seguenti: «negli ultimi cinque periodi».

8-bis.126

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Le assegnazioni non possono comunque superare il 100 per cento della quota posseduta.»

8-bis.127

D'ALIA

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 7, sostituire le parole: «riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «posti nelle disponibilità delle regioni cui afferivano.»

8-bis.128

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i produttori, che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 ed al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del pagamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo con effetto dalla campagna 2009-2010».

8-bis.129

D'ALIA

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6.».

Consequentemente, all'articolo 8-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: «da parte del Commissario straordinario» e sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'AGEA definisce, in accordo con le regioni, le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto. Sulle richieste di rateizzazione l'Agea provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito all'oro accoglimento e comunica al produttore, entro il medesimo termine, il numero di rate e l'importo di ognuna di esse. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione e ne versa la prima rata comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Il costo dello sgravio fiscale di cartelle esattoriali eventualmente emesse nei confronti degli interessati è a carico del produttore medesimo.

6-bis. Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre.

6-ter. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore della documentazione comprovante l'accettazione della rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie;

comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «del Commissario straordinario».

8-bis.130

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i produttori, che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 ed al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esige bile o dell'adesione alla rateizzazione e del pagamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo con effetto dalla campagna 2009-2010».

8-ter.100

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I debiti dei produttori agricoli, con l'esclusione di quelli derivanti da prelievo latte, sono accertati nel rispetto del principio del contraddittorio e secondo le disposizioni e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

8-ter.101

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «dovuti dai produttori agricoli» aggiungere le seguenti: «derivanti dal prelievo latte».

8-quater.100

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «dei debiti iscritti» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei prelievi supplementari dovuti dal 1995/1996 fino al 2008/2009.»

8-quater.101

D'ALIA

Precluso

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «di base» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «Euribor a tre mesi.»

8-quater.102

D'ALIA

Precluso

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «di base» fino alla fine della lettera», con le seguenti: «Euribor a tre mesi.»

8-quater.103

D'ALIA

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «di base» fino alla fine della lettera», con le seguenti: «Euribor a tre mesi.»

8-quinquies.100

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «versamento» fino alla fine con le seguenti: «pagamento degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008 che risultino non pagati. Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo.».

8-quinquies.101

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non.»

8-quinquies.102

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

Consequentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'AGEA, inoltre, in accordo con le regioni provvede all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. L'AGEA provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito all'oro accoglimento e entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione; sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I produttori interessati alla rateizzazione di cui all'articolo 3 esprimono contestualmente l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari;

sopprimere i commi 4 e 5.

8-quinquies.103

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente.

«3-bis. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dall'articolo 8-bis, comma 2, del presente decreto, sono subordinate all'integrale adempimento di quanto previsto al comma 3».

8-quinquies.104

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente.

«3-bis. Per rinuncia ai contenziosi si intende anche la rinuncia alle sospensive il cui importo, pari a circa 800 milioni di euro, è obbligatoriamente incluso nell'importo oggetto di rateizzazione».

8-quinquies.105

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo».

8-quinquies.106

D'ALIA

Precluso

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) mancato versamento della rata».

8-quinquies.107

D'ALIA

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo 2009-2010 la revoca dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio 2010».

8-quinquies.108

D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo».

8-quinquies.109

D'ALIA

Precluso

Sopprimere il comma 9.

8-quinquies.110

D'ALIA

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La mancata effettuazione del versamento del prelievo, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca delle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni. Le quote sono revocate da AGEA con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22, del citato decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003».

8-septies.100

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ad interventi del settore lattiero-caseario, rivolti alle» con le seguenti: «alla costituzione di un Fondo finalizzato prioritariamente ai produttori del settore lattiero-caseario che hanno realizzato investimenti per l'acquisizione di quote per».

Consequentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

8-septies.101

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «ad interventi nel settore lattiero-caseario» con le seguenti: «in via prioritaria, per un importo di 500 milioni di euro, a misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma».

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è versata la somma di 300 milioni di euro, per l'anno 2009, finalizzata ad integrare le disponibilità del fondo di cui al comma 1 e destinata in via esclusiva ad interventi a favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti da parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

8-septies.102

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è assegnata per l'anno 2009 la somma di euro 200 milioni, da destinare ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'attuazione delle predette misure, e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni».

Consequentemente, al relativo maggiore onere valutato in 155 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante le seguenti maggiori entrate:

All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

8-septies.103

D'ALIA

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole: «successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

8-septies.104

D'ALIA

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119» con le seguenti: «nel periodo compreso tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008».

8-septies.0.100

DI NARDO, ASTORE, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Dopo l'**articolo 8-septies**, inserire il seguente:

«Art. 8-septies.1

(Fondo bieticolo-saccarifero)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 43 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009».

8-septies.0.101

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Dopo l'**articolo 8-septies**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-septies.1

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

8-septies.0.102

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Precluso

Dopo l'**articolo 8-septies**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-septies.1

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate.

2. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "0,25 per cento"».

G8-octies.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 8-octies proroga dal 31 marzo al 31 dicembre le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate;

tale proroga determina un onere pari a 154 milioni di euro, di cui una quota, pari a 103 milioni di euro sono reperite mediante utilizzo delle risorse destinate ad alimentare un Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie a sua volta alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti;

la copertura a valere sul Fondo per indennizzare i risparmiatori è solo temporanea poiché ne viene previsto il reintegro per l'anno 2011 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate;

si conferma la pratica, ormai divenuta costante, dell'utilizzo delle risorse FAS per scopi che non sono contemplati tra le finalità individuate dalla legge di istituzione del suddetto Fondo;

infatti il FAS dovrebbe essere lo strumento di finanziamento delle politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate del Paese in cui tali risorse si aggiungono a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento;

per l'ennesima volta siamo di fronte ad uno snaturamento della natura del Fas che da Fondo per le aree sottoutilizzate diviene un fondo cassa valido per finanziare tutte le iniziative sottraendo risorse vitali alle zone più esposte del Paese e indebolendo in maniera strutturale l'intervento dello Stato a tutela delle zone meno sviluppate del Paese;

fino ad oggi, al netto delle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2009 e del decreto-legge n. 5 del 2009 che sottraggono ulteriori risorse al FAS dal 2011, l'utilizzo reiterato del Fondo per le aree sottoutilizzate per finalità estranee alla sua mission hanno determinato una riduzione delle risorse disponibili per lo sviluppo del mezzogiorno pari a oltre 17 miliardi di euro;

in particolare si può rilevare che le risorse del FAS stanziata dalla legge finanziaria per il 2007 per il periodo di programmazione 2007-2013 (64,4 miliardi) sono state drasticamente ridotte in termini assoluti (54 miliardi) e, per quanto riguarda la quota nazionale (25,4 miliardi), utilizzate per finalità differenti rispetto agli obiettivi originari;

tale operazione, oltre a stravolgere i dati di bilancio, ha ridisegnato l'impostazione complessiva della politica economica del nostro Paese, determinando un forte indebolimento dell'azione politica nazionale e regionale per lo sviluppo soprattutto del mezzogiorno;

in pratica il FAS viene utilizzato in funzione anticiclica ed è stato lo stesso Governo, in sede consultiva presso la Commissione bilancio, ad affermare che la sottrazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, nonostante i principi della legislazione in materia di politica di sostegno regionale, possa trovare una giustificazione alla luce della situazione di crisi economica, che impone di riconsiderare le priorità individuate al momento della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una relazione, entro il prossimo mese di maggio, che chiarisca quante delle risorse inizialmente destinate, dalla legge finanziaria per il 2007, al Fondo per le aree

sottoutilizzate siano ancora utilizzabili dai territori delle aree sottoutilizzate anche al fine di evidenziare se il vincolo disposto a legislazione vigente di destinare 85 per cento dei fondi FAS al Mezzogiorno sia stato rispettato;

a definire ed individuare in modo analitico, nella medesima relazione, le aree e gli interventi che hanno beneficiato e beneficeranno delle risorse FAS stanziata dalla finanziaria 2007 per il periodo di programmazione 2007-2013 non rientranti nella definizione di aree sottoutilizzate o di interventi per le aree sottoutilizzate.

G8-octies.101

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Il Senato,

premessi che:

con l'articolo 8-*octies* si proroga dal 31 marzo 2009 al 31 dicembre 2009 la durata delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, con un onere pari a 154 milioni di euro;

parte della relativa copertura, pari a 103 milioni di euro, è reperita mediante utilizzo delle risorse che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 343 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, ossia mediante le risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie;

le risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3382;

il predetto capitolo 3382 è iscritto, nel bilancio per l'anno 2009, solo per memoria, quindi le risorse dei «conti dormienti» non risultano ancora acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

il 21 gennaio 2009, in risposta ad un'interrogazione presentata nella Commissione finanze della Camera dei deputati relativa alle misure che il Governo intendeva adottare a tutela degli oltre 40.000 piccoli azionisti Alitalia, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che, mentre per i depositi di somme in denaro il termine per il versamento al Fondo depositi dormienti è scaduto il 15 dicembre 2008, per gli assegni circolari non riscossi, le polizze vita prescritte e gli altri strumenti finanziari il termine scadrà il 31 maggio 2009 e che solo allora sarà possibile determinare l'importo che affluirà complessivamente al Fondo;

a quanto si apprende, i conti dormienti in denaro ammontano a 798.404.099,50 euro, una cifra molto distante dalle precedenti ottimistiche stime e insufficiente a soddisfare gli impegni già assunti a legislazione vigente mediante il ricorso al Fondo conti dormienti, le cui risorse - ancora inesistenti - allo stato attuale sono finalizzate: ai piccoli risparmiatori di Alitalia, ai risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto, ai possessori di titoli obbligazionari della Repubblica argentina (c.d. tango bond), al finanziamento della ricerca scientifica, al finanziamento della carta acquisti per l'acquisto di beni e servizi con onere a carico dello Stato (c.d. *social card*), la quale, da sola, dovrebbe assorbire 450 milioni in base a quanto riportato dal sito *web* del Governo;

pertanto, sembra profilarsi un'incapienza del Fondo già a legislazione vigente su cui si dovrebbe innestare, ora, l'ulteriore copertura per 103 milioni di euro per la proroga delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate,

impegna il Governo:

a predisporre entro il prossimo mese di luglio una specifica relazione al Parlamento che dia conto analiticamente delle risorse rinvenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti e degli utilizzi previsti a legislazione vigente .